

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 giugno 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 12 febbraio 2013, n. 1.

**Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6. (13R00257) . . . . .** Pag. 1

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 5.

**Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale). (13R00256) . . . . .** Pag. 15

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2013, n. 9.

**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015. (13R00280) . . . . .** Pag. 19

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2013, n. 10.

**Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione sociosanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale). (13R00301) . . . . .** Pag. 21

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2013, n. 1.

**Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)). (13R00304) . . . . .** Pag. 21

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2013, n. 2.

**Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011). (13R00305) . . . . .** Pag. 22

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 1.

**Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2011. (13R00284) . . . . .** Pag. 23

LEGGE PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 2.

**Prevenzione e contrasto del mobbing e promozione del benessere organizzativo sul luogo di lavoro e modificazioni della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, in materia di pari opportunità. (13R00285) . . . . .** Pag. 25



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
23 aprile 2013, n. 6-108/Leg.

**Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17).** (13R00260) *Pag.* 27

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 aprile  
2013, n. 067/Pres.

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi in conto capitale, a valere sul Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 102/2004, a favore delle aziende agricole danneggiate dall'evento siccità verificatosi dal 14 giugno 2012 al 30 agosto 2012 nelle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, in attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (CE) 1857/2006.** (13R00241) *Pag.* 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 aprile  
2013, n. 068/Pres.

**Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai corpi e ai servizi di Polizia locale, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale).** (13R00244) *Pag.* 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 aprile  
2013, n. 069/Pres.

**Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.** (13R00245) *Pag.* 40

#### REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2013, n. 9.

**Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali.** (13R00282) *Pag.* 42

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2013, n. 16.

**Tutela degli utenti dei servizi finanziari gestiti da soggetti terzi per conto degli enti locali della Toscana.** (13R00229) *Pag.* 43

LEGGE STATUTARIA 24 aprile 2013, n. 18.

**Modifiche agli articoli 6, 9, 14, 31 e 35 dello Statuto in materia di numero dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e abolizione del vitalizio.** (13R00297) *Pag.* 43

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2013, n. 19.

**Modifiche alla l.r. 66/2011 (Legge finanziaria per l'anno 2012), alla l.r. 77/2012 (Legge finanziaria per l'anno 2013), nonché alle ll.rr. 49/2003 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), 1/2005 (Norme per il governo del territorio) e 68/2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali).** (13R00298) *Pag.* 44

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2013, n. 8.

**Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica.** (13R00283) *Pag.* 48

#### REGIONE SICILIA

LEGGE 15 maggio 2013, n. 9.

**Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale.** (13R00302) *Pag.* 51



## REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 12 febbraio 2013, n. 1.

**Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 9 del 26 febbraio 2013)*

### TITOLO I

#### ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO

##### Capo I

##### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

##### *Ambito di applicazione*

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 41, comma 11, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), il presente regolamento disciplina i requisiti di accesso, le modalità e i criteri per il reclutamento del personale dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, degli enti locali e delle loro forme associative.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano altresì, ove compatibili, al reclutamento del personale tecnico-amministrativo dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste.

#### Art. 2.

##### *Individuazione del fabbisogno*

1. In applicazione dell'art. 40, comma 2, della legge regionale n. 22/2010, gli enti di cui all'art. 1 adottano un piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale.

2. Entro il 1° marzo di ogni anno, gli enti di cui all'art. 1 adottano gli atti necessari al fine di predisporre l'aggiornamento annuale del piano di cui al comma 1.

3. Entro il 15 marzo di ogni anno, gli enti di cui all'art. 1, fatta eccezione per l'Amministrazione regionale, provvedono a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno di risorse umane gli atti necessari per l'avvio delle procedure selettive uniche di cui all'art. 40.

#### Art. 3.

##### *Definizione di procedura selettiva*

1. L'assunzione del personale degli enti di cui all'art. 1 avviene mediante procedure selettive, distinte in:

- a) procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, di seguito denominate concorsi;
- b) procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo determinato, di seguito denominate selezioni.

#### Art. 4.

##### *Assunzione di personale a tempo indeterminato*

1. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge regionale n. 22/2010, l'assunzione a tempo indeterminato del personale degli enti di cui all'art. 1 avviene mediante concorso o, limitatamente ai profili appartenenti alla categoria A, anche mediante avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego.

2. Il concorso può essere indetto per esami, per titoli ed esami o, limitatamente ai profili appartenenti alla categoria A, per soli titoli.

3. Nel bando di concorso sono indicati il numero e la tipologia delle prove, nel rispetto delle seguenti condizioni minime:

a) per i profili appartenenti alle categorie C e D, due prove scritte ed una prova orale. Una delle prove scritte può essere di tipo teorico-pratico;

b) per i profili appartenenti alle categorie A e B, una prova scritta o una prova pratica ed una prova orale. La prova scritta può essere di tipo teorico-pratico.

4. Gli enti di cui all'art. 1 possono procedere ad una prova pre-selettiva preliminare alle prove d'esame, consistente in un test a risposta multipla di cultura generale, al fine di determinare un numero massimo di candidati ammissibili alle stesse.

5. L'avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego può essere subordinato al superamento di apposita prova attitudinale.

#### Art. 5.

##### *Assunzione di personale a tempo determinato*

1. L'assunzione a tempo determinato del personale degli enti di cui all'art. 1 è effettuata secondo il seguente ordine di priorità:

a) ordine di graduatoria dei soggetti risultati idonei in concorsi o selezioni in corso di validità per posti di pari profilo, con priorità per le graduatorie di concorso;

b) ordine di graduatoria dei soggetti risultati idonei in concorsi o selezioni in corso di validità per la copertura di posti di pari categoria e posizione di diverso profilo, purché in possesso dei prescritti requisiti professionali, con priorità per le graduatorie di concorso;

c) avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego. In tal caso, l'assunzione può essere subordinata al superamento di apposita prova attitudinale;



d) indizione di apposita selezione il cui bando deve indicare il numero e la tipologia delle prove, nel rispetto delle seguenti condizioni minime:

- 1) per i profili appartenenti alle categorie C e D, una prova scritta e una prova orale;
- 2) per i profili appartenenti alla categoria B, una prova pratica, o una prova scritta o una prova orale.

2. Nel caso in cui il candidato, chiamato da una graduatoria di concorso o di selezione, rinunci per due volte consecutive all'assunzione a tempo determinato, lo stesso è ricollocato all'ultima posizione utile della graduatoria ai soli fini dell'assunzione a tempo determinato.

3. In caso di assenze non superiori a trenta giorni, per particolari profili professionali legati all'assistenza alla persona in ambito scolastico, educativo e socio-assistenziale, il candidato chiamato ad assumere servizio a tempo determinato deve rendersi reperibile entro le ore 14:00 del giorno in cui avviene la chiamata, da effettuarsi mediante fonogramma.

#### Art. 6.

##### *Utilizzo delle graduatorie di altri enti*

1. Gli enti di cui all'art. 1, per l'assunzione di personale a tempo determinato, qualora non abbiano proprie graduatorie di concorso o di selezione in corso di validità, possono utilizzare, senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza regionale, la graduatoria di un altro ente di cui all'art. 1, previa stipula di apposita convenzione nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali. In tali casi, la rinuncia all'assunzione non determina conseguenze sulla collocazione in graduatoria.

#### Art. 7.

##### *Assunzioni obbligatorie*

1. Gli enti di cui all'art. 1 provvedono alle assunzioni obbligatorie di lavoratori appartenenti alle categorie protette con le modalità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e con riferimento ad ogni altra disposizione vigente in materia all'atto dell'assunzione.

2. Ogni ente di cui all'art. 1 gestisce autonomamente la procedura di assunzione, previa applicazione di quanto previsto all'art. 4, comma 4, della legge n. 68/1999.

#### Capo II

##### REQUISITI

#### Art. 8.

##### *Requisiti generali e speciali*

1. L'ammissione alle procedure selettive degli enti di cui all'art. 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani;

b) aver raggiunto il diciottesimo anno di età. Disposizioni di leggi speciali possono prevedere un limite massimo di età per l'ammissione alle procedure selettive;

c) idoneità fisica, accertata dall'ente, nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente;

d) conoscenza delle lingue italiana e francese;

e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

f) essere in posizione regolare nei riguardi dell'obbligo di leva per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo;

g) non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

h) non aver riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione;

i) titolo di studio ed eventuali abilitazioni o requisiti professionali speciali stabiliti, di volta in volta, nel bando relativo alla procedura selettiva.

2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando relativo alla procedura selettiva per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento della stipulazione del contratto, salvo se diversamente previsto dal bando stesso.

#### Art. 9.

##### *Cittadinanza italiana*

1. Non può prescindersi dal requisito della cittadinanza italiana nei seguenti casi:

a) per il personale appartenente alla qualifica dirigenziale;

b) per il personale appartenente al Corpo forestale della Valle d'Aosta, limitatamente ai profili professionali di funzionario forestale, ispettore forestale, sovrintendente forestale, agente forestale e armiere;

c) per il personale professionista dell'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;

d) per il personale appartenente alla polizia locale.

#### Art. 10.

##### *Titoli di studio*


1. Per l'accesso agli enti di cui all'art. 1 è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) assolvimento dell'obbligo scolastico per i profili appartenenti alla categoria A, posizione A, e alla categoria B, posizione B1;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado per i profili appartenenti alla categoria B, posizioni B2 e B3;

c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado per i profili appartenenti alla categoria C, posizione C1;

d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università per i profili appartenenti alla categoria C, posizione C2;



e) laurea o laurea magistrale per i profili appartenenti alla categoria D, posizione D, e per la qualifica unica dirigenziale.

### Capo III

#### BANDI DELLE PROCEDURE SELETTIVE

#### Art. 11.

##### Contenuto dei bandi

1. Il bando relativo alla procedura selettiva deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) per i concorsi, il numero dei posti che si intendono ricoprire;
- b) il trattamento economico;
- c) i requisiti per l'ammissione;
- d) per i concorsi, il numero di posti eventualmente riservati al personale interno;
- e) per i concorsi, il numero di posti riservati per legge a favore di determinate categorie;
- f) il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione e le modalità di presentazione delle stesse;
- g) i motivi di esclusione;
- h) le dichiarazioni da rendere nella domanda di partecipazione;
- i) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza;
- j) le eventuali categorie di titoli valutabili e le modalità di valutazione;
- k) il programma, le materie d'esame e la votazione minima richiesta per il superamento di ciascuna prova d'esame;
- l) le modalità di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove ovvero, se già definito, eventuale calendario completo delle stesse;
- m) l'avviso, per i portatori di handicap, di specificare l'ausilio necessario e gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame;
- n) ogni altra notizia utile.

2. Il bando può contenere in allegato un elenco di indicazioni bibliografiche relative alle materie d'esame, con valore orientativo per i candidati.

3. Il bando determina l'eventuale criterio di assorbimento del titolo di studio superiore rispetto a quello inferiore.

4. Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti per l'ente, per i candidati, per la commissione esaminatrice e per tutti coloro che intervengono nel procedimento selettivo.

5. Ad ogni candidato è richiesto un contributo di ammissione alla procedura selettiva pari a euro 10.

#### Art. 12.

##### Pubblicazione del bando

1. Di ogni procedura selettiva è data pubblicità mediante:

a) affissione del relativo bando per trenta giorni consecutivi all'albo dell'ente che ha avviato la procedura selettiva e, per estratto, all'albo degli enti di cui all'art. 1;

b) pubblicazione del bando per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione;

c) pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell'ente che ha avviato la procedura selettiva;

d) ogni altro eventuale sistema, anche telematico, inteso a garantirne la più ampia diffusione.

2. L'affissione del bando all'albo dell'ente che ha avviato la procedura selettiva deve essere contestuale alla pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione.

#### Art. 13.


##### Termine, proroga, riapertura e revoca della procedura selettiva

1. Il termine tra la pubblicazione del bando e la scadenza del tempo utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva deve essere almeno di trenta giorni.

2. Il dirigente della struttura competente in materia di procedure selettive, di seguito nominata struttura competente, proroga il termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione, ovvero procede alla riapertura del medesimo se, alla data di scadenza, non sia pervenuta alcuna domanda, sia pervenuta un'unica domanda ovvero, se si tratta di concorso, sia pervenuto un numero di domande inferiore o uguale al numero di posti previsti dal bando.

3. Il provvedimento di proroga ovvero di riapertura dei termini è pubblicato con le stesse modalità previste per il bando e deve essere comunicato a tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione nel termine originariamente previsto dal bando. Per i nuovi candidati, tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla scadenza dei nuovi termini fissati nel provvedimento di proroga o di riapertura. Restano valide le istanze presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, all'eventuale integrazione della documentazione.

4. La revoca o la modifica del bando devono essere comunicate a tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva.



*Capo IV*

## AMMISSIONI E ESCLUSIONI

## Art. 14.

*Domanda di partecipazione alla procedura selettiva*

1. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva può essere presentata in forma cartacea o telematica, secondo le modalità stabilite dal bando. Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

2. L'ente non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni afferenti alla procedura selettiva dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

3. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

- a) la procedura selettiva a cui intende partecipare;
- b) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) la residenza e, ove differente, il recapito cui devono essere inviate le comunicazioni relative alla procedura selettiva;
- e) il recapito telefonico;
- f) il possesso della cittadinanza italiana ovvero l'appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione europea;
- g) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, indicando, in caso contrario, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- h) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione. In caso contrario, devono essere specificate le condanne subite o i carichi pendenti;
- i) di non essere stato destituito, dispensato ovvero licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- j) il titolo di studio prescritto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento, dell'istituto o università presso il quale è stato conseguito e della votazione riportata;
- k) il possesso dei requisiti speciali e professionali eventualmente richiesti nel bando;
- l) la posizione nei riguardi dell'obbligo di leva, per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo;
- m) la lingua, italiana o francese, in cui il candidato intende sostenere le prove d'esame;
- n) i titoli che danno luogo a punteggio, nel caso in cui la procedura selettiva si svolga per titoli ed esami o per soli titoli;
- o) i titoli che danno luogo a preferenza;

p) i requisiti previsti per concorrere in qualità di riservatario, qualora il bando preveda tale possibilità;

q) ogni ulteriore indicazione richiesta nel bando.

4. I candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda di partecipazione i tempi aggiuntivi ovvero gli strumenti di ausilio di cui hanno necessità per lo svolgimento delle prove ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e di ogni altra disposizione vigente in materia al momento dell'avvio della procedura selettiva. Alla domanda deve essere allegata apposita certificazione medica.

5. I candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) devono, all'atto di presentazione della domanda di partecipazione, produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente ASL indicando gli strumenti compensativi di cui necessitano e l'eventuale prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle prove la cui ammissibilità è valutata dalla commissione esaminatrice.

6. Il candidato deve, inoltre, allegare alla domanda di partecipazione eventuali documenti e titoli esplicitamente previsti dal bando. Il versamento del contributo di ammissione alla procedura selettiva deve essere effettuato entro la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione e la ricevuta deve essere consegnata dal candidato al momento indicato nel bando, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.

7. L'ente, ai sensi della normativa vigente, si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione.

8. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle suddette dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.


## Art. 15.

*Ammissioni ed esclusioni dei candidati*

1. L'ammissione dei candidati alla procedura selettiva è disposta dal dirigente della struttura competente, previa istruttoria delle domande di partecipazione pervenute.

2. Nel caso in cui dall'istruttoria delle domande di partecipazione risulti che il candidato abbia omissso la dichiarazione di uno o più dei requisiti di cui all'art. 14, comma 3, lettere a), b), c), g), h), i), j) e k), ne viene disposta la non ammissione alla procedura selettiva da parte del dirigente della struttura competente, con specificazione dei relativi motivi di esclusione. La non ammissione è, altresì, disposta in caso di omessa sottoscrizione della domanda, se da presentare in forma cartacea, ovvero nel caso in cui la domanda sia presentata, recapitata o spedita all'ente oltre i termini indicati nel bando.

3. Il dirigente della struttura competente dispone l'ammissione con riserva dei candidati per i quali si rendano necessarie integrazioni delle domande di partecipazione presentate che, a seguito di istruttoria, risultino incomplete o comunque caratterizzate da irregolarità sanabili.



L'elenco dei candidati ammessi con riserva è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente che ha avviato la procedura selettiva e deve indicare, oltre alla specificazione delle integrazioni necessarie, anche il termine perentorio, pari a dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, entro il quale il candidato deve sanare le irregolarità riscontrate, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.

4. Il dirigente della struttura competente dispone l'ammissione sotto condizione dei candidati che all'atto della presentazione della domanda di partecipazione hanno richiesto l'equiparazione o l'equivalenza dei propri titoli accademici o di servizio stranieri ai sensi della normativa vigente.

### Capo V

#### PROVE D'ESAME

#### Art. 16.

#### *Accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana*

1. L'assunzione a tempo indeterminato o determinato presso gli enti di cui all'art. 1 è subordinata al superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato sulla lingua diversa da quella dichiarata dal candidato nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

2. L'accertamento consiste in:

a) una prova orale, per i profili appartenenti alla categoria A, posizione A, e alla categoria B, posizione B1;

b) una prova scritta ed una prova orale, per i profili appartenenti alla categoria B, posizioni B2 e B3, alla categoria C, posizioni C1 e C2, e alla categoria D, nonché per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, d'intesa con il consiglio permanente degli enti locali, determina:

a) i programmi d'esame;

b) la tipologia delle prove scritte e orali;

c) i criteri di valutazione;

d) i casi di esonero, da comprovarsi con idonea documentazione.

4. L'accertamento è superato qualora il candidato riporti in ogni prova, scritta e orale, una votazione di almeno 6/10.

5. L'accertamento conserva validità permanente per tutti gli enti di cui all'art. 1, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria e posizione per cui è stato superato e alle categorie e posizioni inferiori.

6. Il candidato che supera l'accertamento presso uno degli enti di cui all'art. 1 successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve darne comunicazione scritta all'ente presso il quale la procedura stessa è stata avviata. La comunicazione deve pervenire perentoriamente entro il giorno antecedente l'inizio delle prove di accertamento linguistico, al fine di ottenere l'esonero dall'accertamento stesso.

7. I portatori di handicap psichico o sensoriale associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, sono esonerati dalla prova di accertamento linguistico.

8. Sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana coloro che partecipano a procedure selettive richiedenti il titolo di scuola secondaria di primo grado o il proscioglimento dall'obbligo scolastico e che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto presso una scuola secondaria di primo grado della Valle d'Aosta a partire dall'anno scolastico 1996/1997.

9. Sono inoltre esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese coloro che:

a) sono in possesso della certificazione di cui all'art. 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), limitatamente alle categorie o posizioni per l'accesso alle quali è richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università o un titolo di studio inferiore;

b) sono in possesso della certificazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1998, accompagnata dal compimento di uno dei percorsi formativi di cui agli articoli 3, 5 e 6 della legge regionale dell'8 settembre 1999, n. 25 (Disposizioni attuative dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta)), limitatamente alle categorie o posizioni per l'accesso alle quali è richiesta la laurea o la laurea magistrale;

c) sono in possesso dei diplomi DELF (Diplôme d'études en langue française) e DALF (Diplôme approfondi de langue française), come sotto indicato, tenuto conto che il diploma di livello superiore assorbe quello di livello inferiore:

1) DELF A2, per l'accesso ai profili appartenenti alla categoria A, posizione A, e alla categoria B, posizione B1;

2) DELF B1, per l'accesso ai profili appartenenti alla categoria B, posizioni B2 e B3;

3) DELF B2, per l'accesso ai profili appartenenti alla categoria C, posizioni C1 e C2;

4) DALF C1 o DALF C2, per l'accesso ai profili appartenenti alla categoria D, posizione D, e alla qualifica dirigenziale;

d) sono in possesso della certificazione di superamento della prova di accertamento linguistico di cui alla legge regionale dell'8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione).

10. Sono altresì esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana coloro che abbiano superato, anche al di fuori delle procedure selettive, l'accertamento linguistico presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), purché l'accertamento sia stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'art. 1.



11. Quando le prove d'esame relative alla procedura selettiva consistono nella conoscenza specifica di lingue, il candidato non può scegliere la lingua in cui intende svolgere le prove d'esame. In tal caso, deve comunque essere effettuato l'accertamento preliminare della conoscenza delle lingue, italiana e francese.

12. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana può essere effettuato anche al di fuori delle procedure selettive. A tal fine, l'Amministrazione regionale organizza prove di accertamento linguistico. L'Amministrazione regionale assicura adeguata pubblicità alle predette prove mediante le forme ritenute più opportune. L'accertamento superato ai sensi del presente comma conserva validità permanente per gli enti di cui all'art. 1, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria e posizione per cui è stato superato e a quelle inferiori.

13. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia sono sottoposti all'accertamento della conoscenza di entrambe le lingue, francese e italiana, qualora l'assunzione presso uno degli enti di cui all'art. 1 avvenga tramite procedura di avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego che non contempra prove attitudinali o tramite concorso per soli titoli.

Art. 17.

#### *Tipologie delle prove d'esame*

1. Le prove d'esame delle procedure selettive si distinguono in prove scritte, prove pratiche, prove attitudinali, prove motorio-attitudinali o ginnico-sportive e prove orali.

2. Le prove scritte si distinguono a loro volta in:

a) prove scritte teoriche, di carattere espositivo, con le quali il candidato esprime conoscenze, valutazioni astratte e costruzioni di concetti attinenti a una o più materie del programma d'esame;

b) prove scritte teorico-pratiche che prevedono, oltre alle prestazioni richieste nelle prove scritte teoriche, la valutazione e la risoluzione di problemi tecnico-amministrativi correnti, mediante applicazione di nozioni teoriche;

c) prove scritte per test bilanciati, con le quali si accerta la preparazione culturale del candidato sulle diverse materie del programma d'esame attraverso una serie di quesiti da risolvere in un tempo predeterminato. Le prove possono consistere in una serie di quesiti a risposta multipla e predefinita o in una serie di quesiti a risposta sintetica o aperta, cui il candidato deve rispondere per iscritto in modo sistematico e completo. L'espletamento della prova scritta per test bilanciati può avvenire mediante sistemi automatizzati, qualora essa consista in una serie di quesiti a risposta multipla e predefinita. A tal fine, è possibile avvalersi di società specializzate ad ausilio della commissione esaminatrice.

3. Le prove pratiche si basano principalmente sull'analisi e risoluzione di casi che comportano attività esecutive o di progettazione. Esse consistono nella produzione di un risultato concreto anche con l'eventuale predisposizione di elaborati grafici o con l'impiego di tecniche artigianali, ovvero nella realizzazione di un manufatto o nel dar prova delle capacità di operare con un mezzo meccanico particolare o con strumenti informatici o comunque nella dimostrazione del livello di qualificazione o specializzazione fornita in modo pratico.

4. Le prove attitudinali sono dirette a valutare l'attitudine del candidato a svolgere un'attività lavorativa in relazione allo specifico profilo individuato nella procedura selettiva. Il bando disciplina le modalità di svolgimento e di valutazione della prova.

5. Le prove motorio-attitudinali e le prove ginnico-sportive sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e l'attitudine del candidato in relazione al profilo del posto per il quale è avviata la procedura selettiva.

6. Le prove orali accertano, attraverso un colloquio sulle materie oggetto del programma d'esame, il grado di preparazione del candidato e la sua capacità espositiva.

7. La commissione esaminatrice, nella predisposizione delle prove d'esame, deve tener conto del titolo di studio prescritto per la partecipazione alla procedura selettiva.

Art. 18.

#### *Valutazione delle prove d'esame*

1. La valutazione di ogni prova d'esame è espressa in decimi. L'ammissione ad ogni prova successiva è subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata con una votazione minima di 6/10.

2. Prima dell'espletamento delle prove, la commissione esaminatrice approva i criteri per la correzione e la valutazione delle prove al fine di motivare i punteggi da attribuire a ciascun candidato. I criteri possono riguardare indistintamente tutte le prove d'esame o essere differenziati in base alla tipologia delle prove medesime. Definiti i criteri, la commissione esaminatrice è tenuta alla formulazione del voto espresso con formulazione numerica, senza obbligo di redigere un giudizio motivato per ciascun candidato, fatta salva qualsiasi diversa determinazione che in merito essa intenda adottare.

3. Nei casi in cui la prova sia caratterizzata da più quesiti o domande, la commissione, prima dell'espletamento della prova, deve comunicare ai candidati se ai diversi quesiti o domande è attribuito un diverso peso nella valutazione.


4. Qualora la valutazione delle prove d'esame non ottenga il voto unanime da parte di tutti i commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto motivato, che è riportato nel verbale delle operazioni, e al candidato è attribuito il voto risultante dalla media aritmetica dei voti individualmente espressi da ciascun commissario.

Art. 19.

#### *Valutazione dei titoli*

1. Nei casi di procedure selettive per titoli ed esami, la valutazione dei titoli avviene alla conclusione di tutte le prove d'esame, prima dell'identificazione dei candidati risultati idonei.

2. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo di punti quattro secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'allegato A. La valutazione dei titoli è di competenza della commissione esaminatrice, fatto salvo l'eventuale supporto della struttura competente.



3. I titoli, ai fini della valutazione, sono suddivisi in tre categorie:

- a) categoria 1: titoli di studio;
- b) categoria 2: titoli di servizio;
- c) categoria 3: titoli vari.

4. L'allegato A può essere modificato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali.

#### Art. 20.

##### *Calendario delle prove*

1. Il calendario delle prove d'esame può essere indicato nel bando relativo alla procedura selettiva ovvero stabilito dalla commissione esaminatrice. Il candidato non può chiedere alcuna variazione al medesimo.

2. Le modalità di comunicazione del calendario delle prove d'esame sono espressamente indicate nel bando.

3. Ai candidati è garantito un termine di preavviso di almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

4. Le prove d'esame non possono aver luogo nei giorni festivi, né, ai sensi della legge dell'8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane), nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica, nonché, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), nei giorni di festività religiose valdesi.

5. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle procedure selettive si tiene conto delle disposizioni vigenti in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone portatrici di handicap.

6. L'ammissione ad ogni prova d'esame è resa pubblica mediante affissione dell'elenco degli idonei presso la sede dell'ente che ha avviato la procedura selettiva e mediante contestuale pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

#### Art. 21.

##### *Prove scritte. Adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati*

1. L'ente mette a disposizione per lo svolgimento delle prove scritte un locale idoneo, tale da consentire:

- a) la sistemazione adeguata dei posti in modo da impedire la copiatura degli elaborati fra i candidati;
- b) l'agevole sorveglianza della sala da parte dei commissari a ciò preposti. A tal fine, la commissione esaminatrice può essere coadiuvata da dipendenti dell'ente.

2. Prima dell'inizio delle prove scritte, la commissione esaminatrice, alla presenza di tutti i commissari, predispone, sulla base del programma d'esame, tre tracce numerate progressivamente, una delle quali costituisce oggetto della prova. Il testo di ciascuna delle tracce è firmato dal presidente, da ciascun commissario e dal segretario e

chiuso in buste esternamente uguali che sono sigillate e prese in carico, per la custodia, dal segretario. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.

3. Nella riunione preliminare relativa alla predisposizione di ciascuna prova scritta, il segretario mette a disposizione della commissione esaminatrice i fogli destinati alla redazione degli elaborati da parte dei candidati. Tali fogli sono autenticati con il timbro dell'ente e la firma del presidente o del segretario.

4. Nella medesima riunione preliminare sono predisposti:

- a) cartoncini in bianco, per l'indicazione da parte del candidato delle proprie generalità;
- b) buste piccole, per l'inserimento del cartoncino di cui alla lettera a);
- c) buste grandi, per l'inserimento degli elaborati e della busta di cui alla lettera b);
- d) penne biro di uguale colore.

5. Le buste di cui al comma 4 non devono essere autenticate o munite di iscrizioni di alcun genere, salvo il caso in cui nella stessa sede d'esame siano presenti due o più sottocommissioni, e devono essere di materiale non trasparente.

6. In relazione all'impegno richiesto da ciascuna prova scritta, la commissione esaminatrice assegna un tempo di svolgimento non inferiore alle due e non superiore alle otto ore. Qualora la prova consista nella risoluzione di test bilanciati, il tempo può essere inferiore alle due ore e deve essere stabilito dalla commissione esaminatrice in base alla particolare natura della prova e all'importanza che per essa riveste la velocità di esecuzione. Nei casi in cui la velocità di esecuzione è oggetto di valutazione, ai candidati deve esserne data comunicazione prima dello svolgimento della prova.

7. Le tracce di cui al comma 2 devono essere formulate in lingua italiana e in lingua francese nel caso in cui i candidati abbiano prescelto lingue diverse per lo svolgimento delle prove d'esame, salvo che per le prove d'esame volte all'accertamento di specifiche conoscenze linguistiche.


8. I candidati, pena l'esclusione dalle prove selettive, devono svolgere la prova nella lingua scelta nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

9. I candidati accedono nella sede in cui la prova ha luogo previo accertamento dell'identità personale mediante esibizione di un documento legalmente valido o mediante riconoscimento personale da parte della commissione esaminatrice o del segretario.

10. Scaduta l'ora stabilita nella lettera d'invito, il presidente dà atto che i candidati assenti sono dichiarati rinunciatori relativamente alla procedura selettiva e dalla stessa esclusi.

11. Ai candidati è distribuito il seguente materiale:

- a) un congruo numero di fogli, regolarmente timbrati e vidimati dal presidente o dal segretario;
- b) una busta piccola contenente il cartoncino in bianco per l'indicazione delle generalità; e) una busta grande;
- d) una penna biro.



12. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri.

13. L'elaborato deve essere redatto sui fogli timbrati e vidimati, utilizzando la penna biro fornita dalla commissione esaminatrice e non deve contenere segni identificativi del candidato.

14.1 candidati non possono portare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere e possono consultare soltanto i testi e i dizionari autorizzati dalla commissione esaminatrice privi di qualunque annotazione, pena l'esclusione dalla prova selettiva. A tal fine, la commissione verifica, anche a campione, il materiale utilizzato dai candidati.

15. I candidati non possono, altresì, introdurre nella sede d'esame telefoni cellulari e qualsivoglia altra strumentazione atta a consentire la comunicazione con l'esterno, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.

16. Il candidato, prima dell'inizio della prova, scrive sul cartoncino in bianco il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, vi appone la firma e lo chiude nella busta piccola. Inserisce la busta piccola, così sigillata, nella busta grande che, al termine della prova, dopo avervi inserito anche l'elaborato, è chiusa dal candidato stesso e consegnata ad un componente della commissione esaminatrice o al segretario. La busta deve essere priva di qualsiasi indicazione.

17. Un candidato procede al sorteggio della prova oggetto d'esame fra le tre buste predisposte dalla commissione esaminatrice, previa verifica dell'integrità delle stesse. Il segretario procede dapprima all'apertura delle buste non estratte rendendo edotti i candidati del contenuto delle stesse, ovvero mettendole a disposizione di coloro che a fine prova intendano visionarle. Successivamente, il segretario procede all'apertura della busta estratta e dà lettura ai candidati del contenuto della stessa. Sulla prova oggetto d'esame è apposta la firma del candidato che ha provveduto all'estrazione.

18. Completate le predette operazioni, il segretario precisa l'ora in cui ha inizio lo svolgimento della prova e comunica, conseguentemente, l'ora in cui scade il termine massimo assegnato per completarla.

19. La commissione esaminatrice, il segretario e gli eventuali addetti alla vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo. Il presidente e i commissari possono assentarsi alternativamente purché nella sala sia garantita la presenza di almeno due componenti della commissione esaminatrice ovvero di un componente e del segretario o altro addetto alla vigilanza.

20. Il candidato che, su segnalazione di un componente della commissione esaminatrice, del segretario o di un addetto alla vigilanza, contravviene alle disposizioni di cui al presente articolo o che comunque risulta aver copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova, è escluso dalla procedura selettiva. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, lo svolgimento della prova, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La mancata esclusione

all'atto dello svolgimento della prova non preclude che la medesima sia disposta in sede di valutazione o correzione della medesima.

21. Conclusa la prova, il candidato consegna ai commissari o al segretario la busta grande debitamente sigillata contenente l'elaborato e la busta piccola. La commissione esaminatrice non può accettare la consegna di una busta che non sia stata preventivamente chiusa dal candidato stesso.

22. Il penultimo candidato non può allontanarsi dall'aula, dopo aver consegnato il suo elaborato, se non dopo che anche l'ultimo candidato abbia consegnato il proprio. Entrambi possono allontanarsi solo dopo aver assistito alla chiusura del plico contenente le buste con gli elaborati.

23. Le buste grandi sono raggruppate in uno o più plichi, sigillati e firmati sul lembo di chiusura, dai commissari presenti e dal segretario. Alla custodia dei plichi provvede il segretario che ne garantisce anche l'inaccessibilità a terzi.

#### Art. 22.

##### *Valutazione delle prove scritte*

1. La commissione esaminatrice, nel primo giorno in cui si riunisce per provvedere alla correzione delle prove scritte, verifica l'integrità dei plichi sigillati e procede all'apertura degli stessi. Accertata anche l'integrità delle buste ivi contenute, la commissione esaminatrice procede in modo casuale all'apertura delle stesse contrassegnando ognuna con un numero progressivo che è ripetuto su ciascun elaborato e sulla busta piccola che rimane chiusa.

2. La correzione e la valutazione degli elaborati sono effettuate alla presenza di tutta la commissione esaminatrice.

3. Al termine della valutazione di ogni prova, si procede all'identificazione dei candidati i cui elaborati non hanno raggiunto i 6/10 mediante l'apertura delle relative buste piccole. Sul cartoncino riportante le generalità del candidato è annotato il numero progressivo già apposto sulla busta e sugli elaborati. Il nominativo è registrato, in corrispondenza del numero di contrassegno, sull'elenco riepilogativo della prova tenuto dal segretario, in modo che dallo stesso risultino:

a) il numero attribuito agli elaborati;

b) la votazione assegnata agli elaborati;

c) il nome del candidato il cui elaborato risulta insufficiente.

4. L'identificazione dei candidati i cui elaborati risultano sufficienti avviene a conclusione di tutte le prove d'esame e, nel caso di procedura selettiva per titoli ed esami, dopo la valutazione dei titoli. Il segretario provvede ad aggiornare l'elenco di cui al comma 3 che è firmato, alla fine delle operazioni, da tutti i commissari e dal segretario.



## Art. 23.

*Prova pratica. Adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati*

1. Prima dell'inizio della prova pratica, la commissione esaminatrice stabilisce le modalità e i contenuti della prova che deve comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti.

2. A tal fine, la commissione esaminatrice, alla presenza di tutti i commissari, predispone, sulla base del programma d'esame, tre tracce numerate progressivamente, una delle quali costituisce oggetto della prova, salvo quanto previsto dal comma 4. La commissione esaminatrice predispone e verifica, inoltre, le attrezzature o quanto necessario per il regolare svolgimento della prova stessa. Il testo di ciascuna traccia è firmato dal presidente, da ciascun commissario e dal segretario e chiuso in buste esternamente uguali che sono sigillate e prese in carico, per la custodia, dal segretario. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.

3. Le tracce di cui al comma 2 devono essere formulate in lingua italiana e in lingua francese nel caso in cui i candidati abbiano prescelto lingue diverse per lo svolgimento delle prove d'esame, salvo che per le prove d'esame volte all'accertamento di specifiche conoscenze linguistiche.

4. Qualora la prova si articoli su una o più giornate e per ogni giornata siano previsti più turni di candidati da esaminare, la commissione esaminatrice, a garanzia dell'equilibrio della prova e di pari opportunità tra i candidati, predispone, all'inizio di ciascuna giornata d'esame o all'inizio della prima giornata d'esame, un numero di tracce di eguale difficoltà pari al numero di turni previsti, più ulteriori due tracce, in modo tale che anche l'ultimo turno di candidati convocati abbia la possibilità di sorteggiare la prova su un campione di tre.

5. Un candidato procede al sorteggio della prova oggetto d'esame tra le buste predisposte dalla commissione esaminatrice, previa verifica dell'integrità delle stesse.

6. Il segretario, nel caso in cui la prova si espleti su un solo turno, procede dapprima all'apertura delle buste non estratte, rendendo edotti i candidati del contenuto delle stesse, ovvero mettendole a disposizione di coloro che a fine prova intendano visionarle. Successivamente, il segretario procede all'apertura della busta estratta e rinvia la lettura della traccia d'esame al momento dell'espletamento della prova di ogni candidato. Sulla prova oggetto d'esame è apposta la firma del candidato che ha provveduto all'estrazione.

7. Il segretario, nei casi di cui al comma 4, procede all'apertura della busta estratta e rinvia la lettura della traccia d'esame al momento dell'espletamento della prova di ogni candidato. Le buste non estratte, prese in carico per la custodia dal segretario, sono sottoposte di volta in volta ai candidati convocati nei turni successivi per l'estrazione. Per i candidati dell'ultimo turno si applica la procedura di cui al comma 6. Sulla prova oggetto d'esame è apposta la firma del candidato che ha provveduto all'estrazione.

8. Completate le operazioni preliminari, il segretario comunica ai candidati il tempo massimo consentito per l'espletamento della prova e se il tempo di esecuzione della prova costituisce oggetto di valutazione.

9. La commissione esaminatrice, per l'espletamento della prova, mette a disposizione dei concorrenti apparecchiature, materiali e mezzi dello stesso tipo, tali da garantire pari condizioni operative, e può richiedere ai candidati di dotarsi dell'attrezzatura e del vestiario necessari allo svolgimento della stessa.

10. Durante lo svolgimento della prova, la commissione esaminatrice può essere supportata da personale specializzato per eventuali problematiche tecniche o operative.

11. La prova pratica si svolge alla presenza dell'intera commissione esaminatrice.

12.1 candidati sono sottoposti alla prova pratica individualmente, previo accertamento dell'identità personale mediante esibizione di un documento legalmente valido o mediante riconoscimento personale da parte della commissione esaminatrice o del segretario. Ove possibile, la commissione esaminatrice può disporre che più candidati sostengano la prova contemporanea-mente, garantendo l'individualità della prova. Si applica, inoltre, l'art. 21, comma 15.

## Art. 24.

*Valutazione della prova pratica*

1. La commissione esaminatrice assegna la votazione al termine della prova pratica di ciascun candidato, su apposita scheda, dopo che il medesimo si è allontanato e prima dell'ammissione di altro candidato. Alla fine di ciascun turno, su apposito prospetto, sono riportati i nominativi e le votazioni assegnate ai candidati esaminati. Tale prospetto è firmato da tutti i commissari e dal segretario.


2. Nel caso di prova sostenuta da più candidati contemporaneamente, la valutazione è assegnata dopo che si è allontanato l'ultimo candidato.

## Art. 25.

*Prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva. Adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati*

1. La commissione esaminatrice, prima dello svolgimento della prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva, stabilisce le modalità e i contenuti della stessa, se non già previsti dal bando o stabiliti nella prima riunione, nonché eventuali ulteriori criteri necessari alla sua valutazione e predispone la traccia oggetto della prova.

2. La prova è identica anche quando si svolge su più giornate. La commissione esaminatrice, prima dello svolgimento della prova, comunica a tutti i candidati ammessi le modalità di svolgimento, salvo che le stesse non siano già state definite dal bando, ivi compreso il tempo massimo consentito per l'espletamento della prova e se il tempo di esecuzione della prova costituisce oggetto di valutazione.



3. I candidati sono sottoposti alla prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva individualmente, previo accertamento dell'identità personale mediante esibizione di un documento legalmente valido o mediante riconoscimento personale da parte della commissione esaminatrice o del segretario. Ove possibile, la commissione esaminatrice dispone che più candidati sostengano la prova contemporaneamente, garantendo l'individualità della prova.

4. Sulla base di quanto previsto dal bando relativo alla procedura selettiva, i candidati convocati devono produrre la prescritta certificazione medica, pena la non ammissione alla prova e la decadenza dalla procedura selettiva. La commissione esaminatrice provvede ad effettuare il controllo di tale certificazione prima dello svolgimento della prova.

5. La commissione esaminatrice, nel caso lo ritenga opportuno, mette a disposizione dei candidati il materiale necessario per l'espletamento della prova; può inoltre richiedere ai candidati di dotarsi dell'attrezzatura e dell'abbigliamento necessario allo svolgimento della stessa. Si applica, inoltre, l'art. 21, comma 15.

6. La prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva si svolge alla presenza dell'intera commissione esaminatrice.

#### Art. 26.

##### *Valutazione della prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva*

1. La commissione esaminatrice assegna le votazioni al termine della prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva di ciascun candidato, su apposita scheda, dopo che il medesimo si è allontanato e prima dell'ammissione di altro candidato. Nel caso di prova sostenuta da più candidati, la valutazione è assegnata dopo che si è allontanato l'ultimo candidato. Alla fine di ciascun turno, su apposito prospetto, sono riportati i nominativi e le votazioni assegnate ai candidati esaminati. Tale prospetto è firmato da tutti i commissari e dal segretario.

2. La prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva si considera superata ove il candidato abbia ottenuto una votazione non inferiore a 6/10 o un giudizio di idoneità.

#### Art. 27.

##### *Prova orale. Adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati*

1. La prova orale è pubblica ad eccezione:

a) della valutazione della medesima;

b) del proprio turno di convocazione, per i candidati sottoposti alla prova d'esame.

2. Prima dell'inizio della prova orale, la commissione esaminatrice formula i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame. A garanzia dell'equilibrio della prova e della parità di opportunità tra i candidati, nel caso in cui la prova sia effettuata su più turni di convocazione, indipendentemente dal numero di giornate, la commissione esaminatrice predispone, prima del primo turno di candidati sottoposto alla prova d'esame, tanti gruppi di domande, di pari difficoltà, quanti sono i

turni di candidati convocati più ulteriori due gruppi di domande, al fine di consentire ai candidati dell'ultimo turno di sorteggiare la prova su un campione di tre.

3. I quesiti da porre ai candidati devono essere formulati in lingua italiana e in lingua francese nel caso in cui i candidati abbiano prescelto lingue diverse per lo svolgimento delle prove d'esame, salvo che per le prove d'esame volte all'accertamento di specifiche conoscenze linguistiche.

4. La prova orale si svolge alla presenza dell'intera commissione esaminatrice.

5. Per ogni turno di convocazione, i candidati che devono ancora sostenere la prova orale attendono in una sala adiacente a quella in cui è riunita la commissione esaminatrice senza possibilità di comunicazione con l'esterno o con i candidati che abbiano già terminato la prova stessa. Si applica, inoltre, l'art. 21, comma 15.

#### Art. 28.

##### *Valutazione della prova orale*

1. La commissione esaminatrice assegna le votazioni al termine della prova orale di ciascun candidato, dopo che il medesimo si è allontanato e prima dell'ammissione di altro candidato. Alla fine di ciascun turno, le votazioni assegnate ai singoli candidati sono riportate su apposito prospetto firmato da tutti i commissari e dal segretario.

#### Art. 29.

##### *Processo verbale delle operazioni d'esame*

1. Di tutte le operazioni d'esame e delle decisioni prese dalla commissione esaminatrice si redige un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

#### Capo VI

##### GRADUATORIA

#### Art. 30.

##### *Approvazione degli atti concorsuali*

1. Al termine della procedura selettiva, gli atti e la graduatoria ufficiosa sono rimessi dal presidente della commissione alla struttura competente per l'approvazione della graduatoria finale.

2. Qualora, durante la fase istruttoria dell'approvazione della graduatoria, emergano errori materiali, ad essi si pone rimedio d'ufficio, in sede di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria, riformulando, se del caso, la graduatoria di merito.

3. Ove l'irregolarità risulti conseguente a violazioni di norme di legge o di regolamento o di prescrizioni contenute nel bando, oppure sia rilevata palese incongruenza o contraddittorietà nelle operazioni svolte, gli atti sono rinviati al presidente della commissione esaminatrice con invito a riconvocare la commissione esaminatrice entro dieci giorni, per procedere, sulla base delle indicazioni, all'eliminazione dei vizi rilevati e alla conseguente riformulazione della graduatoria di merito.



4. Nel caso in cui il presidente non provveda alla convocazione della commissione esaminatrice o la stessa non possa riunirsi per mancanza del numero legale oppure, se riunita, non provveda all'eliminazione dei vizi rilevati, si procede, con atto formale, alla dichiarazione di non approvazione dei verbali, all'annullamento delle fasi del procedimento selettivo viziato e alla nomina di una nuova commissione esaminatrice che ripeta le operazioni consuetudinarie iniziando da quella dichiarata irregolare.

#### Art. 31.

##### *Graduatoria*

1. Il punteggio finale, utile alla stesura della graduatoria, è dato dalla somma delle valutazioni ottenute dai candidati in ciascuna prova d'esame, con esclusione dell'accertamento linguistico preliminare.

2. In caso di procedura selettiva per titoli ed esami, al punteggio finale di cui al comma 1 è aggiunto il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

3. Ai fini della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito, o di merito e di titoli, i titoli di preferenza sono:

- a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
- b) i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
- c) i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m) i genitori e i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- n) i genitori e i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori e i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- q) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- r) gli invalidi ed i mutilati civili;
- s) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

4. In armonia con quanto previsto dall'art. 38, comma terzo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), a parità di merito, di merito e di titoli, o di titoli di preferenza di cui al comma 3, sono preferiti:

a) i residenti in Valle d'Aosta dalla nascita, gli emigrati valdostani e i figli degli emigrati valdostani;

b) i residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni.

5. Ad ulteriore parità di merito, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

6. Il dirigente della struttura competente, con proprio atto, approva la graduatoria di merito, che è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e nel Bollettino ufficiale della Regione. La graduatoria è, inoltre, affissa all'albo dell'ente che ha avviato la procedura selettiva per quindici giorni consecutivi.

7. Entro il termine di validità della graduatoria, l'ente che ha avviato la procedura selettiva si riserva la facoltà di utilizzarla sia per l'eventuale copertura di posti che si rendessero successivamente vacanti e disponibili, sia per le assunzioni a tempo determinato nell'ambito degli organici dello stesso ente o di altro ente nei casi delle convenzioni di cui all'art. 6.

8. Qualora i posti per i quali è avviato il concorso siano più di uno, la posizione in graduatoria dà diritto al candidato di scegliere il posto.

9. Le graduatorie delle procedure selettive sono utilizzate anche per la copertura di posti a tempo parziale. Qualora sia necessario ricoprire un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno attingendo dalla stessa graduatoria sulla base della quale sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato a tempo parziale, i dipendenti già assunti a tempo indeterminato e parziale mantengono il diritto di precedenza per l'assunzione a tempo pieno rispetto agli idonei inseriti in graduatoria in posizioni successive.

#### Art. 32.

##### *Decadenza dalla graduatoria*

1. I candidati chiamati per una assunzione a tempo indeterminato sono invitati, nel termine di trenta giorni, prorogabili di ulteriori trenta giorni per giustificati motivi, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

2. In caso di mancato rispetto del termine indicato al comma 1, o di mancanza dei requisiti prescritti, il dirigente della struttura competente in materia di assunzioni del personale dispone, con proprio provvedimento, la decadenza del candidato dalla graduatoria.



## Art. 33.

*Categorie riservatarie*

1. Gli enti di cui all'art. 1 sono tenuti al rispetto della riserva di posti di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

## Art. 34.

*Posti riservati al personale interno*

1. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, della legge regionale n. 22/2010, gli enti di cui all'art. 1 possono destinare al personale interno una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.

2. Per personale interno si intende il dipendente assunto a tempo indeterminato presso l'ente che ha bandito il concorso, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno o in possesso dei seguenti requisiti di anzianità professionale:

a) per l'accesso alla categoria D, posizione D: titolarità nella categoria C, posizione C2, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato o titolarità nella categoria C, posizione C1, con almeno sette anni di servizio effettivamente prestato;

b) per l'accesso alla categoria C, posizione C2: titolarità nella categoria C, posizione C1, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato o titolarità nella categoria B, posizione B2 o B3, con almeno sette anni di servizio effettivamente prestato;

c) per l'accesso alla categoria C, posizione C1: titolarità nella categoria B, posizione B2 o B3, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato;

d) per l'accesso alla categoria B, posizione B3: titolarità nella categoria B, posizione B2, con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato o titolarità nella categoria B, posizione B1, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato o titolarità nella categoria A, posizione A, con almeno sette anni di servizio effettivamente prestato;

e) per l'accesso alla categoria B, posizione B2: titolarità nella categoria B, posizioni B1, con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato o titolarità nella categoria A, posizione A, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato;

f) per l'accesso alla categoria B, posizione B1: titolarità nella categoria A, posizione A, con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato.

3. La riserva di posti non opera nel caso in cui il concorso è stato bandito per la copertura di un solo posto.

4. Ai fini dell'applicazione della riserva, è stilata una apposita graduatoria dei riservatari. Tale graduatoria è formata dal punteggio conseguito nel concorso, ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2, cui si aggiunge un punto in caso di valutazione positiva conseguita dal candidato per almeno tre anni nell'ultimo triennio.

5. Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio, si applicano i titoli di preferenza di cui all'art. 31, commi 3, 4 e 5.

6. La graduatoria dei riservatari opera solo per la copertura dei posti riservati messi a concorso e non per l'utilizzo di posti che si rendessero successivamente disponibili.

7. Il personale interno è inserito anche nella graduatoria generale con il punteggio conseguito nel concorso ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2.

8. La copertura dei posti riservati non assegnati ai riservatari è effettuata mediante lo scorrimento della graduatoria generale.

*Capo VII*

## COMMISSIONI ESAMINATRICI

## Art. 35.

*Commissioni esaminatrici*

1. Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive sono nominate con provvedimento del dirigente della struttura competente.

2. Le commissioni esaminatrici si dividono in:

a) commissioni per l'accertamento linguistico;

b) commissioni per le prove d'esame.

## Art. 36.

*Composizione delle commissioni esaminatrici*


1. La commissione per l'accertamento linguistico è composta da due o più docenti di lingua, avuto riguardo al numero dei candidati ammessi alla prova di accertamento linguistico, e da un componente con funzioni di presidente scelto di preferenza tra dirigenti o dipendenti di categoria non inferiore alla categoria D, appartenenti ad uno degli enti di cui all'art. 1.

2. La commissione per le prove d'esame è composta da tecnici esperti nelle materie oggetto d'esame, scelti di preferenza tra dirigenti e funzionari di pubbliche amministrazioni, docenti universitari, ricercatori, insegnanti e liberi professionisti, in un numero non inferiore a tre, di cui uno con funzioni di presidente. Almeno i due terzi della commissione devono essere esterni rispetto all'ente che bandisce la procedura selettiva.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il presidente e i componenti delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che sia stato titolare, durante il servizio attivo, di qualifica uguale o superiore a quella richiesta per far parte delle commissioni stesse. L'utilizzazione di tale personale non è consentita se il rapporto di servizio è stato risolto per licenziamento dall'impiego.

4. La commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiunti nei casi in cui si richieda la valutazione della conoscenza di lingue straniere o di materie nelle quali nessuno dei membri della commissione esaminatrice ha una preparazione specifica. I membri aggiunti partecipano esclusivamente alle operazioni per le quali è richiesto il loro intervento.

5. La commissione esaminatrice è supportata, per quanto attiene l'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento e per gli aspetti organizzativi, dal dirigente della struttura competente.



6. La commissione esaminatrice è coadiuvata da un dipendente dell'ente che ha avviato la procedura selettiva, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla categoria non inferiore alla C, posizione C2, con funzioni di segretario verbalizzante. Il segretario non ha diritto di voto.

7. La commissione esaminatrice può essere supportata da addetti alla vigilanza, scelti di norma tra i dipendenti dell'ente che ha avviato la procedura selettiva, per l'espletamento delle prove d'esame.

8. Nella costituzione della commissione esaminatrice di norma deve essere rispettato il criterio delle pari opportunità tra donne e uomini, ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 22/2010.

9. Non possono far parte della commissione esaminatrice o svolgere le funzioni di segretario della stessa coloro che si trovano in situazione di incompatibilità con i candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile e coloro che hanno con gli stessi un rapporto di parentela o di affinità entro il quarto grado. Esplicita dichiarazione deve essere sottoscritta, in tal senso, dai componenti della commissione esaminatrice e dal segretario in occasione della prima seduta, ovvero subito dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati. La dichiarazione si intende resa e sottoscritta anche attraverso la sottoscrizione del verbale nel quale la circostanza sia stata riportata.

10. La composizione della commissione esaminatrice rimane inalterata durante tutto lo svolgimento della procedura selettiva, fatti salvi i casi di decesso, incompatibilità o impedimento sopravvenuti. In tali casi, si provvede alla sostituzione immediata del membro cessato.

11. Le commissioni per le prove d'esame e per l'accertamento linguistico possono essere integrate da un numero di componenti tale da permettere la suddivisione in sottocommissioni che, restando unico il presidente, siano costituite ciascuna secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2 ed integrate da un segretario aggiunto.

12. La suddivisione in sottocommissioni è possibile quando il numero dei candidati ammessi alla procedura selettiva supera le trecento unità o qualora ci siano motivi presupposti.

13. Nel caso di partecipazione alla procedura selettiva di soggetti portatori di handicap, è consentita la presenza di uno specialista, con funzione di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, individuato dall'ente.

#### Art. 37.

##### *Insedimento della commissione esaminatrice*

1. La commissione esaminatrice si insedia alla data fissata dal segretario verbalizzante, precedentemente concordata con tutti i componenti la commissione stessa.

2. Nella seduta di insediamento, la commissione esaminatrice:

a) esamina gli atti preliminari della procedura selettiva;

b) prende cognizione delle generalità dei candidati ammessi, ai soli fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità, se l'elenco dei candidati non è già stato trasmesso contestualmente alla lettera di convocazione;

c) determina i criteri di valutazione delle prove, anche attraverso la predisposizione di apposite griglie;

d) qualora sia previsto l'intervento di una società specializzata per lo svolgimento della preselezione o di altra prova d'esame, indica al soggetto incaricato le materie e gli argomenti da trattare, concordando con esso il numero dei quesiti, il tempo di risoluzione e le regole di valutazione;

e) stabilisce il calendario delle prove d'esame, qualora lo stesso non sia già stato definito in precedenza;

f) prende atto dei criteri di valutazione dei titoli di studio e di servizio e stabilisce il punteggio da attribuire ai titoli vari, nel limite del punteggio massimo attribuibile, qualora la procedura selettiva sia per titoli ed esami o per soli titoli.

#### Art. 38.

##### *Compensi ai componenti le commissioni*

1. Ai sensi dell'art. 41, comma 6, della legge regionale n. 22/2010, ai componenti delle commissioni esaminatrici esterni all'ente che ha avviato la procedura selettiva o agli enti coinvolti nelle procedure selettive uniche è corrisposto un compenso, determinato con deliberazione del competente organo di direzione politico-amministrativa in misura non superiore a quella massima stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale definisce i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici delle procedure selettive tenendo conto dei seguenti criteri:


a) un compenso base in relazione alla categoria e posizione dei posti da ricoprire;

b) un compenso a candidato correlato alla categoria e posizione dei posti da ricoprire e al numero di candidati esaminati per ciascuna prova d'esame.

3. Al presidente della commissione esaminatrice spetta un compenso aumentato del 20 per cento rispetto a quello spettante ai restanti componenti delle commissioni.

4. Quando ne ricorrono le condizioni, ai componenti delle commissioni esaminatrici compete, in aggiunta ai compensi stabiliti, il rimborso delle spese vive documentate e il rimborso chilometrico.

5. Ai componenti dimissionari e subentranti competono i compensi base in misura proporzionale rispetto alle giornate di effettiva partecipazione al lavoro della commissione.



TITOLO II  
ACCESSO ALLA QUALIFICA DIRIGENZIALE

Capo I  
MODALITÀ DI ACCESSO

Art. 39.

*Accesso alla qualifica unica dirigenziale*

1. L'accesso alla qualifica unica dirigenziale avviene con procedura selettiva per esami cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 22/2010.

2. La procedura selettiva consiste in almeno due prove scritte, di cui una di carattere teorico-pratico, e in una prova orale, previo accertamento della lingua italiana o francese, secondo le modalità di cui all'art. 16.

3. La valutazione è espressa in decimi. L'ammissione ad ogni prova successiva è subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata se i candidati riportano una votazione minima di 7/10. Il punteggio finale è dato dalla somma delle votazioni conseguite nelle prove scritte e nella prova orale.

4. A parità di merito, trovano applicazione le disposizioni in materia di preferenza di cui all'art. 31, commi 3, 4 e 5.

5. Il personale esterno agli enti di cui all'art. 1 destinatario di incarichi dirigenziali è sottoposto all'accertamento della conoscenza della lingua francese, secondo le modalità di cui all'art. 16, prima della sottoscrizione del contratto di lavoro.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, si applicano le disposizioni contenute nel titolo I, in quanto compatibili.

TITOLO III  
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Capo I  
PROCEDURE SELETTIVE UNICHE PER IL COMPARTO

Art. 40.

*Procedure selettive uniche per assunzioni a tempo indeterminato*

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 41, comma 5, della legge regionale n. 22/2010, l'Amministrazione regionale, per la copertura di più posti disponibili nei diversi enti di cui all'art. 1, può bandire procedure selettive uniche.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, gli enti di cui all'art. 1, ad esclusione dell'Amministrazione regionale, comunicano alla struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno di risorse umane i dati per l'avvio delle procedure selettive uniche, sulla base dell'aggiornamento annuale del piano di programmazio-

ne del fabbisogno del personale, specificando la categoria, la posizione e il profilo dei posti da ricoprire e la riserva di posti destinata alla categoria riservataria di cui all'art. 33.

3. L'Amministrazione regionale, acquisite le richieste, procede all'indizione di una o più procedure selettive, accorpando i posti individuati dagli enti, avuto riguardo alle competenze professionali richieste e stabilendo se le stesse siano da espletarsi per esami o per titoli ed esami.

4. L'Amministrazione regionale gestisce l'intera procedura selettiva con le modalità disciplinate dal presente regolamento e approva le relative graduatorie, comunicando inoltre agli enti coinvolti i nominativi dei candidati aventi diritto all'assunzione. Le graduatorie approvate sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale e nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. Per ogni procedura selettiva unica, il bando indica gli enti di assegnazione per ogni posto da ricoprire.

6. Al termine della procedura selettiva unica sono stilate tante graduatorie generali degli idonei quanti sono gli enti coinvolti nella procedura.

7. Il candidato è collocato esclusivamente nelle graduatorie degli enti per i quali ha fatto espressa richiesta di assegnazione all'atto di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva unica.

8. Il candidato risultato vincitore in più graduatorie generali ha diritto di scegliere l'ente e il posto presso il quale essere assunto. Una volta effettuata la scelta, lo stesso decade dalle altre graduatorie generali in cui risulta collocato.

9. Non è ammessa l'utilizzazione di graduatorie di altri enti per le assunzioni a tempo indeterminato, salvo che si tratti di graduatorie esitate da procedure selettive uniche espletate ai sensi del presente articolo e per la sola copertura di posti che l'ente interessato abbia previamente individuato nei propri atti di programmazione del fabbisogno di risorse umane. In tali casi, la rinuncia all'assunzione non determina conseguenze sulla collocazione nella graduatoria.

10. Nei casi di cui al comma 9, l'assunzione è proposta al candidato avente il punteggio, di cui all'art. 31, commi 1 e 2, più elevato, prese in considerazione tutte le graduatorie della procedura selettiva unica.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili.

Capo II  
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 41.

*Disposizioni particolari per le popolazioni di lingua tedesca*

1. I comuni individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), in applicazione dell'art. 40-bis dello statuto speciale, possono prevedere di inserire nei bandi relativi a procedure selettive una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua tedesca.



## Art. 42.

*Disposizioni particolari per il personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta e per il personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.*

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, se compatibili, alle procedure selettive per l'assunzione negli organici del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

## TITOLO IV

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Capo I

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 43.

*Disposizioni transitorie*

1. Le procedure selettive i cui bandi siano già stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono portate a termine sulla base delle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione dei relativi bandi.

2. L'accertamento della conoscenza della lingua francese e italiana superato presso l'Amministrazione regionale o uno degli enti di cui all'art. 1 valido alla data di entrata in vigore del presente regolamento conserva validità permanente nell'ambito del comparto unico della Valle d'Aosta e presso l'Università della Valle d'Aosta/ Université de la Vallée d'Aoste in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato superato e a quelle inferiori.

## Art. 44.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti regionali:

- a) 11 dicembre 1996, n. 6;
- b) 28 aprile 1998, n. 4;
- c) 27 giugno 2001, n. 2;
- d) 17 gennaio 2008, n. 1.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 12 febbraio 2013.

ROLLANDIN

(Omissis)

13R00257

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 5.

**Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 11 del 12 marzo 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazioni all'art. 1*


1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), è sostituito dal seguente:

«1. In conformità agli articoli 2, comma primo, lettera t), 3, comma primo, lettera a), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e alla normativa europea e statale vigente, con particolare riferimento a quella in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, la presente legge disciplina i principi che regolano l'esercizio dell'attività commerciale nel territorio regionale.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 12/1999, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Fatta eccezione per l'attività di commercio su area pubblica, l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di nuovi esercizi commerciali sul territorio regionale non sono soggetti a contingenti numerici, a limiti territoriali, a vincoli merceologici o di qualsiasi altra natura, e possono essere vietati o limitati esclusivamente quando siano in contrasto con la normativa in materia di tutela della salute, dei lavoratori, dei beni culturali, del territorio e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, con particolare riferimento alla tutela e allo sviluppo equilibrato dello spazio vitale urbano e alla necessità di uno sviluppo organico e controllato del territorio e del traffico, secondo quanto stabilito dal piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP), dalla normativa regionale in materia di governo del territorio e dagli indirizzi regionali volti a promuovere e a mantenere un mercato distributivo aperto per la tutela della collettività dei consumatori.»

3. L'alinea del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 12/1999 è sostituito dal seguente: «La presente legge persegue le seguenti finalità:».



## Art. 2.

*Inserimento dell'art. 1-bis*

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 12/1999 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Indirizzi regionali sulla rete distributiva*).

— 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione e sentite le associazioni delle imprese esercenti il commercio maggiormente rappresentative in ambito regionale, definisce gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1-bis, per la determinazione, sulla base di criteri e parametri oggettivi e nell'osservanza dei vincoli di cui al medesimo articolo, degli obiettivi di equilibrio della rete distributiva in rapporto alle diverse categorie e alla dimensione degli esercizi, con particolare riguardo alle grandi strutture di vendita, tenuto conto della specificità dei singoli territori e dell'interesse dei consumatori alla qualità, alla varietà, all'accessibilità e alla convenienza dell'offerta.».

## Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 3*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 12/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali*). — 1. Non possono esercitare l'attività commerciale coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), del decreto legislativo n. 59/2010, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

5. Oltre a quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 4, l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a coloro che siano in possesso, alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), o della domanda per il rilascio

dell'autorizzazione, anche di uno dei requisiti professionali elencati dall'art. 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59/2010.

6. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dallo sportello unico al quale è presentata la SCIA o la domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale.».

## Art. 4.

*Inserimento dell'art. 3-bis*

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 12/1999 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Orari*). — 1. Fatta eccezione per l'attività di commercio su area pubblica, le attività commerciali di cui alla presente legge sono svolte senza il rispetto di orari di apertura o di chiusura e senza obblighi di chiusura domenicale e festiva o della mezza giornata infrasettimanale.».

## Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 4*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 12/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Esercizi di vicinato, spacci interni, apparecchi automatici, commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione e vendite presso il domicilio dei consumatori*). — 1. Sono soggette a SCIA da presentare allo sportello unico competente per territorio, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011), le seguenti attività:

a) l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato;

b) la vendita di prodotti a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi purché effettuate in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via;


c) la vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici;

d) il commercio elettronico o la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;

e) la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori.

2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA, lo sportello unico competente per territorio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, procedendo, se del caso, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge regionale n. 19/2007.

3. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella SCIA, è comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio, che provvede con le modalità di cui al comma 2.».



## Art. 6.

*Inserimento dell'art. 4-bis*

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 12/1999 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Cessazione e sospensione dell'attività).

— 1. L'esercizio di una delle attività commerciali di cui all'art. 4 senza aver presentato la SCIA comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 11-ter, comma 1, la cessazione dell'attività medesima disposta con provvedimento dello sportello unico competente per territorio.

2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto a una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, lo sportello unico competente per territorio assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale l'attività è sospesa fino ad un massimo di sessanta giorni. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni di legge, lo sportello unico competente per territorio dispone la cessazione dell'attività.»

## Art. 7.

*Sostituzione dell'art. 5*

1. L'art. 5 della legge regionale n. 12/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Medie e grandi strutture di vendita). —

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media o grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata, nel rispetto delle determinazioni assunte nel piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG) e degli indirizzi di cui all'art. 1-bis, dallo sportello unico competente per territorio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 12/2011.

2. I centri commerciali sono soggetti cumulativamente:

a) ad autorizzazione per il centro in quanto tale, richiesta dal promotore dello stesso o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che danno vita al centro medesimo;

b) ad autorizzazione o SCIA, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro.

3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere rilasciate alle medie e grandi strutture di vendita ubicate nei territori dei comuni che non hanno provveduto all'adeguamento del PRG al PTP ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

4. Limitatamente alle strutture con superficie di vendita complessiva superiore a 1.500 metri quadrati, l'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata al parere della struttura regionale competente in materia di commercio, rilasciato entro "trenta giorni dalla richiesta e attestante la conformità agli indirizzi di cui all'art. 1-bis. Decorso inutilmente il predetto termine, il parere si intende favorevolmente espresso.»

## Art. 8.

*Modificazione all'art. 6*

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/1999 le parole: «di cui all'art. 2, comma 1, lettera b),» sono soppresse.

## Art. 9.

*Sostituzione dell'art. 7*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 12/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Compatibilità territoriale delle medie e grandi strutture di vendita). — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, le medie e le grandi strutture di vendita sono ubicate negli ambiti territoriali indicati, con riferimento ai servizi del commercio, all'art. 23, comma 3, delle norme di attuazione del PTP.

2. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 possono essere motivatamente modificati in sede di formazione degli accordi di programma di cui al comma 3 o in sede di pianificazione di settore ai sensi dell'art. 23, comma 4, delle norme di attuazione del PTP.

3. L'ubicazione alla scala urbanistica delle strutture di vendita di cui al comma 1 non previste dagli strumenti urbanistici comunali è definita dalla Regione, d'intesa con i comuni interessati e sentite le associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, mediante accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 11/1998, in coerenza con gli indirizzi di cui all'art. 23, comma 5, lettere a), b) ed e), delle norme di attuazione del PTP.»

## Art. 10.

*Modificazioni all'art. 8*

1. All'art. 8 della legge regionale n. 12/1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di maggiori dimensioni, sulla base della classificazione stabilita ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a)» sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: «delle medie strutture di vendita diverse da quelle richiamate al comma 1 e» sono soppresse;


c) al comma 2-quater, le parole: «di maggiori dimensioni» sono soppresse.

## Art. 11.

*Modificazione all'art. 9*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/1999, è inserito il seguente:

«2-bis. In attuazione dei principi previsti dall'art. 1, comma 1-bis, nei centri storici sono vietate l'apertura e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita.»



## Art. 12.

*Inserimento dell'art. 1-ter*

1. Dopo l'art. 11-*bis* della legge regionale n. 12/1999 è inserito il seguente:

«Art. 11-*ter* (Sanzioni amministrative). — 1. Chiunque eserciti una delle attività commerciali di cui all'art. 4, comma 1, senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.

2. Chiunque eserciti una delle attività commerciali di cui all'art. 4, comma 1, in violazione dell'art. 4, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.

3. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate.

4. All'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo provvede il Comune. All'applicazione delle relative sanzioni provvede lo sportello unico competente per territorio, secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni.»

## Art. 13.

*Modificazione dell'art. 12*

1. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 12/1999, è sostituito dal seguente:

«3. Per i centri polifunzionali, la Regione o i Comuni, secondo le rispettive competenze, possono prevedere l'esenzione da tributi locali e regionali.»

## Art. 14.

*Modificazioni all'art. 15*

1. All'art. 15 della legge regionale n. 12/1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «al Comune» sono sostituite dalle seguenti: «allo sportello unico del comune»;

b) alla lettera e) del comma 3,1 e parole: «comunicazione di trasferimento» sono sostituite dalle seguenti «SCIA relativa al trasferimento»;

c) al comma 5, le parole: «al Comune» sono sostituite dalle seguenti: «allo sportello unico del comune».

## Art. 15.

*Modificazione all'art. 16*

1. Al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 12/1999, le parole: «al Comune» sono sostituite dalle seguenti: «allo sportello unico del comune».

## Art. 16.

*Inserimento dell'art. 18-bis*

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 12/1999, è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis* (Rinvio). — 1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, ogni altro aspetto, anche di carattere procedimentale, relativo all'esercizio delle attività commerciali di cui alla presente legge.»

## Art. 17.

*Disposizione di coordinamento*

1. L'acronimo: «PRGC» ovunque ricorra nella legge regionale n. 12/1999 è sostituito dal seguente: «PRG».

## Art. 18.

*Disposizioni transitorie*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-*bis*, 3, 4, 4-*bis*, 5, 9 e 11-*ter* della legge regionale n. 12/1999, come modificati, sostituiti o inseriti dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

## Art. 19.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art. 9 e gli articoli 2, 10, 11 e 11-*bis* della legge regionale n. 12/1999.

2. Sono, inoltre, abrogati:

a) l'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 36;

b) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6.

## Art. 20.

*Dichiarazione d'urgenza*


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 25 febbraio 2013.

ROLLANDIN

(Omissis)

13R00256



**REGIONE PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2013, n. 9.

**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015.**

*(Pubblicata nel supp. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 9 maggio 2013)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Stato di previsione dell'entrata*

1. Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A è approvato in 18.943.682.667,15 euro in termini di competenza e in 24.655.836.788,65 euro in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2013.

Art. 2.

*Stato di previsione della spesa*

1. Il totale generale delle spese di cui all'allegato A è approvato in 18.943.682.667,15 euro in termini di competenza ed in 24.655.836.788,65 euro in termini di cassa.

2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2013.

3. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2013.

4. Sono approvate, in sede di coordinamento tra la presente legge e la legge regionale finanziaria per l'anno 2013, le modifiche all'allegato A della legge finanziaria per l'anno 2013.

Art. 3.

*Indebitamento*

1. Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di investimento di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2013, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui o ad emettere prestiti obbligazionari per un importo pari a 300.000.000,00 euro, nel rispetto dei limiti posti dal comma 2, art. 8, della legge n. 183/2011.

2. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui o delle obbligazioni emesse di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilità delle unità previsionali di base (UPB) DB09041, DB09042 e DB09043 del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015.

Art. 4.

*Quadro generale riassuntivo*

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2013 con i prospetti di cui all'art. 17 della legge regionale dell'11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (Allegato A).

Art. 5.

*Spese obbligatorie e d'ordine*

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge regionale n. 7/2001, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 6.

*Garanzie prestate dalla Regione*

1. È approvato, ai sensi dell'art. 10, comma 13 della legge regionale n. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 7.

*Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari*

1. È approvato il fondo di cui alla UPB DB08022 per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

2. Sono approvati i fondi di cui alla UPB DB09011 e alla UPB DB09012 per il cofinanziamento dei programmi comunitari.

3. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.

Art. 8.

*Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati*

1. Sono approvati i fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati di cui alle UPB DB09011 e DB09012.

2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, dispone il prelievo dai fondi di riserva di cui al comma 1 delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reinscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.



## Art. 9.

*Fondi speciali*

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 della legge regionale n. 7/2001, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2012 dei seguenti fondi:

a) «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali», individuato nella UPB DB09011;

b) «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo», individuato nella UPB DB09012.

2. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.

## Art. 10.

*Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa*

1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'art. 20 della legge regionale n. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2013 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in 370.000.000,00 euro ed è iscritto nella UPB DB09011.

2. Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.

## Art. 11.

*Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012*

1. Il disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012, pari a euro 466.615.634,77 è riassorbito nel triennio 2013-2015 secondo la seguente sequenza temporale: anno 2013: 0,00 euro; anno 2014: 404.000.000,00 euro; anno 2015: 62.615.635,00 euro.

2. L'assorbimento del disavanzo è riportato nell'allegato B della presente legge.

## Art. 12.

*Variazioni compensative*

1. Per l'anno finanziario 2013 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:

a) siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;

b) occorra spostare i capitoli tra le diverse UPB per una migliore definizione delle stesse, così come previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 7/2001.

2. La Giunta può effettuare, con un provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le spese in annualità ed a pagamento differito, per quelle direttamente regolate dalla legge e per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria; queste ultime potranno essere oggetto di variazioni compensative, con un provvedimento amministrativo della Giunta regionale, solo fra capitoli di spesa obbligatoria all'interno della stessa UPB.

3. La Giunta è autorizzata ad effettuare variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra UPB strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto.

## Art. 13.

*Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

## Art. 14.

*Bilancio pluriennale*

1. È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015, allegato alla presente legge (Allegato B).

## Art. 15.

*Nota informativa strumenti finanziari derivati*

1. È approvato l'allegato C, denominato «Nota informativa operazioni di finanza derivata (swap)», ai sensi dell'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituito dall'art. 3, comma 1 della legge n. 203/2008.

## Art. 16.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 7 maggio 2013

COTA

(Omissis)

13R00280



LEGGE REGIONALE 21 maggio 2013, n. 10.

**Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione sociosanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte n. 21 del 23 maggio 2013)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione sociosanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) sono aggiunti i seguenti commi:

«5-bis. In caso di gestione dei servizi sociali tramite delega all'ASL, il comitato territoriale socio sanitario dei sindaci, di cui all'articolo 22, esercita le seguenti funzioni di indirizzo e controllo:

a) programmazione dei servizi sociali relativa all'ambito territoriale di competenza;

b) espressione di parere vincolante, per la parte atinente la delega, sui provvedimenti adottati dal direttore generale dell'ASL concernenti il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio di esercizio e le relative variazioni, l'assestamento ed il rendiconto di gestione.

5-ter. Il comitato territoriale socio sanitario dei sindaci predisporre ed approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento per il suo funzionamento.».

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18*

1. All'articolo 22 della l.r. 18/2007, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 2012, n. 3, al termine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «La coincidenza territoriale tra distretto e ambito della gestione dei servizi sociali è obbligatoria nel caso di gestione dei servizi sociali tramite delega all'ASL.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 21 maggio 2013

COTA

*(Omissis).*

13R00301

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2013, n. 1.

**Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Liguria n. 1 del 6 febbraio 2013)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.


*Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale))*

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 32/2012, le parole: «I piani» sono sostituite dalle seguenti: «Fra i piani», dopo la parola: «sono» è inserita la seguente: «sicuramente» e le parole: «nei casi» sono sostituite dalla seguente: «quelli».

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 18 della l.r. 32/2012*

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 32/2012 che inserisce il comma 1-bis all'articolo 10 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «dei comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti: «nell'albo pretorio on line dei comuni interessati».



2. Al comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 32/2012 che sostituisce il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «in forma integrale».

Art. 3.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 febbraio 2013

BURLANDO

(*Omissis*).

13R00304

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2013, n. 2.

**Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011).**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Liguria n. 1 del 6 febbraio 2013*)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA  
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica al titolo della legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011)*

1. Nel titolo della l.r. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «dell'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2011 e 2012».

Art. 2.

*Modifica all'articolo 2 della l.r. 1/2010*

1. Al comma 5-bis dell'articolo 2 della l.r. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 2-bis, comma 1,».

Art. 3.

*Inserimento dell'articolo 2-bis nella l.r. 1/2010*

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«*Articolo 2-bis (Beneficiari e agevolazioni per eventi atmosferici del novembre 2012).* — 1. Il Fondo di cui all'articolo 1 è utilizzato, altresì, per sostenere gli investimenti volti a favorire le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche, realizzati dalle piccole e medie imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche, aventi unità locali danneggiate dagli eventi atmosferici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, verificatisi sul territorio ligure nel mese di novembre 2012.

2. Alle imprese di cui al comma 1 viene concessa una agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto e/o prestito rimborsabile a tasso agevolato.

3. Le agevolazioni non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzie assicurative, oltre l'importo complessivo degli investimenti ammessi.

4. La Giunta regionale definisce, con apposito provvedimento, le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni, comprensive delle disposizioni di armonizzazione con i finanziamenti previsti dallo Stato, nonché, nel caso di prestito rimborsabile a tasso agevolato, delle modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 72 della l. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. La Regione Liguria si avvale, per la realizzazione degli interventi agevolativi, dell'attività di F.I.L.S.E. S.p.A. e delle Camere di Commercio liguri. I rapporti tra la Regione, la F.I.L.S.E. S.p.A. e le Camere di Commercio per lo svolgimento delle attività amministrative e per la gestione del Fondo sono regolati da apposita convenzione che definisce anche i termini e le modalità di rendicontazione annuale della gestione.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 febbraio 2013

BURLANDO

(*Omissis*).

13R00305



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 1.

**Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2011.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12/I-II del 19 marzo 2013)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento*

1. Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio 2011 è approvato nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

*Entrate*

1. Le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2011, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in 4.971.591.798,26 euro.

2. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010, ammontanti a 3.581.109.736,35 euro, risultano riaccertati, per effetto di maggiori o minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2011, in 3.538.814.015,71 euro.

a) disponibilità di cassa al 31 dicembre 2010	euro	+	60.497.720,26
b) + riscossioni	euro	+	5.156.954.269,60
c) - pagamenti	euro	-	4.963.977.063,75
d) = disponibilità di cassa al 31 dicembre 2011	euro	+	253.474.926,11
e) + residui attivi	euro	+	3.353.451.544,37
f) - residui passivi	euro	-	3.142.497.248,45
g) = avanzo di consuntivo dell'esercizio finanziario 2011	euro	+	464.429.222,03

3. I residui attivi alla fine dell'esercizio 2011 ammontano complessivamente a 3.353.451.544,37 euro, di cui 631.464.730,88 euro per somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 2011 e 2.721.986.813,49 euro per somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 3.

*Spese*

1. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2011, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in 5.097.395.340,74 euro.

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010, ammontanti a 3.063.327.777,23 euro, risultano stabiliti, per effetto di economie e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 2011, in 3.009.078.971,46 euro.

3. I residui passivi alla fine dell'esercizio 2011 ammontano complessivamente a 3.142.497.248,45 euro, di cui 1.454.668.176,45 euro per somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2011 e 1.687.829.072,00 euro per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 4.

*Avanzo di consuntivo*

1. L'avanzo di consuntivo alla fine dell'esercizio 2011 risulta stabilito come segue:



## Art. 5.

*Conto generale del patrimonio*

1. La situazione delle attività patrimoniali della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2010	euro		7.921.573.711,46
b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2011	euro	+	76.338.197,74
c) consistenza alla fine dell'esercizio 2011	euro		7.997.961.909,20

2. La situazione delle passività patrimoniali della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2010	euro		3.931.156.471,05
b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2011	euro	+	48.038.562,84
c) consistenza alla fine dell'esercizio 2011	euro		3.979.195.033,89

3. L'eccedenza delle attività sulle passività (patrimonio netto) alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2010	euro		3.990.417.240,41
b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2011	euro	+	28.349.634,90
c) consistenza alla fine dell'esercizio 2011	euro		4.018.766.875,31

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 14 marzo 2013

IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA f.f.

PACHER



LEGGE PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 2.

**Prevenzione e contrasto del mobbing e promozione del benessere organizzativo sul luogo di lavoro e modificazioni della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, in materia di pari opportunità.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12/I-II del 19 marzo 2013)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, promuove azioni per la prevenzione e il contrasto del mobbing, volte a favorire il benessere organizzativo e a preservare l'integrità psico-fisica e relazionale della persona sul luogo di lavoro.

2. In particolare la Provincia, con le misure previste da questa legge, contrasta l'insorgenza e la diffusione di ogni forma reiterata e vessatoria di violenza morale o psichica nell'ambito del contesto lavorativo attuata dal datore di lavoro o da altro personale nei confronti di un lavoratore, idonea a comprometterne la salute, la professionalità o la dignità.

3. Per i fini del comma 1 la Provincia attua, in collaborazione con le parti sociali, con il coordinamento provinciale antimobbing previsto dall'art. 2 e con le strutture sanitarie e socio-sanitarie, azioni di prevenzione, formazione, sostegno, informazione, studio e assistenza.

4. Per le informazioni e i documenti formati in attuazione di questa legge è garantita l'osservanza della riservatezza, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 2.

*Coordinamento provinciale antimobbing*

1. Per l'attuazione degli obiettivi stabiliti dall'art. 1 e al fine di promuovere azioni e un confronto coordinato tra i soggetti coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto del mobbing, la Provincia istituisce il coordinamento provinciale antimobbing.

2. Il coordinamento è composto da:

a) i dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di lavoro e sanità nonché il dirigente dell'Agenda del lavoro o loro delegati;

b) il presidente del comitato in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro previsto dall'art. 51 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute), o suo delegato;

c) un medico del lavoro e uno psicologo con specifiche competenze nelle problematiche previste da questa legge individuati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

d) il responsabile dell'unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro o suo delegato;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale;

f) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro;

g) la consigliera di parità nel lavoro;

h) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), qualora l'istituto abbia espresso la propria disponibilità a partecipare al coordinamento.

3. La Giunta provinciale all'atto della nomina del coordinamento individua la struttura provinciale competente per l'attività di segreteria. Il coordinamento sceglie il presidente tra i componenti indicati nel comma 2, lettera a), e stabilisce le proprie regole di funzionamento.

4. Ai lavori del coordinamento possono partecipare, su richiesta del presidente, in relazione ai temi trattati nelle singole riunioni e in aggiunta ai componenti, funzionari della Provincia o di altre amministrazioni pubbliche esperti nelle questioni trattate o soggetti esterni.

5. I componenti del coordinamento restano in carica per la durata della legislatura. A essi non compete alcun compenso o rimborso spesa.

Art. 3.

*Funzioni del coordinamento provinciale antimobbing*

1. Il coordinamento provinciale antimobbing svolge i seguenti compiti:

a) monitoraggio del mobbing nei luoghi di lavoro anche attraverso il raccordo operativo con l'osservatorio per la salute previsto dall'art. 14 della legge provinciale sulla tutela della salute, con le strutture provinciali interessate, con istituzioni, enti pubblici e privati, nonché con associazioni impegnate nella prevenzione e nel contrasto del mobbing e nel sostegno e nell'assistenza delle vittime;

b) monitoraggio delle azioni sul mobbing promosse dai comitati unici di garanzia della Provincia, dei relativi enti pubblici strumentali e degli enti locali previsti dall'art. 17 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini);

c) formulazione di proposte alla Giunta provinciale in ordine agli interventi finalizzati all'attuazione di questa legge, evidenziando le criticità organizzative e gestionali che possono favorire l'insorgere e lo sviluppo del mobbing;

d) valutazione dei servizi esistenti in ambito provinciale per contrastare il mobbing;



e) promozione di studi, iniziative di sensibilizzazione e di informazione, in particolare con riferimento alla predisposizione e all'aggiornamento dei materiali informativi divulgati secondo quanto previsto dall'art. 4.

2. Per favorire il benessere organizzativo, anche attraverso l'eliminazione di disfunzioni organizzative e informative, il coordinamento promuove la diffusione di buone prassi, di regolamentazioni interne e codici di condotta, coinvolgendo direttamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori e gli organismi rappresentativi dei datori di lavoro.

3. Il coordinamento assicura la costante informativa sulle proprie attività alla Giunta provinciale e le trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta.

#### Art. 4.

##### *Interventi di prima informazione e assistenza*

1. La Provincia assicura, attraverso il proprio sito istituzionale internet, la diffusione delle informazioni per la prevenzione e il contrasto del mobbing e per l'orientamento del lavoratore presso le competenti strutture pubbliche e private.

2. I punti unici di accesso per l'integrazione socio-sanitaria previsti dall'art. 21 della legge provinciale sulla tutela della salute distribuiscono il materiale informativo e svolgono attività di primo ascolto e orientamento sulle misure previste da questa legge.

3. Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa di rispettivo riferimento, la consigliera di parità nel lavoro e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari svolgono le funzioni di consulenza, accertamento e assistenza a favore dei lavoratori che lamentano il mobbing.

#### Art. 5.

##### *Interventi in materia di formazione e aggiornamento*

1. La Provincia promuove iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento multidisciplinare e interprofessionale degli operatori che a vario titolo sono impegnati nella prevenzione e contrasto del mobbing, nonché nel sostegno e nell'assistenza alle vittime della conflittualità sul lavoro.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia realizza e promuove, anche per il tramite dell'Agenzia del lavoro, corsi di formazione e aggiornamento per prevenire, riconoscere e contrastare comportamenti che compromettono il benessere organizzativo e che provocano disagio negli ambienti di lavoro.

3. I corsi sono rivolti, in particolare:

a) ai soggetti che operano nei servizi preposti alla tutela e sicurezza del lavoro e alla tutela della salute;

b) agli operatori delle associazioni sindacali dei lavoratori e degli organismi rappresentativi dei datori di lavoro;

c) ai responsabili della gestione del personale nel settore pubblico e privato.

#### Art. 6.

##### *Interventi della Provincia nell'ambito lavorativo pubblico*

1. La Provincia adotta, anche attraverso specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, misure finalizzate a favorire il benessere organizzativo e a contrastare il mobbing nell'ambito lavorativo pubblico.

2. La Provincia formula direttive ai propri enti strumentali, alle società da essa partecipate e controllate, nonché alle fondazioni da essa istituite volte all'adozione, nel rispetto della relativa autonomia gestionale e organizzativa, di analoghe regole organizzative in funzione della salvaguardia della salute fisica e psichica, nonché della dignità e della personalità delle lavoratrici e dei lavoratori.

#### Art. 7.

##### *Informazioni sull'attuazione della legge*

1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge.

#### Art. 8.

##### *Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2012*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale n. 13 del 2012 è inserito il seguente:

“3-bis. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: “legge provinciale sulle pari opportunità”.”

2. Dopo il comma 3 dell'art. 16 della legge provinciale n. 13 del 2012 è inserito il seguente:

“3-bis. La consigliera svolge inoltre attività di supporto, consulenza, anche promuovendo procedure di conciliazione, a favore delle parti datoriali e delle/dei lavoratrici/ori in relazione a ogni forma di discriminazione legata al mobbing, al fine di favorire l'attuazione di quanto previsto dalla legge provinciale in materia di mobbing.”

#### Art. 9.

##### *Disposizione finanziaria*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5 di questa legge, con riferimento ai corsi di formazione e aggiornamento realizzati per il tramite dell'Agenzia del lavoro, vi provvede l'agenzia con il proprio bilancio, mentre con riferimento ai corsi rivolti al personale provinciale, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sulle unità previsionali di base 15.20.140 (Oneri di gestione e formazione del personale) e 15.20.210 (Indennità al personale e altre spese generali in conto capitale), a seguito di riduzione di spese disposte per i fini dell'art. 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 14 marzo 2013

IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA f.f.  
PACHER

13R00285

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
23 aprile 2013, n. 6-108/Leg.

**Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18/I-II del 30 aprile 2013)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 «Disciplina dell'attività commerciale»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 663 di data 12 aprile 2013 con la quale la giunta provinciale ha approvato il «Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17)»;

EMANA  
il seguente regolamento:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto*

1. In attuazione della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), di seguito denominata «legge provinciale», questo regolamento disciplina l'esercizio del commercio al dettaglio e del commercio all'ingrosso.

Art. 2.

*Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività commerciale*

1. Per l'esercizio dell'attività commerciale è richiesto il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 5 della legge provinciale.

2. Fermo restando il possesso dei requisiti morali, i requisiti professionali previsti dal comma 1 sono posseduti dal titolare o dal legale rappresentante o da una persona specificamente preposta all'attività commerciale che dichiara di assumere tale funzione e di accettare la relativa nomina.

3. Non è richiesto il possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 1:

a) nel caso di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività senza finalità di gestione diretta da parte del richiedente;

b) per l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale;

c) per l'esercizio del commercio all'ingrosso;

d) per la vendita in spacci interni ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i) e dell'art. 20 della legge provinciale.

Art. 3.

*Comunicazione delle modifiche soggettive*


1. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, le variazioni del legale rappresentante, della persona preposta all'attività commerciale o dei soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, sono comunicate al comune competente per territorio unitamente alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, rese dai soggetti interessati.

2. Se per qualsiasi causa, viene a mancare il legale rappresentante o il preposto, quando è l'unico soggetto in possesso dei requisiti professionali previsti per lo svolgimento dell'attività, la comunicazione prevista dal comma 1 è presentata entro sessanta giorni decorrenti dalla data dell'evento. Decorso inutilmente tale termine, l'esercizio dell'attività commerciale è sospeso fino alla regolarizzazione.

Art. 4.

*Subingresso nell'attività di vendita*

1. Chi subentra, per atto tra vivi o per causa di morte nella proprietà o nella gestione dell'azienda può continuare nell'attività del dante causa se è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 della legge provinciale e non è ancora decorso il periodo massimo di sospensione previsto dall'art. 59 della legge provinciale; in tal caso, il subentrante presenta al comune competente per territorio una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa), a seguito denominata SCIA, contenente il titolo di subentro e gli estremi di comunicazione di cessazione dell'attività presentata ai sensi dell'art. 5.



2. Chi subentra per causa di morte ed è in possesso dei soli requisiti morali previsti dall'art. 5 della legge provinciale può continuare l'attività del dante causa a titolo provvisorio a seguito di comunicazione al comune competente per territorio corredata di dichiarazione di assenso da parte di tutti gli eventuali eredi. Entro sei mesi decorrenti dalla data di apertura della successione il subentrante presenta al comune competente per territorio una SCIA con la quale dichiara il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 5 della legge provinciale o nomina un preposto in possesso di tali requisiti.

3. In caso di subingresso, l'attività non può essere svolta fino alla presentazione da parte del subentrante della SCIA o della comunicazione rispettivamente previste dai commi 1 e 2.

4. Il subingresso nella gestione o nella proprietà dell'azienda per il commercio su aree pubbliche mediante posteggio, comporta anche il trasferimento della concessione del posteggio medesimo e dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. La SCIA per il subingresso è presentata contestualmente alla domanda di volturazione della concessione di suolo pubblico e deve comprendere anche la data o le date di svolgimento del commercio su area pubblica in relazione alle quali è stata rilasciata la concessione.

5. Il subingresso nella gestione o nella proprietà dell'azienda per il commercio su aree pubbliche, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 4 della legge provinciale tali titoli sono sempre collegati alla autorizzazione o alla SCIA in base alla quale sono stati originariamente acquisiti.

6. Il subingresso nella proprietà o nella gestione dell'azienda non può essere limitato ad uno solo dei settori merceologici per i quali l'azienda è autorizzata ad esercitare l'attività commerciale in un esercizio di vendita o su area pubblica.

7. Il subingresso nella proprietà o nella gestione dell'azienda non è consentito durante i periodi nei quali l'attività è sospesa per effetto dell'adozione di provvedimenti sanzionatori.

8. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al proprietario che continua la gestione dell'azienda a seguito della cessazione dell'attività commerciale data in gestione.

#### Art. 5.

##### *Cessazione dell'attività commerciale*

1. Il proprietario o il gestore dell'azienda dà comunicazione della cessazione dell'attività commerciale al comune competente per territorio restituendo la SCIA presentata o il titolo abilitativo rilasciato.

## Capo II

### COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA

#### Art. 6.

##### *Definizioni*

1. Per i fini della legge provinciale si intende:

a) per «insediamento» di strutture di vendita, l'attivazione mediante l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede di esercizi di vicinato o di medie o grandi strutture di vendita;

b) per «trasferimento di sede» di strutture di vendita, lo spostamento dell'attività commerciale già attivata, nei locali di un'altra unità immobiliare dello stesso o di altro edificio purché all'interno del medesimo territorio comunale;

c) per «mezzi mobili», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) della legge provinciale, i mezzi destinati ad un utilizzo itinerante, anche se trasportabili, nonché gli allestimenti e manufatti facilmente asportabili per il cui insediamento non è richiesto alcun titolo edilizio;

d) per «domicilio del consumatore» la dimora del consumatore, i locali di lavoro o di studio e i locali nei quali si trova per motivi di cura, o di intrattenimento e svago, e di consumo di alimenti e bevande;

e) per «piano d'appoggio», ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 5, della legge provinciale, il piano utilizzato esclusivamente per l'appoggio e il consumo dei prodotti di gastronomia.

2. Tutti gli spazi pubblici o destinati ad uso pubblico, scoperti o coperti, siti nei centri storici, non costituiscono spazi di servizio gestiti unitariamente ai fini della configurazione del centro commerciale al dettaglio come definito dall'art. 3, comma 1, lettera e) della legge provinciale.

#### Art. 7.


##### *Superficie di vendita*

1. È considerata «superficie di vendita» ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f) della legge provinciale anche l'area destinata esclusivamente all'esposizione delle merci, se il pubblico può accedervi.

2. Nella superficie di vendita è compresa quella destinata ad uffici aperti al pubblico e quella occupata da banchi, scaffalature, armadi, box e da contenitori, impianti ed attrezzature in genere nonché gli spazi compresi fra le casse e le entrate dell'esercizio e gli eventuali sopalchi.

3. Dalla superficie di vendita è esclusa quella destinata a magazzini, depositi o locali di lavorazione o confezionamento, i quali devono essere separati dai locali di vendita per mezzo di pareti o di divisori stabilmente fissati al suolo. Sono altresì esclusi i servizi igienici, le scale e i giroscale interni nonché i volumi tecnici quali ascensori, cavedi, locali per impianti termici ed idraulici.

4. Negli esercizi del settore alimentare o misto è considerata superficie di vendita anche l'area retrostante i banchi di vendita, utilizzata per il taglio e confezionamento di prodotti alimentari.



5. Nei locali non compresi nella superficie di vendita non è consentito l'accesso al pubblico.

6. Non si considera superficie di vendita l'area scoperta adiacente all'esercizio commerciale utilizzata per l'esposizione delle merci; in tal caso, l'esposizione è consentita nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di quelle sull'occupazione di aree pubbliche nonché dei limiti e delle condizioni stabilite dai comuni con proprio provvedimento.

#### Art. 8.

##### *Esercizi di vendita al dettaglio*

1. L'esercizio di vendita al dettaglio è costituito da un'unità immobiliare autonoma nella quale si svolge l'attività di vendita, fisicamente separata da altre unità immobiliari contigue mediante pareti stabili chiuse su tutti i lati dal pavimento al soffitto o controsoffitto.

2. Se l'esercizio è costituito da più locali, fra gli stessi devono sussistere uno o più collegamenti diretti tali da consentire l'agevole transito del pubblico fra i diversi locali mediante atri o corridoi. Nel caso di esercizio con più locali situati su piani diversi il collegamento diretto deve essere assicurato a mezzo di scale interne e eventualmente anche di ascensori.

3. Se più esercizi sono ubicati nella medesima struttura edilizia e non si configurano come centro commerciale al dettaglio, ciascuno di essi deve avere accesso e servizio di cassa autonomo rispetto agli altri ed essere separato dagli stessi mediante pareti stabili dal pavimento fino al soffitto o controsoffitto.

4. Nello stesso esercizio non è consentito lo svolgimento dell'attività di vendita al dettaglio mediante più autorizzazioni di commercio al dettaglio o segnalazioni certificate di inizio attività, fatta esclusione per le rivendite di riviste e giornali e per le rivendite di generi di monopolio, anche gestite da soggetti diversi.

5. L'esercizio congiunto negli stessi locali della attività di commercio al dettaglio e di quella della somministrazione di alimenti e bevande o artigianale è consentito, anche a soggetti diversi, nel rispetto della disciplina prevista per detti settori, delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di quelle urbanistico-edilizie, ivi comprese quelle sulle destinazioni d'uso e sugli spazi minimi di parcheggio; in tali casi nella superficie di vendita dell'esercizio commerciale al dettaglio non è compresa quella destinata allo svolgimento delle predette attività.

6. Fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 2, commi 1 e 2 ed il rispetto dei requisiti igienico sanitari, nell'esercizio commerciale è ammessa la vendita di prodotti e merci non appartenenti al settore merceologico oggetto della SCIA o dell'autorizzazione, senza modifica del settore merceologico, se gli stessi non occupano una superficie di vendita superiore al 1 per cento della superficie di vendita complessiva dell'esercizio medesimo. Ai fini di questo comma, la vendita dei prodotti e delle merci non appartenenti al settore merceologico oggetto della SCIA o dell'autorizzazione è subordinata alla preventiva comunicazione al comune competente per territorio con l'indicazione della superficie occupata dai prodotti. Alla comunicazione è allegata, se necessario, la dichiarazione

sostitutiva di atto notorio circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

#### Art. 9.

##### *Esercizio di vendita con pluralità di reparti*

1. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, può affidare, con le forme e con le modalità previste dall'art. 2556 del codice civile, tali reparti ad uno o più soggetti perché li gestiscano in proprio per il periodo di tempo convenuto.

2. La superficie di vendita dei reparti affidati non può superare il 50 per cento della superficie complessiva dell'esercizio commerciale ed i reparti devono avere accesso esclusivamente attraverso l'esercizio medesimo.

3. Nel caso di affidamento il titolare ne dà preventiva comunicazione al comune competente per territorio indicando gli estremi dell'atto di affidamento e allegando una planimetria dei locali di vendita con l'esatta individuazione del reparto affidato in gestione e la relativa superficie. Il gestore del reparto di vendita deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 della legge provinciale. Il titolare comunica al comune anche l'eventuale cessazione dell'affidamento.

4. L'affidamento di reparti non costituisce caso di subingresso.

#### Art. 10.

##### *Insiediamento delle grandi strutture di vendita*

1. L'insediamento delle grandi strutture di vendita è soggetto a SCIA da presentare al comune competente per territorio; le modalità di presentazione della SCIA e il suo contenuto sono stabiliti con deliberazione della giunta provinciale.

#### Art. 11.

##### *Centri commerciali al dettaglio*

1. Nei centri commerciali al dettaglio di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) della legge provinciale la superficie di vendita è costituita dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio del centro medesimo.

2. Dalla superficie di vendita è esclusa quella destinata a corridoi, scale, spazi di servizio e infrastrutture comuni; in tali aree è vietata l'attività di vendita e l'esposizione di prodotti finalizzata alla vendita. Il Comune può rilasciare, previo assenso del soggetto promotore o gestore, permessi temporanei per una durata massima di 15 giorni per la esposizione e vendita su dette aree esclusivamente a chi sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 della legge provinciale ed a condizione che vengano rispettate le norme antincendio, di sicurezza e non venga impedito od ostacolato il normale transito del pubblico. È consentito il rilascio al medesimo soggetto di più permessi temporanei purché trascorranno almeno 180 giorni tra il rilascio di un permesso e quello successivo.



3. La SCIA per l'apertura del centro commerciale al dettaglio, riferita alla superficie di vendita complessiva prevista al comma 1 ed alle quote di superficie destinate ai diversi settori merceologici, è presentata al comune competente per territorio dal soggetto promotore che a sua volta può nominare un soggetto gestore. La SCIA è presentata da parte del soggetto promotore o gestore secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera a).

4. Nel rispetto della superficie di vendita complessiva e delle quote di superficie destinate ai diversi settori merceologici, il soggetto promotore o gestore comunica al comune competente per territorio l'articolazione interna del centro commerciale al dettaglio ed ogni eventuale successiva variazione determinata dalla modifica della collocazione interna di parte o di tutti gli esercizi situati all'interno del centro commerciale nonché dall'aumento e dalla diminuzione delle relative superfici di vendita operata attraverso compensazioni reciproche delle superfici di vendita. L'attivazione dei singoli esercizi di vendita al dettaglio, come individuati nella comunicazione del soggetto promotore o gestore, è soggetta a SCIA da presentare al comune competente per territorio da parte dei singoli operatori.

5. La variazione del settore merceologico è sempre ammessa nel rispetto dei criteri di programmazione urbanistica previsti dall'art. 13 della legge provinciale e nel rispetto della superficie di vendita complessiva; in tal caso si applica quanto previsto dal comma 4.

6. Nel caso di cessazione dell'attività dei singoli esercizi di vendita al dettaglio è consentita l'attivazione, previa presentazione di una SCIA al comune territorialmente competente, di nuovi esercizi aventi la stessa superficie di vendita e per lo stesso settore merceologico.

7. L'ampliamento del centro commerciale è consentito entro i limiti e alle condizioni stabiliti dall'art. 10, comma 4, della legge provinciale ed è soggetto a SCIA presentata dal soggetto promotore o gestore al comune competente per territorio; nella segnalazione è indicata la nuova articolazione interna del centro commerciale. Non è consentito il trasferimento di singoli esercizi all'esterno del centro commerciale.

### Capo III

#### COMMERCIO ALL'INGROSSO

#### Art. 12.

#### Commercio all'ingrosso

1. Alle attività di commercio all'ingrosso si applicano le disposizioni previste agli articoli 2, 3 e 5.

### Capo IV

#### COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

#### Art. 13.

#### Definizioni

1. Per i fini della legge provinciale si intende:

a) per «aree pubbliche» le strade o le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

b) per «posteggio» la parte di area pubblica, o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dalla legge;

c) per «presenza nel mercato», ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge provinciale, la presenza dei titolari di SCIA per l'esercizio del commercio su aree pubbliche alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi resi liberi per assenza del titolare della concessione di posteggio nel giorno di svolgimento del mercato ed entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite; non si considera «presenza» quella del titolare della predetta segnalazione certificata che si presenta alle operazioni di assegnazione privo delle merci e delle attrezzature di vendita;

d) per «mercato periodico» la presenza, nei giorni stabiliti secondo intervalli regolari nel corso della settimana o del mese, anche limitatamente a periodi stagionali, e sulle aree a ciò destinate, di almeno due operatori autorizzati ad esercitare mediante posteggio l'attività disciplinata dall'art. 14, comma 1, lettera a) della legge provinciale;

e) per «mercati saltuari» i mercati che si svolgono di norma con cadenza annuale, o in ogni caso con cadenza superiore a quella mensile, in occasione di festività locali o per motivi di tradizione;

f) per «posteggi isolati» i posteggi utilizzati con frequenza periodica assegnati in un'area dove sia autorizzato ad esercitare un solo operatore al giorno;

g) per «itinerante» il commercio su aree pubbliche che si esercita mediante sosta breve, di norma con l'uso di mezzi motorizzati e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci, appoggiati al suolo.

#### Art. 14.

#### Esercizio dell'attività su aree pubbliche

1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su area pubblica è soggetto a presentazione di SCIA al comune competente per territorio nel caso di commercio su aree pubbliche mediante posteggio ed al comune dove si intende avviare l'attività nel caso di commercio su aree pubbliche in forma itinerante. La giunta provinciale determina, con propria deliberazione, le modalità di presentazione della SCIA e il suo contenuto.



2. La SCIA per l'esercizio di commercio su aree pubbliche mediante posteggio è presentata contestualmente alla domanda di concessione del relativo posteggio con riferimento anche ai settori merceologici previsti dall'art. 4 della legge provinciale ed alle tipologie di posteggio determinate dai comuni nel rispetto degli indirizzi generali approvati dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge medesima. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 4, l'attività non può essere iniziata prima della data di rilascio della nuova concessione del posteggio.

3. Il soggetto che, oltre alla vendita dei prodotti alimentari, intende esercitare anche l'attività di somministrazione, è tenuto a presentare al comune competente una SCIA attestante il possesso dei requisiti morali necessari all'esercizio della predetta attività.

4. La SCIA e la concessione del posteggio, devono essere esibite ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza. La mancata esibizione della SCIA e della concessione del posteggio comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per violazione di questo regolamento, l'allontanamento dal mercato o dal posteggio isolato.

5. È vietata la vendita e l'esposizione di armi, di esplosivi e di oggetti preziosi.

#### Art. 15.

##### *Sospensione e decadenza dell'attività*

1. Nei casi previsti dall'art. 58, comma 2, della legge provinciale, la sospensione dell'attività relativa all'esercizio del commercio su aree pubbliche è disposta da parte del comune che ha adottato i provvedimenti sanzionatori ed è efficace limitatamente al territorio del comune medesimo. La continuazione dell'attività di vendita nel territorio comunale durante il periodo della sospensione costituisce esercizio di attività di vendita non autorizzata ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge provinciale.

2. Nei casi di accertata irregolarità del DURC o della certificazione di regolarità contributiva annualmente acquisiti, il comune dispone la sospensione dell'attività fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione. Nel caso in cui la posizione non venga regolarizzata entro i successivi 180 giorni, il comune adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di revoca della concessione di posteggio e dispone il ritiro definitivo dei rispettivi titoli. Il titolare è tenuto a depositare presso il comune la SCIA in suo possesso e l'originale dell'eventuale concessione del posteggio per il periodo di sospensione.

#### Art. 16.

##### *Condizioni e limiti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche*

1. Per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante e dell'attività di vendita di prodotti agricoli, in forma itinerante, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora al giorno. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste

possono essere fatte solo in punti che distano fra di loro almeno cinquecento metri.

2. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione di questo regolamento, la sosta su area pubblica per un periodo di tempo superiore a due ore nel medesimo punto o lo spostamento della merce o del mezzo mobile ad una distanza inferiore a cinquecento metri, costituiscono esercizio dell'attività commerciale non autorizzata ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge provinciale.

#### Art. 17.

##### *Mercati*

1. Il funzionamento dei mercati è regolato dai comuni con apposita disciplina approvata in conformità agli indirizzi generali deliberati dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge provinciale.

2. La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

#### Art. 18.


##### *Revoca della concessione del posteggio*

1. La concessione del posteggio nei mercati periodici è revocata qualora il concessionario sia assente dal posteggio per un periodo superiore ad un anno se trattasi di mercato periodico a frequenza annuale, pari alla durata del periodo di svolgimento del mercato nel caso di mercato periodico stagionale. Le disposizioni previste da questo comma si applicano anche ai posteggi isolati.

2. La concessione del posteggio nei mercati saltuari è revocata qualora il concessionario sia assente dal posteggio in tutte le giornate di svolgimento del mercato previste nel corso dell'anno.

3. Le assenze previste dai commi 1 e 2 non sono computate ai fini della revoca quando derivano dalla partecipazione ad un altro mercato nel quale lo stesso soggetto risulti titolare di concessione di posteggio oppure dipendono da cause non imputabili al concessionario del posteggio regolarmente documentate o, limitatamente all'assenza prevista dal comma 2, quando il concessionario abbia comunicato al comune la propria assenza almeno quindici giorni prima dello svolgimento del mercato saltuario. Per i fini di questo articolo non sono altresì computati i periodi di sospensione disposti dall'autorità competente per la violazione delle disposizioni della legge provinciale e di questo regolamento.

4. Nei casi di sospensione o di revoca previsti dall'art. 16, comma 3, della legge provinciale, il posteggio sostitutivo non può avere una superficie inferiore a quella del posteggio sospeso o revocato ed è localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte del concessionario. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, il concessionario ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio sospeso o revocato, nel rispetto delle limitazioni e dei divieti imposti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.



5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, la revoca della concessione comporta il divieto di prosecuzione dell'attività e la cessazione degli effetti della SCIA.

### Capo V

#### ALTRE FORME DI VENDITA AL DETTAGLIO

#### Art. 19.

##### *Forme speciali di vendita al dettaglio*

1. Fermi restando gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa igienico-sanitaria, la SCIA non è richiesta nei casi di installazione di distributori automatici per la vendita non aperta al pubblico.

2. Per l'installazione di più distributori automatici per la vendita aperta al pubblico anche in luoghi diversi dello stesso comune da parte del medesimo soggetto è consentita la presentazione di un'unica SCIA. L'installazione di nuovi distributori automatici e ogni variazione nella localizzazione degli stessi sono soggette a SCIA.

3. La cessazione di tutti o di parte dei distributori automatici installati, è comunicata al comune competente per territorio.

#### Art. 20.

##### *Attività temporanea di vendita al dettaglio*

1. L'attività temporanea di vendita al dettaglio in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è esercitata secondo quanto previsto dall'art. 20-bis della legge provinciale e può essere svolta su aree pubbliche o su aree private o in locali aperti al pubblico, previo assenso del proprietario delle aree private o del locale, nel limite degli spazi individuati dal comune e con le modalità stabilite dallo stesso. L'efficacia della SCIA è subordinata alla preventiva concessione degli spazi.

### Capo VI

#### DISPOSIZIONI VARIE

#### Art. 21.

##### *Provvedimenti a contenuto sfavorevole*

1. I provvedimenti che determinano la chiusura temporanea o definitiva dell'attività commerciale sono adottati previa contestazione agli interessati dei motivi su cui essi si fondano e tenuto conto delle deduzioni e delle osservazioni che gli interessati possono presentare per iscritto entro il termine massimo di 20 giorni dalla contestazione, o entro un termine inferiore, nei casi di chiusura immediata dell'esercizio previsti dagli articoli 52 e 53 della legge provinciale.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso di revoca delle concessioni di posteggio prevista dall'art. 18, commi 1 e 2.

3. Il provvedimento di confisca previsto dall'art. 53, comma 1, della legge provinciale ha ad oggetto le sole attrezzature di vendita e la merce con esclusione del veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti posti in vendita.

#### Art. 22.

##### *Sanzioni amministrative*

1. Alle violazioni delle disposizioni di questo regolamento, non sanzionate da specifiche disposizioni della legge provinciale, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 1.000 euro.

### Capo VII

#### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 23.


##### *Disposizioni transitorie*

1. Con riguardo ai complessi commerciali già attivati alla data di entrata in vigore della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (legge provinciale sul commercio) aventi le caratteristiche previste dall'art. 2, comma 1, lettera d) della legge medesima, si applica quanto previsto dall'art. 11. La superficie di vendita è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali già attivati alla data del 24 maggio 2000, nel rispetto dei settori merceologici attivati a tale data.

2. Nei casi di provvedimenti di sospensione dell'attività del commercio su aree pubbliche per accertata irregolarità del DURC o della certificazione di regolarità contributiva già assunti alla data di entrata in vigore di questo regolamento, si applica quanto previsto dal secondo e terzo periodo del comma 2 dell'art. 15 e il termine dei 180 giorni decorre dalla predetta data.

3. I procedimenti relativi alle domande di trasferimento di grandi strutture di vendita, come definite con l'art. 3, comma 1, lettera d) della legge provinciale, dall'interno all'esterno del centro commerciale presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, sono conclusi con le modalità ed i termini previsti dall'art. 14, comma 8 del regolamento della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, intendendosi sostituiti gli strumenti di programmazione di cui all'art. 8, comma 1 e all'art. 3 della legge medesima, con i criteri provvisori di programmazione urbanistica del settore commerciale stabiliti con deliberazione della giunta provinciale n. 177 del 4 febbraio 2011 e successive modificazioni.

4. Fino alla data stabilita con la deliberazione prevista dagli articoli 11 e 13 della legge provinciale, per quanto riguarda l'apertura ed il trasferimento di sede di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio non trova applicazione l'art. 10 e continua ad applicarsi quanto previsto dall'art. 6, comma 2 della deliberazione della giunta provinciale n. 177 del 4 febbraio 2011 e successive modificazioni.



5. Fino alla data di attivazione della banca dati unica degli esercizi pubblici, turistico-ricettivi e commerciali di cui all'art. 27-bis della legge provinciale n. 9 del 14 luglio 2000, i comuni trasmettono al servizio provinciale competente in materia di commercio, anche in modalità telematica, l'elenco delle SCIA o delle comunicazioni pervenute e delle autorizzazioni rilasciate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 23 aprile 2013

*Il vicepresidente F.F.: PACHER*

ALLEGATO I

TABELLE SPECIALI  
(art. 19, comma 3 della legge)

TS 1

ARTICOLI PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

1. Kerosene e combustibili liquidi in bombole
2. Lubrificanti
3. Accessori e ricambi per auto e motoveicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, pile e torce elettriche, borse di pronto soccorso
4. Giornali e riviste
5. Pastigliaggi

TS 2

ARTICOLI PER RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO

1. Articoli per fumatori
2. Articoli di cartoleria e cancelleria
3. Moduli e stampati per comunicazioni e richieste indirizzate a enti pubblici; moduli per contratti soggetti a registrazione
4. Articoli da ricordo e di artigianato locale (esclusi gli articoli di oreficeria)
5. Articoli per la pulizia e l'igiene della persona, compresi prodotti cosmetici, profumi, deodoranti, abbronzanti, per la depilazione, per manicure, per la cura dei capelli
6. Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria)
7. Articoli per viaggio, per toletta, di posateria (in materiali non preziosi)
8. Articoli da cucito e da ricamo
9. Giocattoli, giochi, carte da gioco, articoli da carnevale, per presepi, articoli e addobbi per feste
10. Articoli di bigiotteria (articoli in metallo o pietra non preziosi prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona)
11. Articoli sportivi (esclusi abbigliamento e calzature)
12. Lampade, torce elettriche, pile, batterie e simili
13. Musicassette, videocassette, cassette per videocamere, compact disc, pellicole per macchine fotografiche e simili
14. Cartine stradali, mappe
15. Francobolli e articoli filatelici
16. Fiori artificiali, articoli di cera e ceralacca, accessori per calzature, detersivi, insetticidi, spaghi, turaccioli, piatti bicchieri e posate di plastica e carta
17. Caramelle, confetti, cioccolatini, pastigliaggi, liquirizia, gomme da masticare, biscotti preconfezionati, sale da cucina

TS 3

ARTICOLI PER FARMACIA

1. Preparati e sostanze farmaceutiche, erboristeria, preparati galenici
2. Articoli ed apparecchi igienici, sanitari e diagnostici
3. Reattivi chimico-clinici, disinfettanti, germicidi, insetticidi, disinfestanti e prodotti chimici
4. Alimenti e bevande dietetiche e speciali, integratori alimentari nonché acque minerali
5. Articoli ed attrezzature per la custodia, l'alimentazione, la sicurezza, l'igiene e lo sviluppo del bambino e loro accessori, comprese le calzature anatomiche
6. Indumenti e calzature curativi, correttivi e preventivi
7. Attrezzature e strumenti per il mantenimento e la cura della forma fisica, compresi presidi adatti all'inabilità ed alla Home Care, articoli ortopedici
8. Cosmetici
9. Prodotti ad uso veterinario

13R00260

**REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 aprile 2013, n. 067/Pres.

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi in conto capitale, a valere sul Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 102/2004, a favore delle aziende agricole danneggiate dall'evento siccità verificatosi dal 14 giugno 2012 al 30 agosto 2012 nelle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, in attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (CE) 1857/2006.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 17 aprile 2013)*

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, ed, in particolare, l'articolo 11 in materia di aiuti per le perdite dovute ad avversità atmosferiche;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013, stabiliti con comunicazione della Commissione europea (2006/C 319/01) ed, in particolare, il punto V relativo alla gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, che prevede, tra l'altro, le tipologie di intervento del Fondo di solidarietà nazionale e il trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del medesimo decreto legislativo;



Visto, in particolare, l'articolo 5, commi 1 e 2, lettera a), del decreto legislativo 102/2004, che prevede la concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, a seguito di eventi meteorici di carattere eccezionale, al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle medesime imprese;

Visto l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 102/2004, che prevede che le domande devono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento e di individuazione delle zone interessate di cui all'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 13 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), che prevede che al fine di consentire la concessione delle sovvenzioni per i danni alle produzioni previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 102/2004, l'Amministrazione regionale con regolamento introduce elementi di semplificazione, economicità e razionalizzazione delle procedure di verifica attinenti la quantificazione dei danni riferiti alle singole aziende colpite, nonché criteri di parametrizzazione riferiti ai valori medi di riferimento e ulteriori verifiche tecniche da espletarsi a campione su una percentuale non inferiore al 5 per cento delle domande pervenute, utilizzando criteri di omogeneità, in relazione alle diverse classi aziendali e situazioni territoriali riscontrate;

Visto il regolamento attuativo dell'articolo 13 della legge regionale 17/2006 emanato con proprio decreto 20 aprile 2007, n. 0106/Pres. (Regolamento concernente procedure di controllo, criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni e del contributo straordinario alle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli articoli 13 e 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca));

Preso atto che la soglia di danno del 20 per cento relativa alle zone svantaggiate di cui alla direttiva n. 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), richiamata agli articoli 2 e 4, comma 4, del proprio decreto n. 0106/Pres./2007 deve ritenersi superata dal regolamento comunitario 1857/2006, che prevede l'unica soglia di danno superiore al 30 per cento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2012, n. 2039 concernente, in particolare, la richiesta al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di dichiarare l'esistenza di eccezionale calamità naturale per l'evento siccità verificatosi nel territorio regionale dal 14 giugno 2012 al 30 agosto 2012, la delimitazione dei territori danneggiati e l'individuazione delle provvidenze da concedere;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 2012, n. 0247/Pres., con cui è riconosciuta avversità atmosferica di carattere eccezionale l'evento siccità verificatosi dal 14 giugno 2012 al 30 agosto 2012 nella regione Friuli Venezia Giulia, sono delimitati i territori danneggiati e individuate le provvidenze da concedere;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 21 gennaio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana 5 febbraio 2013, n. 30, con cui è dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento siccità sopra indicato nei territori individuati delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine e sono indicate le provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 102/2004;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2012, n. 1354, concernente la "Adozione dei valori delle produzioni e dei prezzi ai fini della determinazione dell'ordinarietà produttiva delle produzioni regionali vegetali ed animali per l'anno 2012";

Preso atto dei termini del procedimento amministrativo e delle modalità di presentazione della domanda di contributo indicati nella deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2013, n. 543;

Preso atto che, poiché la disciplina regolamentare riguarda contributi a valere su fondi statali, in conformità al decreto legislativo 102/2004, la Regione non è tenuta a trasmettere alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto, prevista agli articoli 3 e 20 del regolamento (CE) 1857/2006, avendo provveduto lo Stato in relazione al decreto legislativo 102/2004;

Ritenuto di emanare il regolamento al fine di disciplinare criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui trattasi;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2013, n. 543;



## Decreta:

1. È emanato il “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi in conto capitale, a valere sul Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 102/2004, a favore delle aziende agricole danneggiate dall’evento siccità verificatosi dal 14 giugno 2012 al 30 agosto 2012 nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, in attuazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) 1857/2006”, nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## TONDO

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi in conto capitale, a valere sul Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 102/2004, a favore delle aziende agricole danneggiate dall’evento siccità verificatosi dal 14 giugno 2012 al 30 agosto 2012 nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, in attuazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) 1857/2006.**

## Art. 1.

*Finalità ed oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, a valere sul Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), a favore delle aziende agricole di cui all’articolo 4 danneggiate dall’evento siccità verificatosi dal 14 giugno 2012 al 30 agosto 2012 nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine e dichiarato di carattere eccezionale dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 21 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana 5 febbraio 2013, n. 30, in attuazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell’Unione europea 16 dicembre 2006, n. L 358 e in conformità al decreto legislativo 102/2004.

## Art. 2.

*Regime di aiuto*

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi del regolamento (CE) 1857/2006.

## Art. 3.

*Tipologia degli interventi*

1. I contributi sono concessi in conto capitale a titolo di indennizzo compensativo per i danni alle produzioni vegetali verificatisi a seguito dell’evento meteorico indicato all’articolo 1.

## Art. 4.

*Soggetti beneficiari erequisiti*

1. Possono beneficiare dei contributi le aziende agricole attive nel settore della produzione primaria, iscritte al registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, artigianato ed agricoltura), ubicate nel territorio dei Comuni individuati dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 21 gennaio 2013, che abbiano subito danni in misura superiore al 30 per cento della produzione lorda vendibile, con esclusione delle produzioni zootecniche, rispetto al triennio di riferimento 2009 - 2011.

2. All’atto della presentazione della domanda le aziende agricole hanno costituito il proprio fascicolo aziendale nel Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.).

3. Non sono ammesse a contributo le aziende agricole che hanno stipulato polizze assicurative per l’evento siccità nel corso della campagna assicurativa 2012.

## Art. 5.

*Intensità del contributo*

1. Il contributo è concesso fino all’80 per cento del danno accertato ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) 1857/2006, elevabile fino al 90 per cento nelle zone agricole svantaggiate di cui al comma 2, nel caso di aziende agricole che abbiano stipulato polizze assicurative nel corso del 2012 a copertura di almeno il 50 per cento della loro produzione media annua o del reddito legato alla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione.

2. Le zone agricole svantaggiate di cui al comma 1 sono individuate dalla direttiva n. 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all’elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/288/CEE (Italia), pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Comunità europea 19 maggio 1975, n. L 128.

3. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, l’aiuto è ridotto del 50 per cento.

4. Per la determinazione della percentuale di danno si fa riferimento ai valori delle produzioni e ai relativi prezzi stabiliti per il 2012 dalla deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2012, n. 1354.

## Art. 6.


*Presentazione delle domande*

1. Le domande di contributo sono presentate agli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio entro il termine perentorio del 22 marzo 2013, in conformità all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 102/2004.

## Art. 7.

*Documentazione a corredo delle domande*

1. Le domande di contributo sono corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l’entità percentuale del danno subito dall’azienda agricola alla propria produzione lorda vendibile, con esclusione delle produzioni zootecniche, e l’eventuale stipula di polizze assicurative ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 1.



## Art. 8.

*Istruttoria delle domande*

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata dagli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio.

2. Le domande ammesse a contributo sono sottoposte a verifiche tecniche in misura non inferiore al 5 per cento, sulla base di un campione determinato secondo criteri di omogeneità, in relazione alle diverse classi aziendali e situazioni territoriali riscontrate, quali superficie aziendale, zone svantaggiate, zone non svantaggiate ed indirizzo tecnico economico, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca).

3. I controlli di cui al comma 2 sono effettuati dagli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio.

4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2007, n. 106 (Regolamento concernente procedure di controllo, criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni e del contributo straordinario alle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli articoli 13 e 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca)), nel caso in cui il risultato dei controlli evidenzia differenze in relazione alle percentuali di scostamento, la spesa ammissibile è determinata con le seguenti modalità:

a) se la percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato è da 0 a 10 per cento, l'esito del controllo è compatibile e la spesa ammissibile è quella accertata, nel rispetto della soglia di danno superiore al 30 per cento;

b) se la percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato è superiore al 10 per cento e fino al 20 per cento, l'esito del controllo è in tolleranza e la spesa ammissibile è quella accertata, meno la percentuale in tolleranza, nel rispetto della soglia di danno superiore al 30 per cento;

c) se la percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato è superiore al 20 per cento e fino al 30 per cento, l'esito del controllo è in tolleranza e la spesa ammissibile è quella accertata, meno il doppio della percentuale in tolleranza, nel rispetto della soglia di danno superiore del 30 per cento;

d) se la percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato è superiore al 30 per cento, l'esito del controllo prevede l'esclusione della domanda e non risulta ammissibile a contributo alcuna spesa.

5. Per percentuale in tolleranza si intende la percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato.

## Art. 9.

*Criteri e modalità per la concessione e l'erogazione del contributo*

1. I contributi sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a graduatoria previsto dall'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

a) aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), di cui il titolare o almeno un socio sia un giovane agricoltore di età superiore a diciotto anni e inferiore a quaranta anni con responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale dell'azienda agricola alla data di presentazione della domanda di contributo;

b) aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali diversi da quelli di cui alla lettera a);

c) aziende agricole diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).

2. In caso di parità nella graduatoria operano i seguenti criteri residuali:

- a) domande presentate dai richiedenti anagraficamente più giovani;
- b) ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. La qualifica di imprenditore agricolo professionale è accertata dagli Ispettorati agricoltura e foreste secondo le linee di indirizzo approvate con deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2005, n. 798.

4. Con decreto del direttore del Servizio competente è approvata la graduatoria delle domande presentate, formulata in base ai criteri di cui ai commi 1 e 2.

5. Con decreto del direttore del Servizio competente sono concessi e erogati i contributi.

## Art. 10.

*Termine per la conclusione del procedimento*

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 7/2000, il procedimento contributivo si conclude entro il termine di centottanta giorni decorrente dal termine finale di presentazione delle domande previsto all'articolo 6.

## Art. 11.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: TONDO

**13R00241**


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 aprile 2013, n. 068/Pres.

**Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai corpi e ai servizi di Polizia locale, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale.)**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 17 aprile 2013)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 25 comma 1 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 «Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale», che dispone che al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza per il personale della polizia locale, di funzionalità e di omogeneità sul territorio regionale, con regolamento sono determinati le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione, le caratteristiche delle tessere di riconoscimento personale, le caratteristiche e i modelli delle divise con i relativi elementi identificativi dell'ente di appartenenza e lo stemma della Regione Friuli Venezia Giulia, i gradi e le caratteristiche dei relativi distintivi;



Ritenuto di dare attuazione al citato comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 9/2009 limitatamente alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, rinviando la determinazione dei gradi e le caratteristiche dei relativi distintivi, prevista dalla lettera *d)*, ad un successivo regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1743 dell'11 ottobre 2012 di approvazione in via preliminare, del «Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi e ai Servizi di Polizia locale operanti nella regione, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 23 gennaio 2013 con cui il suddetto Regolamento è stato riapprovato in via preliminare dalla Giunta regionale in seguito alla sopravvenuta necessità di eseguire complessi approfondimenti in relazione ad alcune caratteristiche merceologiche dei capi di abbigliamento di cui all'allegato D del Regolamento;

Acquisiti i pareri del Consiglio delle Autonomie locali nella seduta dell'11 marzo 2013 e della V Commissione consiliare permanente nella seduta del 18 marzo 2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 542 del 28 marzo 2013 con cui è stato approvato in via definitiva il «Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi e ai Servizi di Polizia locale operanti nella regione, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera *r)*, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Visto il decreto del Vice Segretario Generale n. 59 del 3 aprile 2013 con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, la correzione degli errori materiali contenuti nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 542 del 28 marzo 2013;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi e ai Servizi di Polizia locale operanti nella regione, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale.)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

**Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi e ai Servizi di Polizia locale, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale.).**

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), disciplina le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi dell'Ente di appartenenza e lo stemma della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in dotazione ai Corpi e ai Servizi della Polizia locale operanti nella regione, di seguito denominati Corpi e Servizi.

Art. 2.

*Elementi identificativi della Polizia locale*

1. Gli elementi identificativi della Polizia locale della Regione sono la forma grafica dell'aquila, di seguito denominata Simbolo, e il Logotipo POLIZIA LOCALE, di seguito denominato Logotipo.

2. Il Simbolo è conforme alla figura grafica dell'aquila di cui all'allegato B, pagina 5, del decreto del Presidente della Regione n. 26 giugno 2006, n. 0199/Pres. (Regolamento recante disposizioni sull'immagine coordinata della Regione).

3. Il Simbolo e il Logotipo sono disciplinati nell'Allegato A.

4. Il Simbolo e il Logotipo sono riprodotti su veicoli, divise, placca e tessera personale di riconoscimento, bottoni, strumenti operativi, mostrine, baveri e distintivi di riconoscimento come disciplinato negli Allegati B, C e D.

Art. 3.

*Denominazione e Stemma dell'Ente*

1. La denominazione dell'Ente di appartenenza o la denominazione della forma collaborativa tra gli enti locali per la gestione associata del servizio di polizia locale, di seguito denominata forma collaborativa, e lo Stemma dell'Ente di appartenenza o della forma collaborativa sono riprodotti su: veicoli, tessera personale e placca di riconoscimento, distintivi e capi d'abbigliamento, come disciplinato negli allegati A, B, C e D.

2. Se la forma collaborativa non ha una denominazione, su veicoli e placca di riconoscimento sono riprodotte le parole «Corpo (o Servizio) intercomunale di polizia locale».



## Art. 4.

*Elementi identificativi della Polizia locale nella lingua della minoranza linguistica slovena*

1. Nei Comuni della Regione nei quali la minoranza linguistica slovena è tutelata, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), è ammesso l'uso della lingua slovena in aggiunta a quella italiana nella Denominazione dell'Ente di appartenenza e del Logotipo.

*Capo II*

## VEICOLI E STRUMENTI OPERATIVI

## Art. 5.

*Veicoli*

1. Le attività di Polizia locale vengono svolte con l'ausilio di auto-veicoli, motoveicoli, ciclomotori e velocipedi di servizio.

2. Per i servizi marittimi, fluviali e per le acque interne, i Corpi e i Servizi possono essere dotati d'imbarcazioni e natanti.

3. Per particolari servizi connessi a specificità del territorio o ad eventi che presentano particolari criticità, il personale dei Corpi e Servizi può essere dotato di veicoli per impieghi speciali, denominati veicoli speciali.

4. Alla conduzione dei veicoli è adibito personale in possesso dei titoli abilitativi richiesti.

5. Le caratteristiche dei veicoli in dotazione ai Corpi e ai Servizi sono disciplinati nell'Allegato B.

## Art. 6.

*Livrea e allestimenti dei veicoli*

1. I veicoli sono provvisti di elementi grafici di riconoscimento, denominati livrea.

2. I veicoli sono equipaggiati con allestimenti interni ed esterni consistenti in apparecchiature e dotazioni che consentono al personale un utilizzo immediato e in condizioni di stabilità e sicurezza anche durante il movimento.

3. È fatta salva la facoltà degli enti locali di dotarsi di veicoli privi della livrea per particolari necessità istituzionali.

4. Gli elementi grafici di riconoscimento e gli allestimenti sono disciplinati nell'Allegato B.

## Art. 7.

*Strumenti operativi*

1. Gli strumenti operativi in dotazione a Corpi e Servizi hanno lo scopo di consentire l'espletamento dei compiti istituzionali con efficienza, efficacia e massima sicurezza per gli operatori.

2. Gli strumenti operativi in dotazione a Corpi e Servizi sono disciplinati nell'Allegato C.

3. Ciascun Ente di appartenenza individua, tra gli strumenti operativi facoltativi elencati nell'allegato C, in base alle proprie specifiche esigenze, quelli necessari per lo svolgimento dei servizi istituzionali.

## Art. 8.

*Assegnazione dei veicoli e degli strumenti operativi*

1. I veicoli e gli strumenti operativi sono assegnati al personale dei Corpi e Servizi e devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio.

2. L'assegnazione dei veicoli e degli strumenti operativi e le rispettive modalità d'impiego e di utilizzo sono disciplinate dai regolamenti della polizia locale dell'Ente di appartenenza.

## Art. 9.

*Deroghe per i veicoli speciali*

1. La livrea e gli allestimenti dei veicoli speciali, di cui all'art. 5, comma 3, sono approvati dall'Ufficio regionale competente in materia di polizia locale, su conforme parere del Comitato tecnico regionale per la polizia locale di cui all'art. 22 della legge regionale n. 9/2009, di seguito denominato Comitato.

*Capo III*

## TESSERA PERSONALE E PLACCA DI RICONOSCIMENTO

## Art. 10.

*Caratteristiche della tessera personale e della placca di riconoscimento*

1. Il personale dei Corpi e Servizi è dotato di tessera personale e placca di riconoscimento.

2. Il personale dei Corpi e Servizi durante il servizio sia in uniforme che in abito civile deve sempre portare la tessera personale e la placca di riconoscimento assegnate dal Comandante del Corpo o dal Responsabile del Servizio dell'Ente di appartenenza.

3. La tessera personale di riconoscimento ha una validità di dieci anni.

4. La placca di riconoscimento deve essere applicata in modo visibile e riconoscibile sulla divisa, come disciplinato nell'allegato D. La placca di riconoscimento è altresì collocata all'interno del portatessera.

5. In caso di cessazione, a qualunque titolo, dal servizio di polizia locale presso l'Ente di appartenenza, la tessera personale e la placca di riconoscimento devono essere restituite.

6. La tessera personale e la placca di riconoscimento sono disciplinate nell'Allegato C.

*Capo IV*

## DIVISE E RELATIVI DISTINTIVI DI RICONOSCIMENTO

## Art. 11.

*Divise*

1. Il personale dei Corpi e Servizi è dotato di divise, costituite da un insieme organico di capi di abbigliamento e di strumenti operativi. Le divise dei Corpi e Servizi sono costituite da:

- a) divisa ordinaria;
- b) divise operative;
- c) divisa da rappresentanza;
- d) divisa da cerimonia.

2. Per ciascun tipo di divisa sono previste due varianti stagionali: estiva e invernale. L'uso delle divise ordinaria ed operative, nelle varianti invernale ed estiva, è indicato in base ai cambiamenti stagionali e climatici dal Comandante della Polizia locale del comune capoluogo di provincia per il personale in servizio nella relativa provincia, e da ciascun Comandante della Polizia locale della Provincia per il relativo personale. Sono ammesse deroghe per i Comuni litoranei e montani, per ordine di servizio dei rispettivi Comandanti e Responsabili.

3. La divisa da rappresentanza invernale è utilizzata dal 1° novembre al 30 aprile; la divisa da rappresentanza estiva è utilizzata dal 1° maggio al 31 ottobre.

4. I Comandanti dei Corpi della Polizia locale dei capoluoghi di Provincia sono dotati della divisa da cerimonia. È facoltà degli altri enti dotare i Comandanti dei Corpi di Polizia locale della divisa da cerimonia.

5. I modelli, i colori, e le caratteristiche merceologiche delle divise sono disciplinati nell'Allegato D.

6. Ciascun Ente di appartenenza individua, tra i capi di abbigliamento elencati nell'allegato D, in base alle proprie specifiche esigenze, quelli necessari per lo svolgimento dei servizi istituzionali.



## Art. 12.

*Divise e relativi servizi istituzionali*

1. Il personale dei Corpi e Servizi, durante il servizio, utilizza la divisa.
2. La divisa è indossata nel territorio dell'Ente d'appartenenza, ovvero degli enti che fanno parte della forma collaborativa e nei casi previsti dal comma 2, dell'art. 13 della legge regionale n. 9/2009, dal regolamento di polizia locale dell'Ente di appartenenza, dal Comandante del Corpo o dal Responsabile del Servizio.
3. I servizi in abiti civili vengono autorizzati dal Comandante del Corpo o dal Responsabile del Servizio.
4. La divisa ordinaria è indossata nei servizi d'istituto interni ed esterni.
5. Le divise operative nelle appropriate combinazioni sono indossate durante particolari servizi esterni indicati nell'allegato D e più specificamente individuati dal Comandante del Corpo o dal Responsabile del Servizio anche in applicazione delle disposizioni disciplinate nel regolamento dell'Ente d'appartenenza.
6. La divisa da rappresentanza è indossata nelle manifestazioni civili, militari e religiose, individuate dall'Ente di appartenenza e nei servizi d'onore e di scorta alle bandiere, labari e gonfaloni.
7. La divisa da cerimonia è indossata nei trattenimenti svolti in occasione di ricorrenze civili e militari se per i civili è richiesto l'abito scuro.
8. In caso di cessazione, a qualunque titolo, dal servizio di polizia locale presso l'Ente di appartenenza, tutti i capi di abbigliamento in uso costituenti le divise, gli oggetti di equipaggiamento e gli accessori devono essere restituiti, salvo diversi accordi in caso di trasferimento temporaneo o definitivo di personale tra enti, conformemente alla normativa vigente.

## Art. 13.

*Modalità d'uso delle divise*

1. Il personale dei Corpi e Servizi indossa le divise con proprietà, dignità e decoro e, per soddisfare le esigenze di sicurezza, non indossa orecchini, collane od altri monili appariscenti né piercing. Il personale femminile dei Corpi e Servizi può portare un unico orecchino non pendente per lobo.
2. Non è consentito portare sulle divise distintivi di riconoscimento non disciplinati nel presente regolamento.
3. Il personale dei Corpi e Servizi ha l'obbligo di mantenere in ordine le divise ricevute in dotazione.
4. Non è consentito al personale dei Corpi e Servizi l'utilizzo di capi di abbigliamento delle divise tra loro non appropriati o congiuntamente ad abiti civili.
5. Il controllo della corrispondenza delle divise ai modelli prescritti spetta al Comandante del Corpo o al Responsabile del Servizio ai quali spetta, inoltre, il compito di verificare in ogni momento lo stato di conservazione e le modalità con le quali vengono indossate le divise, tenuto conto anche del regolamento dell'Ente d'appartenenza.

## Art. 14.

*Fornitura e rinnovo dei capi di abbigliamento e degli strumenti operativi*

1. L'Ente di appartenenza provvede alla fornitura e al rinnovo dei capi di abbigliamento e degli strumenti operativi necessari al personale dei Corpi e Servizi per l'espletamento del servizio.
2. Le modalità e le tempistiche per il rinnovo ordinario e la sostituzione straordinaria per precoce logorio e deterioramento per comprovati motivi di servizio dei capi di abbigliamento e degli strumenti operativi in dotazione al personale dei Corpi e Servizi sono disciplinate dal regolamento dell'Ente di appartenenza.
3. In mancanza di norme regolamentari dell'Ente d'appartenenza il Comandante del Corpo o il Responsabile del Servizio stabilisce i tempi e i modi per la sostituzione dei capi di abbigliamento e degli strumenti operativi.

## Art. 15.

*Distintivi di riconoscimento*

1. I distintivi di riconoscimento del personale dei Corpi e Servizi sono: i fregi, gli alamari, le mostrine, i bottoni, i distintivi di specialità e le decorazioni, come disciplinati nell'allegato D.
2. Il distintivo di specialità indica una particolare competenza riconosciuta dall'Ente di appartenenza all'operatore della Polizia locale o indica lo svolgimento presso l'Ente di appartenenza di particolari tipologie di servizi, in relazione all'organizzazione dei Corpi e Servizi, come definita nei regolamenti dell'Ente d'appartenenza.
3. In caso di più distintivi di specialità rilasciati dal Comandante o dal Responsabile del Servizio deve essere utilizzato solo quello della specialità prevalente e attuale.
4. Ogni decorazione è costituita da un nastrino e da una medaglia. I nastri vengono apposti centralmente sopra il taschino sinistro della giacca o della camicia a maniche corte della divisa ordinaria. Le medaglie vengono apposte nella stessa posizione dei nastri sulla giacca della divisa di rappresentanza, quando previsto. In caso di più decorazioni, i nastri e le medaglie sono contigui e vengono posizionati centralmente.
5. Ad ogni benemerita conferita per anzianità di servizio e per merito di lungo comando dal legale rappresentante dell'Ente di appartenenza, e per merito di servizio dal Presidente della Regione, in attuazione dell'art. 23 della legge regionale n. 9/2009 o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, in attuazione dei rispettivi ordinamenti, corrisponde una decorazione come disciplinato nell'allegato D.
6. Le decorazioni di cui al comma 5 sono apposte nel seguente ordine: anzianità di servizio, merito di lungo comando, merito di servizio.
7. Il personale dei Corpi e Servizi può fregiarsi delle decorazioni concesse da Autorità nazionali, da Autorità estere, da organismi od enti di diritto pubblico esteri riconosciuti da Autorità estere e da organismi internazionali, soprannazionali o nazionali non territoriali, secondo quanto disposto dalla normativa statale.

*Capo V*

## NORME FINALI E TRANSITORIE

## Art. 16.


*Disposizioni speciali*

1. È consentito al Corpo della Polizia locale del Capoluogo di Regione mantenere le peculiarità storiche e culturali proprie nel realizzare le divise, fatto salvo l'obbligo di utilizzare gli elementi identificativi, i colori ed i distintivi di riconoscimento della polizia locale disciplinati negli allegati A, B, C e D al presente regolamento.
2. Nel rispetto delle specifiche tradizioni storiche dei Corpi e Servizi, le divise storiche appartenenti ai rispettivi enti di appartenenza, non disciplinate dal presente Regolamento, possono essere indossate dal personale dei Corpi e Servizi nel corso di manifestazioni, cerimonie pubbliche e di servizi d'onore e di scorta alle bandiere, labari e gonfaloni.
3. Per specifiche attività sul territorio è ammesso il servizio a cavallo.

## Art. 17.

*Norma finale e transitoria*

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e stradale, gli enti locali danno attuazione alle disposizioni del presente regolamento relative ai veicoli, ai capi di abbigliamento e agli strumenti operativi, all'atto della loro prima sostituzione, ordinaria o straordinaria, successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.



2. Ai sensi dell'art. 26, comma 4, della legge regionale n. 9/2009, fino all'emanazione del regolamento concernente la disciplina dei gradi e delle caratteristiche dei relativi distintivi di cui all'art. 25, comma 1, lettera d, della medesima legge regionale, continua ad applicarsi la relativa disciplina prevista dal decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2003, n. 0197/Pres. (Legge regionale n. 13/2002, art. 3, comma 15. Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado degli appartenenti ai Corpi ed ai Servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia).

Art. 18.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogati in particolare il comma 4, dell'art. 2 e l'allegato C del decreto del Presidente della Regione n. 0197/Pres./2003.

Art. 19.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

**13R00244**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 aprile 2013, n. **069/Pres.**

**Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 17 aprile 2013)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato), ed in particolare l'art. 53-bis che disciplina gli interventi a favore dell'innovazione nel settore dell'artigianato;

Visto il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano", emanato con proprio decreto in data 25 gennaio 2012, n. 033/Pres.;

Visto l'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) che sostituisce l'art. 5 (termini del procedimento) della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 12, commi da 26 a 41 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)), in materia di «amministrazione aperta»;

Ritenuto opportuno adeguare il citato regolamento alla disposizione introdotta dall'art. 2 della citata legge regionale n. 26/2012, inserendo, laddove mancanti, i termini per la conclusione del procedimento e adeguando, laddove esistenti, i termini per la conclusione del procedimento medesimo;

Preso atto, in particolare, dell'estensione a centottanta giorni del termine previsto all'art. 81, comma 3 del citato regolamento, in considerazione della tipologia del procedimento caratterizzato da una complessa istruttoria derivante dall'articolazione del Programma annuale di settore in quattro aree di intervento ed in considerazione delle limitate risorse umane disponibili;

Preso atto dell'inserimento, tra gli obblighi del CATA, di osservare le disposizioni previste in materia di «amministrazione aperta», ai sensi del citato art. 12, commi 27, 28, 29 e 37 della legge regionale n. 27/2012;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33», predisposto dalla Direzione centrale attività produttive;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 607 di data 4 aprile 2013;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.



3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

ALLEGATO

**Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento dispone le modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. Il comma 7 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dal seguente:

«7. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 7/2000, ad eccezione dei casi di rinuncia e di insufficiente disponibilità finanziaria di cui al comma 6, lettere h) ed i).».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 33/2012, dopo le parole «in via anticipata,» sono aggiunte le seguenti: «entro novanta giorni dalla richiesta.».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 23 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. Al comma 2 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione 33/2012, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3.».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 81 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. All'art. 81 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole «entro centoventi giorni», sono sostituite dalle seguenti: «entro centottanta giorni»;

b) al comma 5, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il finanziamento è erogato in via anticipata entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 82 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. All'art. 82 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il CATA conclude le iniziative concernenti i progetti di cui all'art. 77, comma 3 entro i termini stabiliti nel Programma approvato dalla Giunta regionale; non sono ammissibili le spese sostenute successivamente a tali termini. È consentita una sola proroga del termine di conclusione delle iniziative, per una durata massima di due mesi, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine sono fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo.».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il CATA presenta la rendicontazione della spesa dell'intero Programma, entro il termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data di conclusione dell'ultimo progetto, come indicata nella scheda progettuale del Programma approvato dalla Giunta regionale.».

Art. 7.

*Modifiche all'art. 85 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 85 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il CATA è inoltre tenuto ad applicare le disposizioni previste in materia di «amministrazione aperta» dall'art. 12, commi 27, 28, 29 e 37 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)).».

Art. 8.

*Modifiche all'art. 95 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. Al comma 4 dell'art. 95 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Il finanziamento è erogato in via anticipata entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.».

Art. 9.

*Modifiche all'art. 97 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 97 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserita la seguente:

«e-bis) ad applicare le disposizioni previste in materia di «amministrazione aperta» dall'art. 12, commi 27, 28, 29 e 37 della legge regionale 27/2012.».


Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

13R00245



**REGIONE VENETO**

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2013, n. 9.

**Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 42 del 17 maggio 2013)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. Con la presente legge la Regione del Veneto intende garantire la formazione specialistica dei propri medici, finanziando posti aggiuntivi presso le scuole di specializzazione universitaria degli atenei veneti e favorire la permanenza dei professionisti così formati nelle strutture e negli enti del Servizio sanitario regionale (SSR).

## Art. 2.

*Criteri di finanziamento*

1. Con cadenza triennale, la Regione individua il fabbisogno di medici specialisti da formare, tenuto conto della propria programmazione sanitaria e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale.

2. Per le finalità di cui all'art. 1 ed in ragione del fabbisogno rilevato di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare contratti aggiuntivi di formazione specialistica, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE".

## Art. 3.

*Requisiti ed obblighi*

1. Il medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici", che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto nella presente legge.

## Art. 4.

*Relazione sullo stato di attuazione*

1. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

## Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 8.050.000,00 per l'esercizio 2013, in euro 8.988.000,00 per l'esercizio 2014 e in euro 10.500.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb UO248 "Spesa sanitaria corrente" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 maggio 2013

ZAIA

*(Omissis).*

13R00282



**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2013, n. 16.

**Tutela degli utenti dei servizi finanziari gestiti da soggetti terzi per conto degli enti locali della Toscana.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 19 aprile 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis)*;

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La Regione Toscana riconosce e promuove la tutela degli utenti dei servizi finanziari gestiti da soggetti terzi per conto degli enti locali della Toscana.

2. La promozione di cui al comma 1, avviene nel pieno rispetto della legislazione vigente in materia di tutela della concorrenza e di trattamento dei dati personali, attraverso il riconoscimento di premialità nell'ambito delle politiche di incentivazione e sostegno degli enti locali che ottemperano alle condizioni previste dalla presente legge.

Art. 2.

*Incentivi agli enti locali per la tutela degli utenti dei servizi finanziari gestiti da soggetti terzi*

1. La Regione concede incentivi finanziari agli enti locali che, nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica dirette all'affidamento della gestione di servizi finanziari di propria competenza, prevedano espressamente l'obbligo a carico del soggetto appaltatore, di eseguire, in ogni fase della gestione di tali servizi, il trattamento dei dati personali coinvolti, in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. La legge finanziaria della Regione individua l'ammontare degli incentivi destinati agli enti locali ai sensi del comma 1, da ripartirsi in base alle richieste degli enti pervenute entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello di riferimento, ed indica i mezzi per far fronte alla relativa spesa.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 aprile 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 aprile 2013

*(Omissis)*.**13R00229**

LEGGE STATUTARIA 24 aprile 2013, n. 18.

**Modifiche agli articoli 6, 9, 14, 31 e 35 dello Statuto in materia di numero dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e abolizione del vitalizio.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 30 aprile 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge statutaria:

*(Omissis)*.

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 6 dello Statuto*

1. Il comma 2 dell'articolo 6 dello Statuto è sostituito dal seguente:

“2. Il numero dei consiglieri regionali è quaranta.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 dello Statuto è aggiunto il seguente:


“2-bis. Fa inoltre parte del consiglio regionale il presidente della giunta regionale.”.

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 9 dello Statuto*

1. Il comma 7 dell'articolo 9 dello Statuto è sostituito dal seguente:

“7. La legge regionale disciplina l'indennità, anche differita, dei consiglieri regionali ed i rimborsi spese. La legge regionale disciplina anche, negli ambiti di propria competenza, forme di trattamento su base contributiva a beneficio dei consiglieri cessati dal mandato.”.



## Art. 3.

*Modifiche all'articolo 14 dello Statuto*

1. Il comma 1 dell'articolo 14 dello Statuto è sostituito dal seguente:

“1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da due segretari.”

2. Al comma 2 dell'articolo 14 dello Statuto le parole: i vicepresidenti, i segretari questori e i segretari” sono sostituite dalle seguenti: “i vicepresidenti e i segretari”.

## Art. 4.

*Modifiche all'articolo 31 dello Statuto*

1. Al comma 2 dell'articolo 31 dello Statuto le parole: “fa parte del Consiglio ed” sono soppresse.

## Art. 5.

*Modifiche all'articolo 35 dello Statuto*

1. Il comma 1 dell'articolo 35 dello Statuto è sostituito dal seguente:

“1. La giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti, denominati assessori, non superiore ad otto.”.

## Art. 6.

*Decorrenza*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.

## Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge statutaria entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge statutaria è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana.

Firenze, 24 aprile 2013

ROSSI

La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione, con prima deliberazione in data 24 ottobre 2012 e con seconda deliberazione in data 15 gennaio 2013, è promulgata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62, in assenza di ricorso governativo e di richieste di *referendum* nei termini di cui all'avviso pubblicato in data 23 gennaio 2013.

(*Omissis*).

13R00297

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2013, n. 19.

**Modifiche alla l.r. 66/2011 (Legge finanziaria per l'anno 2012), alla l.r. 77/2012 (Legge finanziaria per l'anno 2013), nonché alle ll.rr. 49/2003 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), 1/2005 (Norme per il governo del territorio) e 68/2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 2 maggio 2013)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

*Capo I*

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE  
22 SETTEMBRE 2003, N. 49 (NORME IN MATERIA  
DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI)**

## Art. 1.

*Modifiche all'articolo 5  
della legge regionale 49/2003*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), è inserito il seguente:

“3-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, nel solo caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di veicolo nuovo anch'esso da utilizzare per la guida od il trasporto dei soggetti di cui al comma 1, qualora vi sia sovrapposizione temporale nella proprietà di entrambi i veicoli, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta sul veicolo nuovo già a decorrere dalla prima periodicità tributaria, a condizione che la demolizione o il trasferimento di proprietà del veicolo usato siano effettuati entro trenta giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo nuovo.”

2. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:

“4. Il beneficiario dell'esenzione può chiedere il trasferimento della stessa su altro veicolo di sua proprietà, con l'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 3.”.



*Capo II*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE  
3 GENNAIO 2005, N. 1 (NORME PER IL GOVERNO  
DEL TERRITORIO)

## Art. 2.

*Modifiche all'articolo 29-bis  
della legge regionale 1/2005*

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 29-bis della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), dopo le parole: "ai comuni" sono aggiunte le seguenti: " , anche tramite la stipula di specifico accordo con le associazioni rappresentative degli stessi, ".

*Capo III*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27  
DICEMBRE 2011, N. 66 (LEGGE FINANZIARIA PER  
L'ANNO 2012)

## Art. 3.

*Modifiche all'articolo 103  
della legge regionale 66/2011*

1. Al comma 3-bis dell'articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), il numero: "1.500.000,00" è sostituito dal seguente: "3.000.000,00".

*Capo IV*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27  
DICEMBRE 2011, N. 68 (NORME SUL SISTEMA  
DELLE AUTONOMIE LOCALI)

## Art. 4.

*Modifiche all'articolo 111  
della legge regionale 68/2011*

1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 111 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è aggiunto il seguente:

"5-quater. Nell'anno 2013 al soggetto succeduto all'esercizio delle funzioni di bonifica dell'estinta unione di comuni dell'Arcipelago Toscano possono essere attribuite le risorse di cui all'articolo 45, nella misura massima di euro 500.000,00. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede a definire i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del finanziamento e per il rimborso e il recupero delle somme anticipate, osservando i termini e le modalità di restituzione di cui allo stesso articolo 45, commi 3 e 5."

*Capo V*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE  
27 DICEMBRE 2012, N. 77 (LEGGE FINANZIARIA  
PER L'ANNO 2013)

## Art. 5.

*Modifiche all'articolo 4  
della legge regionale 77/2012*

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), il numero: "0,20" è sostituito dal seguente: "0,19".

2. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 77/2012 il numero: "0,50" è sostituito dal seguente: "0,49".

## Art. 6.

*Modifiche all'articolo 5  
della legge regionale 77/2012*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 77/2012 le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013".

## Art. 7.

*Sostituzione dell'articolo 7  
della legge regionale 77/2012*

1. L'articolo 7 della legge regionale 77/2012 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 (*Disposizioni finanziarie*). — 1. Le variazioni delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni della presente sezione determinano un maggior gettito annuo stimato in euro 109.287.000,00 per l'anno 2013 ed in euro 87.962.000,00 per ciascuna delle annualità 2014 e 2015, e sono imputate all'UPB 111 "Imposte e tasse" del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015."

## Art. 8.

*Decorrenza dell'efficacia*


1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013.

## Art. 9.

*Modifiche all'articolo 18  
della legge regionale 77/2012*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 77/2012 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento di attività connesse in particolare alla sorveglianza dei beni, delle strutture e degli impianti, alla collaborazione nei servizi amministrativi al pubblico anche attraverso utilizzo di procedure telematiche o strumenti informatici, non effettuabili mediante il proprio personale, la Regione e gli enti dipendenti sono autorizzati a ricorrere a imprese che garantiscano l'integrazione di professionalità diverse, anche nell'ambito di contratti di servizio già in essere."



2. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 18 della legge regionale 77/2012 è aggiunto il seguente:

“6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, stimati in euro 420.000,00 per l'anno 2013, si fa fronte rispettivamente per euro 400.000,00 ed euro 20.000,00 con gli stanziamenti della UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti” e della UPB 142 “Attività di informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2013, ed in euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti” del bilancio pluriennale 2013 - 2015, annualità 2014 e 2015. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.

Art. 10.

*Modifiche all'articolo 45  
della legge regionale 77/2012*

1. Al comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 77/2012 le parole: “euro 15.000.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 29.800.000,00”.

2. Il comma 3 dell'articolo 45 della legge regionale 77/2012 è sostituito dal seguente:

“3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 29.800.000,00 cui si fa fronte, per euro 10.000.000,00 per l'anno 2013, per euro 13.800.000,00 per l'anno 2014, e per euro 6.000.000,00 per l'anno 2015, con gli stanziamenti dell'UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015.”.

Art. 11.

*Inserimento dell'articolo 65-bis  
nella legge regionale 77/2012*

1. Dopo l'articolo 65 della legge regionale 77/2012 è inserito il seguente:

“Art. 65-bis (Contributi straordinari a enti locali per la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi). —

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare, per l'anno 2013, contributi straordinari a enti locali per un ammontare complessivo di euro 2.000.000,00 per la realizzazione o l'adeguamento di impianti sportivi di prioritario interesse regionale. I contributi straordinari sono così ripartiti:

a) euro 1.500.000,00 al Comune di Ponte Buggianese per la realizzazione di un ciclodromo nel proprio territorio;

b) euro 500.000,00 al Comune di Firenze per l'adeguamento del palazzo dello sport di Firenze “Nelson Mandela Forum” alla normativa internazionale per lo svolgimento delle gare di pallacanestro.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 2.000.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 “Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013.

3. I contributi sono liquidati:

a) nella misura del 70 per cento a seguito di presentazione del certificato di inizio lavori;

b) a saldo, in seguito a presentazione di apposita certificazione o attestazione della regolare esecuzione dell'opera.

4. I lavori relativi alle opere di cui al comma 1, devono essere avviati entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e concludersi entro ventiquattro mesi dalla stessa data.”.

Art. 12.

*Inserimento dell'articolo 65-ter  
nella legge regionale 77/2012*

1. Dopo l'articolo 65-bis della legge regionale 77/2012 è inserito il seguente:

“Art. 65-ter (Interventi per le zone umide, lo sviluppo della rete ecologica e la piantumazione della piana fiorentina). — 1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi ai Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Poggio a Caiano, Carmignano, Prato, Signa e Lastra a Signa, per la realizzazione di:

a) interventi volti alla riqualificazione e all'incremento delle zone umide ed allo sviluppo della rete ecologica della piana fiorentina;

b) interventi di piantumazione per ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la fruibilità delle aree non urbane della piana fiorentina.

2. I contributi sono assegnati secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

3. I contributi regionali non possono superare l'80 per cento del costo complessivo dell'intervento. L'assegnazione del contributo è subordinata all'effettiva disponibilità in bilancio da parte dei comuni dei fondi relativi alla quota del costo dell'intervento di propria competenza.

4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa massima di euro 3.000.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio - spese di investimento” del bilancio di previsione 2013.”.



## Art. 13.

*Inserimento dell'articolo 65-quater  
nella legge regionale 77/2012*

1. Dopo l'articolo 65-ter della legge regionale 77/2012 è inserito il seguente:

“Art. 65-quater (*Finanziamento temporaneo società Terme di Montecatini S.p.A.*) — 1. Per consentire la regolare prosecuzione del piano di investimenti per il completamento delle terme Redi e Leopoldine di proprietà della società Terme di Montecatini S.p.A. e nelle more dell'erogazione dei finanziamenti bancari, la Regione Toscana è autorizzata, previa stipula di apposita convenzione, a concedere alla società Terme di Montecatini S.p.A. un finanziamento temporaneo per un importo di euro 300.000,00, da restituire entro diciotto mesi.

2. Il finanziamento di cui al comma 1, è fruttifero di interessi nella misura determinata nella convenzione, e comunque non inferiore a quella ricavabile dal deposito presso il proprio tesoriere.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 “Riscossione di crediti” e per la parte spesa, nella UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013.”.

## Art. 14.

*Inserimento dell'articolo 65-quinquies  
nella legge regionale 77/2012*

1. Dopo l'articolo 65-quater della legge regionale 77/2012 è inserito il seguente:

“Art. 65-quinquies (*Intervento straordinario in materia di protezione civile.*) — 1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni di Aulla e Mulazzo un finanziamento straordinario per la concessione del contributo di cui all'articolo 31 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”), ai nuclei familiari ancora evacuati alla data di entrata in vigore della presente legge dalle abitazioni di residenza, a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito la Provincia di Massa Carrara nel mese di ottobre 2011.

2. Il contributo è concesso a decorrere dalla cessazione del contributo disposto a valere sulle risorse statali per le medesime finalità, e fino alla cessazione dello stato di evacuazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 288.000,00 per gli anni 2013 e 2014, cui si fa fronte rispettivamente per euro 155.000,00 e per euro 133.000,00 con le risorse stanziare sull'UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013 - 2015, annualità 2014.”.

## Art. 15.

*Inserimento dell'articolo 65-sexies  
nella legge regionale 77/2012*

1. Dopo l'articolo 65-quinquies della legge regionale 77/2012 è inserito il seguente:

“Art. 65-sexies (*Contributo straordinario per la sistemazione dell'area archeologica di Gonfienti.*) — 1. Previa stipula di specifico accordo di programma, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi volti alla tutela ed alla valorizzazione del sito archeologico di Gonfienti, anche in riferimento al miglioramento dell'accessibilità al pubblico dello stesso.

2. I contributi di cui al comma 1, sono assegnati secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 500.000,00 per l'anno 2013 ed euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013 - 2015.”.

## Art. 16.

*Sostituzione dell'allegato C  
della legge regionale 77/2012*

1. L'allegato C della legge regionale 77/2012 è sostituito dall'allegato A della presente legge.

## Capo VI

## NORME FINALI

## Art. 17.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 2 maggio 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 aprile 2013.

(*Omissis*).

13R00298



## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2013, n. 8.

### Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 - Ordinario del 3 aprile 2013)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

#### Finalità

1. La Regione Abruzzo redige il Piano regionale della mobilità ciclistica, tenendo conto delle indicazioni del Piano paesaggistico regionale, della legge 28 giugno 1991, n. 208 (Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane) e della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), allo scopo di perseguire, attraverso la creazione di una rete ciclabile regionale, obiettivi di intermodalità e di migliore fruizione del territorio e di garantire lo sviluppo in sicurezza dell'uso della bicicletta sia in ambito urbano che extraurbano.

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove:

a) la realizzazione ed il completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali;

b) la realizzazione degli interventi finalizzati alla coesistenza dell'utenza motorizzata e non motorizzata attraverso politiche di moderazione del traffico.

Art. 2.

#### Piano regionale della mobilità ciclistica

1. Il Piano regionale della mobilità ciclistica, in relazione al tessuto e alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale, con particolare riferimento ai sistemi fluviali e lacuali, ai parchi regionali e ai grandi poli attrattori, individua il sistema ciclabile di scala regionale.

2. Il sistema ciclabile di scala regionale è individuato quale elemento di connessione ed integrazione dei sistemi ciclabili provinciali e comunali.

3. Obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono:

a) creazione di circuiti connessi alla mobilità collettiva;

b) creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonabili attraverso località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico anche con la creazione di una rete di punti di ristoro;

c) creazione in ambiente rurale e montano di percorsi dedicati e strutture di supporto.

4. Il Piano regionale della mobilità ciclistica è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale ed è aggiornato di norma ogni tre anni.

5. Il Piano regionale della mobilità ciclistica è elaborato attraverso forme di concertazione con i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, sentite le associazioni che promuovono in modo specifico l'utilizzo della bicicletta.

6. Il Piano regionale della mobilità ciclistica individua, mediante intese con gli enti interessati, l'utilizzo per la riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali dei seguenti manufatti, favorendone il recupero conservativo:

a) l'area di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso;

b) l'area di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso;

c) gli argini e le alzaie dei fiumi, dei torrenti, dei canali e dei laghi, se utilizzabili, i tracciati degli acquedotti dismessi, ove compatibili;

d) i ponti dismessi e gli altri manufatti stradali.

7. Nell'ambito delle riconversioni delle tratte ferroviarie dismesse la Regione promuove, mediante apposite intese con i proprietari e gestori delle reti ferroviarie, il recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari insistenti sulla tratta, che, mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o punti di ristoro specializzati per l'ospitalità dei cicloturisti.

La Regione promuove altresì accordi con i gestori del trasporto pubblico locale allo scopo di attuare il trasporto combinato di passeggeri e cicli sui mezzi ferroviari e metropolitani.

8. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti attuatori, le associazioni di categoria ed il sistema scolastico, attività di informazione e formazione tese alla diffusione dell'uso della bicicletta, considerando gli aspetti inerenti alla sicurezza stradale, al benessere fisico ed al miglioramento degli stili di vita.

9. La Regione mantiene un sistema di informazione e consultazione, tramite accesso internet, dell'offerta ciclabile con i tracciati dei percorsi, i punti di scambio intermodale ed i punti di assistenza e di ristoro. Il sistema è costantemente aggiornato in collaborazione con i soggetti attuatori.

Art. 3.

#### Classificazione delle ciclovie

1. Per dotare il territorio regionale di un sistema di strade per le biciclette secondo uno schema di rete, oltre alle piste ciclabili come definite dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), che rappresentano il massimo grado di protezione del ciclista dal traffico stradale, può essere individuato un sistema di ciclovie, ovvero di itinerari consentiti al transito delle biciclette, dotati di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti o infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica più agevole anche se non totalmente sicura.



2. Un sistema di ciclovie, siano esse urbane o extraurbane ovvero integrate, è costituito da diversi segmenti raccordati tra loro descritti e segnalati con precisione, costruiti o messi in sicurezza e legittimamente percorribili dal ciclista.

3. Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza si definiscono le seguenti categorie di ciclovie, ovvero di segmenti stradali rilevanti per il ciclista:

a) pista ciclabile o ciclopedonale, come da articolo 3, comma 1, numero 39, del decreto legislativo n. 285/1992;

b) corsia ciclabile o ciclopedonale, come da articoli 140 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

c) pista o strada ciclabile in sede propria lontano dalle strade a traffico motorizzato;

d) sentiero ciclabile o percorso natura: in parchi e zone protette, bordi fiume o ambiti rurali, anche senza particolari standard costruttivi dove le biciclette sono ammesse;

e) strade senza traffico con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a cinquanta veicoli al giorno;

f) strade a basso traffico con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a cinquecento veicoli al giorno senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora;

g) strada ciclabile o ciclostrada o "strada 30" extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri dedicata ai veicoli non a motore salvo autorizzati (frontisti, agricoltori) e comunque sottoposta a limite di velocità di trenta chilometri orari ovvero itinerario ciclopedonale, come da articolo 2, comma 3, lettera F-bis, del D.Lgs. 285/1992;

h) area pedonale, come da articolo 3, comma 1, numero 2, del decreto legislativo 285/1992;

i) zona a traffico limitato, come da articolo 3, comma 1, numero 54, del decreto legislativo 285/1992;

l) zona residenziale, come da articolo 3, comma 1, numero 58, del decreto legislativo 285/1992;

m) zona a velocità limitata (per trenta chilometri orari o inferiori), come da articolo 135, comma 14, del D.P.R. 495/1992.

#### Art. 4.

##### *Piani di Province e Comuni*

1. Le Province redigono piani strategici per la mobilità ciclistica, tenuto conto del Piano regionale della mobilità ciclistica, ove vigente. I piani provinciali programmano gli interventi a livello sovracomunale, sono approvati con le stesse procedure del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e fanno parte integrante di quest'ultimo.

2. I piani provinciali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico, quali i centri scolastici, i centri commerciali, i distretti e le zone industriali ed il sistema della mobilità pubblica.

3. Gli obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono quelli indicati all'articolo 2, comma 3.

4. I Comuni redigono piani strategici per la mobilità ciclistica, tenuto conto del piano regionale e del piano provinciale della mobilità ciclistica, ove vigenti. I piani comunali programmano gli interventi a livello locale e sono approvati tenuto conto delle disposizioni della normativa statale e regionale.

5. I piani comunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale e provinciale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico di livello locale, quali il sistema scolastico, i centri commerciali, le aree industriali, il sistema della mobilità pubblica e, in generale, gli elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica.

6. Obiettivi strategici per la ciclomobilità urbana sono:

a) l'incremento della rete ciclabile esistente, privilegiandone la messa in rete;

b) la sua messa in sicurezza, anche attraverso specifica segnalazione;

c) la connessione con il sistema della mobilità collettiva.

#### Art. 5.

##### *Tipologie degli interventi*

1. Gli interventi per la mobilità ciclistica, anche tenuto conto delle caratteristiche tecniche fissate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili), ovvero le caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane 6 luglio 1992, n. 467 (Regolamento concernente l'ammissione al contributo statale e la determinazione della relativa misura degli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 1991, n. 208) e relativa circolare esplicativa n. 432 del 31 marzo 1993, sono finalizzati alla progettazione, realizzazione e promozione di:

a) reti urbane o extraurbane di itinerari e piste ciclabili e ciclopedonali;

b) itinerari ciclabili turistici e infrastrutture connesse.


2. Gli interventi per la mobilità ciclistica possono comprendere:

a) realizzazione di sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;

b) dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico e motorizzato;

c) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette, prioritariamente in corrispondenza dei centri intermodali di trasporto pubblico e presso strutture pubbliche;

d) messa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico, nonché di segnaletica integrativa dedicata agli itinerari ciclabili;



e) interventi di moderazione del traffico, tramite il disegno delle strade nelle zone residenziali e centrali delle città, volti a ridurre la velocità dei veicoli e favorire di conseguenza la coesistenza del traffico motorizzato con pedoni e ciclisti, realizzando, a norma del D.Lgs. 285/1992, Zone residenziali, Isole ambientali e Zone 30;

f) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte realizzare l'intermodalità fra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;

g) intese con i soggetti esercenti i servizi ferroviari e i gestori delle infrastrutture ferroviarie al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare per la realizzazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;

h) intese con le aziende di trasporto pubblico per l'integrazione con l'uso della bicicletta, nonché per la predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;

i) realizzazione di servizi di biciclette a noleggio;

j) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto;

k) attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;

l) redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia specializzata anche di tipo elettronico;

m) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico, anche attraverso la creazione di punti di manutenzione della bicicletta, ed in particolare iniziative formative ed informative sull'utilizzo di protezioni del ciclista quali abbigliamento e casco.

Nel quadro delle indicazioni del Piano regionale della mobilità e dei trasporti e dei relativi piani di attuazione, una quota non inferiore al dieci per cento dei posti auto previsti, adeguatamente attrezzata, è riservata al parcheggio di biciclette.

#### Art. 6.

##### *Soggetti attuatori*

1. Province, comuni, enti gestori dei parchi regionali e locali, comunità montane adottano ogni iniziativa utile per realizzare e promuovere, anche con la collaborazione di privati, gli interventi previsti dalla presente legge, ricorrendo ad adeguate forme di concertazione, compresi gli accordi di programma.

2. I soggetti privati possono, previa intese con gli enti pubblici competenti, installare strutture attrezzate per l'integrazione del trasporto pubblico con l'uso della bicicletta, nonché promuovere agevolazioni per i propri dipendenti.

#### Art. 7.

##### *Disposizioni particolari per le province*

1. Per la realizzazione, gestione e implementazione del piano strategico per la mobilità ciclistica provinciale, la Provincia:

a) redige e aggiorna il Sistema Informativo Territoriale (SIT) della rete ciclabile provinciale, classificando le piste per tipologia e qualità. Il SIT è, nelle sue indicazioni principali, reso accessibile a mezzo internet;

b) progetta e mantiene opere e segnaletica della rete ciclabile di competenza provinciale;

c) promuove l'uso della bicicletta presso i cittadini e favorisce lo sviluppo di servizi alla ciclabilità.

#### Art. 8.

##### *Disposizioni particolari per i comuni*

1. I comuni sedi di stazioni ferroviarie o di autostazioni o di stazioni metropolitane prevedono, in prossimità delle suddette infrastrutture, la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati impianti per il deposito custodito di cicli e motocicli, con eventuale annesso servizio di noleggio biciclette.

2. Per la realizzazione delle velostazioni di cui al comma 1, i comuni stipulano convenzioni con le aziende che gestiscono le stazioni ferroviarie, metropolitane o automobilistiche.

3. I comuni che non gestiscono direttamente le velostazioni assegnano prioritariamente la gestione delle stesse alle cooperative sociali, di cui alla legge regionale 8 novembre 1994, n. 85 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale).

4. I comuni inseriscono nei regolamenti edilizi norme per la realizzazione di spazi comuni negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive per il deposito di biciclette.


5. I comuni inseriscono inoltre nei regolamenti edilizi norme per la realizzazione di spazi comuni per il deposito di biciclette presso strutture pubbliche.

6. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è fatto obbligo di consentire il deposito di biciclette in cortili o spazi comuni che, ove possibile, devono essere attrezzati.

#### Art. 9.

##### *Gestione e manutenzione*

1. La manutenzione dei tracciati e dei percorsi attuati a seguito delle scelte definite dal Piano regionale della mobilità ciclistica, così come dei percorsi e dei tracciati preesistenti, è a carico degli enti proprietari nel cui territorio insiste il percorso. Gli accordi di programma che definiscono tracciati che insistono sul territorio di più comuni prevedono anche la ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.



2. Per l'illuminazione dei tracciati e dei percorsi ciclabili sono adottate, prioritariamente, fonti energetiche rinnovabili e metodologie di risparmio energetico nel rispetto della legge regionale 3 marzo 2005, n. 12 (Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico) e, in particolare, dell'articolo 5, comma 4 della stessa.

Art. 10.

*Finanziamenti*

1. La Regione promuove interventi di settore che prevedono il potenziamento della rete ciclopedonale e l'aumento dell'uso della bicicletta con risorse provenienti dall'Unione europea e dallo Stato.

Art. 11.

*Abrogazioni*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) L.R. 14 settembre 1999, n. 72 (Finanziamento regionale della mobilità ciclistica e attuazione della legge n. 366/1998);

b) articolo 136 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005));

c) il comma 50 dell'articolo 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti ed indifferibili).

Art. 12.

*Norma finanziaria*

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 13.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

CHIODI

(Omissis).

13R00283

**REGIONE SICILIA**

LEGGE 15 maggio 2013, n. 9.

**Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale.**

*(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 23 del 17 maggio 2013 (n. 13))*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE  
E CONTABILI. DISPOSIZIONI VARIE

*Capo I*

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI

Art. 1.


*Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva*

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l'anno 2013 è determinato in termini di competenza in 113.568 migliaia di euro.

2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, è determinato per l'anno 2014 un saldo netto da impiegare pari a 285.531 migliaia di euro e per l'anno 2015 un saldo netto da impiegare pari a 271.871 migliaia di euro.

3. L'autorizzazione ad effettuare operazioni finanziarie per gli esercizi finanziari 2013 e 2014, di cui alla legge regionale 1 giugno 2012, n. 32, è abrogata.

4. L'ammontare complessivo dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, relativi alle risorse regionali, è determinato, nell'esercizio finanziario 2013, in 430.000 migliaia di euro.



## Art. 2.

*Risultato della gestione finanziaria dell'anno 2012 e autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie*

1. Per consentire il miglioramento dei saldi di bilancio la Regione provvede ad elaborare, entro il 31 dicembre 2013, un piano di riordino della normativa regionale finalizzato al contenimento della spesa corrente e al perseguimento di obiettivi di risparmio per i principali settori di intervento.

2. Al fine di contenere gli effetti sull'esercizio finanziario 2013 del disavanzo finanziario di gestione dell'esercizio 2012, valutato in complessivi 1.000.000 di migliaia di euro, il predetto disavanzo è riassorbito nel triennio 2013-2015, nella misura di 313.000 migliaia di euro per l'anno 2013 e di 343.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

3. Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, al bilancio della Regione per il triennio 2013-2015 sono apportate le variazioni discendenti dalle risultanze effettive della gestione dell'esercizio finanziario 2012, rideterminando le quote annuali di cui al comma 2.

4. Per la salvaguardia degli equilibri di bilancio si provvede a dare copertura, nell'esercizio finanziario 2013, alla quota di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2012, stimato in 313.000 migliaia di euro, derivante dalla mancata effettuazione delle operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con il comma 18 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, già autorizzate con le disposizioni sottocitate, mediante rinnovo, per quota parte, nell'anno 2013 delle autorizzazioni medesime di cui:

- a) all'art. 1 della legge regionale 1 giugno 2012, n. 32;
- b) agli articoli 2 e 3 della legge regionale 1 giugno 2012, n. 33.

5. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di quota parte delle spese di investimento dei comuni di cui all'art. 15, per un ammontare complessivo pari a 60.000 migliaia di euro.

## Art. 3.

*Razionalizzazione mutui e prestiti della Regione*

1. Al fine di razionalizzare e rimodulare il profilo di ammortamento dei mutui e prestiti della Regione, anche attraverso un'eventuale revisione entro il limite massimo di cinque anni dei rispettivi piani di ammortamento, ivi compresa la riduzione della durata, l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato ad attivare gli opportuni strumenti finanziari nonché la dismissione dei contratti derivati in essere, in osservanza dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Le eventuali entrate derivanti dalla dismissione dei contratti derivati di cui al comma 1 sono destinate a copertura degli eventuali oneri discendenti dalla dismissione dei medesimi contratti derivati in essere e/o alla riduzione del debito.

3. Le somme stanziare nel bilancio della Regione destinate al pagamento degli accantonamenti di quote capitale per la costituzione di fondi occorrenti per il rimborso di prestiti "bullet", possono essere utilizzate per l'eventuale estinzione anticipata di quote delle stesse obbligazioni, ove finanziariamente conveniente, nel rispetto delle quote di accantonamento necessarie all'estinzione del debito a scadenza.

4. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le variazioni al bilancio di previsione della Regione connesse all'attuazione dei commi precedenti.

5. L'Assessore regionale per l'economia, entro dieci giorni dalla definizione delle procedure di cui al presente articolo, riferisce alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana sulla stipula dei relativi contratti e sui risultati conseguiti dalla Regione.

## Art. 4.

*Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti e di equilibrio di bilancio*


1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2011 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2012, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2012. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

3. Le somme eliminate nei precedenti esercizi per prevenzione amministrativa agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 2002, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2012, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2011 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2010, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2012 non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto.



6. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

7. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del presente articolo, sussista ancora l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 5.

##### *Depositi cauzionali provvisori di data remota*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Ragioneria generale della Regione è autorizzata, mediante propri decreti, ad incamerare annualmente all'erario regionale i depositi cauzionali provvisori costituiti da più di cinque anni e non svincolati.

2. La Ragioneria generale della Regione, per fare fronte alle eventuali richieste di svincolo dei creditori aventi titolo, è autorizzata ad istituire apposito fondo di pari importo dei depositi cauzionali annualmente incamerati.

3. All'eventuale pagamento delle spese relative alle somme eliminate ai sensi del comma 1, provvedono le amministrazioni regionali che hanno dato luogo agli originari depositi provvisori cauzionali.

4. Al pagamento di cui al comma 3 si procede con le disponibilità dei capitoli di spesa destinati ai rimborsi, all'uopo incrementate delle somme occorrenti, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con decreto del Ragioniere generale della Regione mediante prelevamento dall'apposito fondo.

#### Art. 6.

##### *Accantonamenti tributari*

1. In attuazione del comma 8 dell'art. 11 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, parte delle risorse destinate agli interventi da realizzare nell'ambito della programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, è destinata per l'importo di 513.180 migliaia di euro, per l'esercizio 2013, e per l'importo di 139.530 migliaia di euro, per l'esercizio 2014, alla copertura del concorso alla finanza pubblica, posto a carico della Regione per i medesimi esercizi finanziari, per gli effetti del comma 3 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I conseguenti benefici economico-finanziari sono utilizzati con le modalità previste dal medesimo comma 8 dell'articolo 11 del decreto legge n. 35/2013.

2. Per la residua quota pari a 306.134 migliaia di euro per l'anno 2013, a 679.784 migliaia di euro per l'anno 2014 e a 819.314 migliaia di euro per l'anno 2015, si fa fronte con le risorse del bilancio regionale.

#### *Capo II*

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

#### Art. 7.

##### *Rimborsi a seguito di sentenze passate in giudicato*

1. Le entrate riscosse dalle Aziende sanitarie provinciali, a seguito del ripristino con effetto retroattivo dei valori tariffari di cui al decreto assessoriale n. 1977 del 28 settembre 2007 in esecuzione di sentenze passate in giudicato, stimate per l'esercizio finanziario 2013 in 140.000 migliaia di euro, sono versate dalle medesime aziende in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale a titolo di rimborso delle risorse erogate dalla Regione per il ripianamento dei disavanzi sanitari nei relativi anni.

2. In relazione alla stima delle entrate di cui al comma 1, è incrementata la disponibilità finanziaria del fondo per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 6 della legge regionale 1 giugno 2012, n. 33, per un ammontare pari a 110.000 migliaia di euro.

#### Art. 8.

*(Articolo omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

#### Art. 9.

##### *Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modifica alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 28.*

1. L'art. 5 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 28, è sostituito dal seguente:

‘Art. 5 - Prezzo di cessione delle aree. 1. Il prezzo di cessione unitario al metro quadrato è determinato secondo le seguenti modalità:


a) per i soggetti assegnatari e già proprietari degli alloggi popolari e/o loro aventi causa, il prezzo di cessione delle aree è pari al 75 per cento del valore di mercato delle stesse;

b) per i soggetti proprietari degli alloggi, non originari assegnatari, il prezzo di cessione delle aree è pari al valore di mercato delle stesse.

Il prezzo determinato con le modalità di cui al presente comma è, altresì, parametrato in base al reddito secondo criteri determinati con decreto del Presidente della Regione.’

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatte salve le disposizioni di vendita già impartite secondo il prezzo stabilito dal previgente articolo 5 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 28.



## Art. 10.

*Disposizioni in materia di alienazione e riscatto di alloggi popolari*

1. Gli assegnatari di alloggi popolari e gli appartenenti alle forze dell'ordine assegnatari di alloggi popolari, facenti parte del patrimonio regionale, possono alienare gli alloggi acquisiti in proprietà, fatti salvi i limiti di rivendibilità previsti dai commi 9 e 10 dell'art. 19 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4; in tal caso ne danno comunicazione alla Regione che può esercitare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione. Tale diritto di prelazione si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto versi alla Regione un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base della rendita catastale aggiornata.

2. I comuni e gli enti gestori di patrimonio residenziale pubblico alienano gli immobili residenziali locati o comunque condotti o detenuti da soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, ancorché non siano stati perfezionati gli atti di regolarizzazione dei contratti di locazione, fermo restando il pagamento dei canoni arretrati eventualmente dovuti.

3. L'alienazione degli immobili avviene previa domanda degli interessati. La dismissione è definita entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il valore della dismissione degli immobili resta quello previsto dalla legislazione vigente.

## Art. 11.

*Concessioni relative al demanio idrico*

1. All'art. 19 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

‘6 bis. Al rilascio delle concessioni di attraversamento ed occupazione del demanio idrico per qualsiasi uso, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, provvedono gli uffici del Genio civile competenti per territorio, fatti salvi i pareri di rito previsti dal Testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni.’

## Art. 12.

*Attività di estrazione giacimenti minerali di cava*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercenti di cave sono tenuti a versare un canone di produzione commisurato alla quantità di minerale estratto.

2. Il canone è stabilito secondo i seguenti parametri:

a) sabbia e ghiaia per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: euro 0,25 al metro cubo per l'anno 2013 e euro 0,50 al metro cubo a decorrere dall'anno 2014;

b) argille, calcare per cemento, per calce ed altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba: euro 0,30 al metro cubo per l'anno 2013 e euro 0,55 al metro cubo a decorrere dall'anno 2014;

c) pietre ornamentali: euro 0,40 al metro cubo per l'anno 2013 e euro 0,80 al metro cubo a decorrere dall'anno 2014;

d) altri materiali di cava non compresi nelle lettere a, b e c: euro 0,30 al metro cubo per l'anno 2013 e euro 0,55 al metro cubo a decorrere dall'anno 2014.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità le tariffe sono aggiornate ogni due anni, sulla base dell'indice ISTAT.

4. L'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, sentito il Consiglio regionale delle miniere e la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, definisce con proprio decreto le modalità applicative e di controllo del pagamento dei canoni.

5. I canoni di produzione sono dovuti per il 60 per cento al comune interessato e per il 40 per cento alla Regione. Qualora siano interessati più comuni la quota del 60 per cento è ripartita sulla base della superficie dell'area di cava approvata ricadente in ciascun comune.

6. I canoni destinati ai comuni sono finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale nonché al recupero dei beni confiscati alla mafia e alle organizzazioni criminali.

## Art. 13.

*Disposizioni in materia di produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi*

1. (*Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*) per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi, ottenute nel territorio della Regione, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente è elevata al 20 per cento.

2. L'aliquota di prodotto è aggiornata ogni due anni, con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità sulla base dell'indice ISTAT.


3. Per ciascuna concessione non sono previste esenzioni al pagamento dell'aliquota.

4. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'1 gennaio 2013 per ciascuna concessione di coltivazione, il valore dell'aliquota, calcolato ai sensi del comma 1, è corrisposto per un terzo alla Regione e per due terzi ai comuni nei cui territori ricade il giacimento. I comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale delle aree dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni.

## Art. 14.

*Disposizioni in materia di canoni delle miniere e delle sorgenti di acque minerali*

1. Il presente articolo detta disposizioni relative ai diritti dovuti alla Regione dai titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque.



2. Il titolare di concessione mineraria corrisponde alla Regione, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area di concessione, un diritto proporzionale pari a:

a) 120,00 euro per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano oltre 20 milioni di litri/anno;

b) 60,00 euro per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di 20 milioni di litri/anno.

3. L'importo complessivo del diritto proporzionale non può essere, comunque, inferiore a 5.000,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera a) e a 2.500,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera b).

4. L'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti è corrisposto anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno ed i concessionari sono tenuti ad inviare all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, entro il mese di febbraio successivo, copia della quietanza dell'avvenuto pagamento.

5. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente, sono tenuti al pagamento a favore della Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un diritto annuo, con riferimento all'anno precedente, commisurato alla quantità di acqua emunta relativamente alle acque minerali naturali e di sorgente.

6. L'importo del diritto annuo di cui al comma 5 è così stabilito:

a) in misura di 2,00 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata;

b) in misura di 1,04 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta, non imbottigliata, comunque utilizzata.

7. L'importo determinato ai sensi del comma 6 è ridotto rispettivamente:

a) del 50 per cento per la quantità di acqua commercializzata in contenitori di vetro;

b) del 70 per cento per la quantità di acqua commercializzata in contenitori di vetro con vuoto a rendere e per il quale sia attivata la rete di raccolta.

8. La misura del diritto proporzionale e del diritto annuo di cui ai commi 2 e 5 è adeguata ogni biennio con provvedimento dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, tenuto conto, tra l'altro, delle variazioni degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT.

9. Al fine della determinazione degli importi dovuti ai sensi del presente articolo i titolari sono tenuti a produrre alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, in concomitanza con il pagamento del diritto di cui al comma 5, un'autocertificazione dalla quale risultino la quantità di acqua minerale naturale e di sorgente emunta, di quella imbottigliata in vetro o in vetro con

vuoto a rendere per il quale sia stata attivata la relativa rete di raccolta. Gli uffici regionali competenti possono effettuare verifiche presso i misuratori installati nonché sui documenti contabili del titolare.

10. Il titolare corrisponde alla Regione il diritto proporzionale e il diritto annuo di cui al presente articolo anche durante i periodi di sospensione dell'attività di coltivazione del giacimento minerario o di utilizzazione delle risorse.

11. Il mancato versamento del diritto proporzionale e del diritto annuo di cui al presente articolo, entro i termini ivi previsti, comporta la maggiorazione del versamento stesso in misura pari al:

a) 10 per cento, qualora il versamento sia effettuato entro centoventi giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini;

b) 30 per cento, qualora il versamento sia effettuato oltre i centoventi giorni ma entro i centottanta giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini;

c) 50 per cento, qualora il versamento sia effettuato oltre i centottanta giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini.

12. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo:

a) il diritto proporzionale di cui al comma 2 e il diritto annuo di cui al comma 5 sono dovuti a decorrere dall'anno 2013, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni ed il 31 dicembre dello stesso anno;

b) i titolari provvedono entro il 31 gennaio 2014 a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di acque minerali naturali e di sorgente l'autocertificazione di cui al comma 9, relativa al periodo di cui alla lettera a) nonché lo schema di funzionamento degli impianti di imbottigliamento.


### Capo III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

##### Art. 15.

##### *Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali*

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni il fondo delle autonomie locali per l'anno 2013 è quantificato in 651.000 migliaia di euro di cui 44.000 migliaia di euro destinate alle province regionali e 180.000 migliaia di euro destinate a spese di investimenti dei comuni. Il fondo è comprensivo delle somme dovute a titolo di compensazione per i minori introiti derivanti dalla cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale dell'accisa sull'energia elettrica, ai sensi del comma 10 dell'art. 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, quantificate in complessive 101.000 migliaia di euro.



2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono trasferite a ciascun comune e a ciascuna provincia regionale, a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - dipartimento regionale delle autonomie locali - a seguito di riparto effettuato sulla base di criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984 un ammontare complessivo di contributi ordinari di parte corrente pari ad un quinto del fondo ordinario di parte corrente al netto di tutte le riserve. Le assegnazioni annuali previste dal comma 1 sono erogate in quattro trimestralità posticipate; l'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. L'iscrizione in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni, al netto della quota destinata a spese di investimento e delle somme di cui al secondo periodo del comma 1, è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

3. Qualora alla fine del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre manchino elementi necessari per erogare le risorse ai sensi dei commi 1 e 2, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di acconti fino al 60 per cento della corrispondente trimestralità dell'anno precedente.

4. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono garantite, nell'ambito delle assegnazioni ordinarie per i comuni per l'anno 2013, le seguenti riserve, che sono erogate in trimestralità come indicato al comma 2:

*a)* contributi ai comuni delle isole minori di cui al comma 1 bis dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 5.000 migliaia di euro;

*b)* una quota pari a 22.000 migliaia di euro per il rimborso ai comuni, già previsto dal comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, delle spese sostenute nell'anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori;

*c)* rimborso ai comuni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, delle spese per la gestione degli asili nido nella misura di 5.000 migliaia di euro;

*d)* contributo ai comuni per il finanziamento del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale, previsto dall'art. 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 11.000 migliaia di euro;

*e)* una quota pari a 1.500 migliaia di euro quale sostegno ed incentivo alle unioni dei comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ripartire in quote uguali per gli anni 2011, 2012 e 2013;

*f)* una quota pari a 150 migliaia di euro per la copertura degli oneri di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 e per la realizzazione di programmi di intervento a supporto dell'attività dei comuni approvati dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali;

*g)* contributi previsti dal comma 8 dell'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni nella misura di 350 migliaia di euro. Le risorse accantonate per le predette finalità sul fondo delle autonomie locali per l'anno 2012 sono ripartite ed assegnate nella medesima misura dell'anno precedente;

*h)* una quota pari a 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui all'art. 5 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1, con esclusione dei comuni che hanno dichiarato il dissesto;

*i)* una quota pari a 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui all'art. 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;

*l)* una quota pari a 20.000 migliaia di euro per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 9, comma 4, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

*m)* (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto);

*n)* (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

5. Per la gestione dei rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i disabili psichici di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, l'ulteriore spesa di 15.000 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.1, capitolo 182519), di cui 5.000 migliaia di euro a valere sul fondo di cui al comma 1 per la parte riferita ai comuni.

6. Le quote dei trasferimenti di cui al presente articolo da assegnare in conto capitale possono essere destinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.

7. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul fondo per i comuni diverse da quelle disposte con il presente articolo. È, altresì, abrogato il comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

8. Sono abrogati il comma 17 dell'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 ed il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7.



## Art. 16.

*(Articolo omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

## Art. 17.

*Contributi ai consorzi di comuni*

1. Per l'esercizio finanziario 2013, la Regione, al fine di impedire la interruzione delle attività, concede a ciascuno dei consorzi di comuni che si occupano in Sicilia esclusivamente della gestione e della valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, un contributo di 70 migliaia di euro per la copertura delle spese di funzionamento. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa di 280 migliaia di euro.

*Capo IV*

## DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

## Art. 18.

*Monitoraggio della spesa*

1. Fermi restando gli stanziamenti di spesa autorizzati con legge di bilancio, ciascun centro di responsabilità verifica, con cadenza trimestrale, la propria disponibilità di cassa rispetto agli impegni assunti a quella data trasmettendo apposito prospetto alla Ragioneria generale della Regione.

2. La mancata trasmissione del prospetto costituisce grave inadempimento amministrativo ed autorizza la Ragioneria generale della Regione a diffidare l'amministrazione inadempiente dall'assumere ulteriori atti di impegno.

## Art. 19.

*Contenimento della spesa del personale*

1. La corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati in attuazione del comma 9 dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, previa sottoscrizione dei relativi contratti collettivi regionali di lavoro, decorre dall'esercizio finanziario 2014 con le modalità previste dal medesimo comma.

2. Al comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, dopo le parole 'quadriennio precedente.' è aggiunto il seguente periodo: 'L'indennità di vacanza contrattuale è riconosciuta esclusivamente per il biennio 2010-2011 nella misura prevista dalla legislazione statale.'

## Art. 20.

*Fondo salario accessorio personale con qualifica dirigenziale*

1. A decorrere dall'1 gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale co-

stituenti il fondo di cui all'art. 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005, come determinato ai sensi del comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, è ridotto del venti per cento.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con le medesime decorrenze, agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell'amministrazione regionale o che comunque beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso dal contratto collettivo regionale di lavoro.

## Art. 21.

*Contenimento della spesa degli enti regionali e delle società partecipate*

1. La spesa complessiva a carico dell'amministrazione regionale destinata al pagamento dei corrispettivi per i servizi acquisiti in convenzione dalla società consortile 'Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.', risultante dalla definizione delle procedure di riordino di cui all'art. 20, comma 2, lettera b), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è rideterminata, per l'esercizio finanziario 2013, nella misura massima di 63.747 migliaia di euro, di cui 48.670 migliaia di euro per i servizi resi in favore dell'amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati (UPB 4.2.1.1.2, capitolo 212533) e 15.077 migliaia di euro per il finanziamento da parte della Regione di una quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario (UPB 11.2.1.1.2 capitolo 412539).


2. La minore spesa per l'esercizio finanziario 2013, quantificata in 5.243 migliaia di euro, contribuisce al miglioramento dei saldi di cui al prospetto riepilogativo degli effetti della presente legge.

## Art. 22.

*Auto di servizio*

1. È fatto divieto alle società regionali, alle società partecipate dalla Regione a prevalente capitale pubblico, alle agenzie regionali, alle aziende regionali, alle aziende sanitarie ed ospedaliere nonché agli enti sottoposti a controllo di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, di possedere e utilizzare auto di rappresentanza. Le auto di servizio, esclusivamente in uso condiviso (car sharing), non possono superare i 1.300 cc di cilindrata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti soggetti comunicano all'amministrazione regionale l'adozione del piano di dismissione delle autovetture di servizio.

2. Nella Regione l'utilizzo delle automobili di rappresentanza è riservato, esclusivamente, al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di dismissione delle autovetture di proprietà della Regione, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.



3. Ogni contratto di noleggio o assicurazione relativo alle autovetture considerate in esubero ai sensi dei commi 1 e 2, alla scadenza non può essere rinnovato.

Art. 23.

*Riduzione indennità dirigenza settore sanitario*

1. Per il triennio 2013-2015, i compensi da corrispondere ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, del Centro della formazione permanente e l'aggiornamento del personale del settore sanitario (CEFPAS), dell'Istituto zooprofilattico sperimentale e dell'IRCCS Bonino Pulejo di Messina, con sede in Sicilia, restano fissati nelle misure in atto stabilite, ridotte del 10 per cento.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i contratti in vigore sono rinegoziati ai sensi del comma 1.

Art. 24.

*Nomina consulenti*

1. Le aziende del settore sanitario possono procedere alla nomina di un solo consulente non sanitario per comprovate ed imprescindibili esigenze.

2. Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, ivi compresi gli enti e le fondazioni teatrali, possono procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del dipartimento regionale che esercita il controllo analogo e/o la vigilanza.

Art. 25.

*Contenimento della spesa e valorizzazione delle risorse umane nel settore forestale*

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera *q*) sono aggiunte le seguenti lettere:

*q-bis*) interventi finalizzati alla tutela e al miglioramento ambientale e alla prevenzione del dissesto idrogeologico;

*q-ter*) interventi finalizzati al miglioramento dell'attrattività del paesaggio rurale e ambientale e alla Rete Natura 2000;

*q-quater*) manutenzione delle aree verdi pubbliche, di siti archeologici e miniere di zolfo;

*q-quinquies*) interventi di natura agroforestale nei beni confiscati alla mafia non assegnati oppure assegnati ad enti pubblici;

*q-sexies*) cura, pulizia e scerbatura meccanica e manuale di parchi, siti archeologici, siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZPS);

*q-septies*) cura e pulizia delle proprietà del demanio marittimo e di fiumi, torrenti, laghi;

*q-octies*) cura, pulizia e scerbatura del verde presente nelle scuole pubbliche, università, centri di ricerca, musei, ospedali e stabili nella disponibilità delle forze dell'ordine;

*q-nonies*) cura e pulizia del verde pubblico di proprietà dei comuni.”.

2. Dopo il comma 9 bis dell'art. 14 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

“9 ter. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati a seguito di convenzione con gli enti proprietari dei terreni, con enti morali e associazioni di volontariato per la realizzazione dei quali il Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali fornisce il personale di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'art. 45 ter nonché le attrezzature necessarie, rimanendo a carico degli enti proprietari ogni altro onere.

9 quater. Gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni nonché le aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi ed enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale, realizzano gli interventi ricompresi fra quelli di cui al comma 1, prioritariamente attraverso la stipula della convenzione di cui al comma 9 ter con il Dipartimento regionale Azienda regionale delle Foreste demaniali, ove se ne accerti l'economicità rispetto ad altre soluzioni. Il rispetto delle presenti disposizioni costituisce elemento valutabile dell'operato degli organi di amministrazione degli enti e dei soggetti di cui al presente comma. Le citate disposizioni si applicano, altresì, agli enti locali.

9 quinquies. Le disposizioni di cui al comma 9 quater si applicano, altresì, alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione.”.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, previa delibera della Giunta regionale, sono adottate le occorrenti disposizioni attuative.


4. All'art. 53 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

‘5 bis. La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, non giustificata da gravi e comprovati motivi, comporta la cancellazione e permanente esclusione dall'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'art. 45 ter.’.

5. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. Il Comitato regionale forestale, di cui all'art. 5 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.

7. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo per le attività di forestazione, di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria sono espletate esclusivamente da personale interno dell'amministrazione regionale, (Inciso omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).



8. Per il personale di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché per il personale di cui al comma 7 dell'art. 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, alle dipendenze del Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboscamento e rimboscamento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2013 la spesa complessiva nel limite massimo di 150.000 migliaia di euro - UPB 10.5.1.3.2 - e nel limite massimo di 50.000 migliaia di euro - UPB 12.4.1.3.2 - e l'ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro per l'IRAP che assicura in via prioritaria le giornate lavorative entro il limite massimo fissato dalla legge per le garanzie occupazionali ovvero, previa intesa con le organizzazioni sindacali, il finanziamento totale o parziale del meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti resisi disponibili di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni. L'onere complessivo per l'applicazione della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni non può superare, nell'esercizio 2013, lo stanziamento previsto dal presente articolo.

9. Per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboscamento e rimboscamento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, di competenza dei dipartimenti Azienda regionale delle foreste demaniali e Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, svolte mediante l'utilizzo dei soggetti di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché di quelli di cui al comma 7 dell'art. 44 della legge regionale n. 14/2006, il pagamento delle spese non può essere disposto mediante l'emissione di ordini di accreditamento di cui all'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

10. Il personale di cui al comma 8 può essere utilizzato dai comuni, previa stipula di convenzione con i dipartimenti Azienda regionale delle foreste demaniali e Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, per le medesime finalità di cui al comma 8.

11. Al fine di assicurare le giornate lavorative entro e non oltre il limite massimo fissato dalla legge per le garanzie occupazionali di cui al presente articolo, i medesimi soggetti sono utilizzati con priorità nei progetti a titolarità o regia regionale finanziati con fondi extraregionali.

## Art. 26.

### *Contenimento e razionalizzazione della spesa per energia elettrica e telecomunicazioni*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi per l'amministrazione regionale, il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale avvia le procedure per pervenire alla gestione centralizzata delle utenze di energia elettrica e di telecomunicazioni, utilizzate dagli uffici regionali per esigenze di funzionamento e a tal fine provvede, con il supporto degli attuali titolari, alla trasformazione dei relativi rapporti in contratti stipulati mediante procedure di evidenza pubblica, adesione a convenzioni o ad accordi quadro.

2. In relazione all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione è autorizzato, su richiesta del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, ad operare le corrispondenti variazioni compensative nei capitoli del bilancio della Regione in atto utilizzati per il pagamento delle suddette utenze.

## Art. 27.


### *Riduzione dei costi degli affitti*

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione, compresi quelli concessi in uso gratuito a terzi, anche per finalità istituzionali, dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e dalle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, i relativi canoni di locazione non possono essere superiori, in termini di euro per metro quadrato all'anno, rispetto a quanto riportato nelle rilevazioni realizzate dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio, con riferimento al valore medio degli affitti degli immobili ad uso ufficio per ciascun comune della Sicilia, incrementato del 10 per cento.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai nuovi contratti e a quelli in fase di rinnovo, per i quali il nuovo canone non può comunque essere superiore a quello stabilito nel contratto in scadenza.

3. La riduzione del canone di locazione, in caso di canone superiore al corrispondente valore OMI incrementato del 10 per cento, si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 del codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore.

4. I risparmi conseguiti dalle società partecipate e dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione sono acquisiti al bilancio della Regione.



5. Ai fini del rispetto del presente articolo, per quanto riguarda i contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione, la Ragioneria generale della Regione è incaricata di predisporre entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge un apposito elenco degli immobili locati ad un canone superiore a quello previsto dal comma 1. Tale elenco è inviato entro la medesima data alla Presidenza della Regione, alla Corte dei conti e all' Agenzia delle entrate, sede regionale, nonché pubblicato sul sito istituzionale dell' Assessorato regionale dell' economia, indicando costo di locazione, dimensione in metri quadrati dell' immobile, tipologia dell' immobile e dati identificativi della proprietà.

6. Gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 5.

7. Al fine di non arrecare danno al funzionamento degli uffici, le amministrazioni che si trovino, in caso di recesso del locatore, nell' impossibilità di applicare le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, provvedono tempestivamente ad individuare un' adeguata soluzione immobiliare alternativa nel rispetto della normativa vigente, previa verifica con la Ragioneria generale della Regione di eventuali immobili disponibili.

#### Art. 28.

##### *Soppressione CIAPI di Palermo*

1. Il Centro interaziendale per l' addestramento professionale nell' industria (CIAPI) con sede in Palermo, ente strumentale della Regione ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell' art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell' art. 28 dello Statuto).

4. Il Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, nomina un commissario liquidatore ai fini degli adempimenti connessi.

5. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell' art. 28 dello Statuto).

6. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell' art. 28 dello Statuto).

#### Art. 29.

##### *Abolizione del consiglio di amministrazione e del direttore generale del CEFPAS*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale del Centro per la formazione permanente e l' aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS).

2. All' art. 21 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Sono organi del centro:

a. il direttore del centro;

b. il collegio dei revisori”;

b) al comma 3 le parole “ad eccezione di quelli di competenza del consiglio di amministrazione” sono soppresse;

c) i commi 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppressi.

3. In applicazione di quanto previsto al comma 1 le funzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale sono svolte dal Direttore del centro cui sono attribuiti i compiti e le funzioni previsti dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 per gli organi soppressi.

#### Art. 30.

##### *Consulente o consigliere di parità*

1. Le cariche di consulente o consigliere di parità provinciale e regionale sono svolte a titolo gratuito.

2. L' art. 28 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche e integrazioni, è abrogato.

#### Art. 31.

##### *Gestione del Parco d' Orleans*

1. L' art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

2. Il Parco faunistico d' Orleans è gestito con personale, mezzi e strumenti della Regione o tramite enti sottoposti a controllo e vigilanza della stessa o tramite convenzioni con istituti pubblici. Al relativo onere, quantificato per l' esercizio finanziario 2013 in 164 migliaia di euro, si provvede con le disponibilità dell' UPB 1.2.1.1.2, capitolo 132314.

#### Art. 32.

##### *Soppressione del Consiglio regionale delle miniere*

1. Il Consiglio regionale delle miniere, istituito con decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 1947, n. 92, ratificato con legge regionale 6 dicembre 1948, n. 48, è soppresso e cessa ogni funzione allo stesso attribuita dalla normativa vigente.

2. Le competenze di cui alla legge regionale 8 agosto 1960, n. 35 sono esercitate nell' ambito del Dipartimento regionale dell' energia secondo gli assetti organizzativi previsti dalla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e dal regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6.

#### Art. 33.

##### *Contratti Consip*

1. L' amministrazione regionale, gli assessorati, i dipartimenti, gli enti e le società partecipate possono ricorrere ai contratti Consip, qualora non vi siano offerte più vantaggiose per l' amministrazione.



*Capo V*  
DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI RAZIONALIZZAZIONE DI STRUTTURE  
AMMINISTRATIVE

Art. 34.

*Riorganizzazione dell'Assessorato regionale  
delle risorse agricole e alimentari*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, la lettera *i*) "Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari" è sostituita dalla seguente "i) Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea".

2. Alla lettera *i*) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 28/1962 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, le parole "Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari" sono sostituite dalle parole "Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea".

3. Alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituita dalla Tabella A dell'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, le parole "Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura - Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura - Dipartimento regionale degli interventi per la pesca - Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali" sono sostituite dalle parole "Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura - Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale - Dipartimento regionale della pesca mediterranea".

4. Il patrimonio, le funzioni ed i compiti attribuiti all'Azienda regionale delle foreste demaniali dalla legge regionale 11 marzo 1950, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, e al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, sono trasferiti al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

5. Ogni riferimento normativo, regolamentare o amministrativo relativo all'Azienda regionale delle foreste demaniali o al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, si intende riferito al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2014.

7. Entro il 31 ottobre 2013, con decreto del Presidente della Regione, adottato previa delibera della Giunta regionale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, sono specificate, con effetto dall'1 genna-

io 2014, le funzioni ed i compiti dei dipartimenti di cui al comma 3, nonché l'articolazione delle relative strutture intermedie, fermo restando il limite massimo di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, in conformità agli ambiti di competenza di cui all'art. 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, e sono disciplinati i relativi trasferimenti di compiti e funzioni, secondo i seguenti principi:

- a) principio di completezza;
- b) principio di efficienza ed economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
- c) principio di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con attribuzione ad un unico ramo di amministrazione di funzioni e compiti connessi;
- d) principio di omogeneità;
- e) principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa del ramo di amministrazione.

8. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni al bilancio regionale, discendenti dall'applicazione del presente articolo.

Art. 35.

*Sistema informativo regionale*


1. Al fine di razionalizzare la spesa relativa alle attività di cui all'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e per un più organico coordinamento con quanto previsto dal comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, è istituito, nell'ambito dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, l'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali di cui al comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. L'Ufficio è articolato in strutture presso ciascun assessorato regionale funzionalmente dipendenti dal predetto Ufficio e, in considerazione della specifica attività istituzionale, si applica l'equiparazione prevista dall'art. 9 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9.

2. È fatto divieto di attribuire nei singoli dipartimenti regionali a strutture di qualsivoglia dimensione i compiti e le funzioni di cui al presente articolo.

3. Il personale della struttura intermedia che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge le competenze di cui al comma 1 è assegnato al predetto Ufficio.

4. Il personale delle strutture di dimensione intermedia ed unità operative di base esistenti negli assessorati regionali e negli altri uffici costituiti ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 o che comunque abbia svolto competenze informatiche e/o di gestione di centri elaborazione dati dei singoli assessorati alla data di entrata in vigore della predetta legge, è assegnato agli uffici di cui al comma 1.

5. Il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale provvede all'adozione dei provvedimenti necessari per il trasferimento del personale come disciplinato dal presente articolo.



6. Al comma 2 dell'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 le parole "dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioniere generale della Regione." sono sostituite dalle parole "Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica".

7. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le parole "Attività informatiche della Regione e della pubblica amministrazione regionale e locale; coordinamento dei sistemi informativi".

8. Al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni le parole "presso l'Assessorato bilancio e finanze - Direzione bilancio e tesoro" sono soppresse.

9. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 40 migliaia di euro per l'anno 2013 e di 60 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

10. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, con proprio decreto, ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

### Capo VI

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

##### Art. 36.

##### *Proroghe di contratti di personale a tempo determinato*

1. È autorizzata sino al 31 luglio 2013 la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 30 novembre 2012, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, già prorogati fino al 30 aprile 2013 ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 22 gennaio 2013, n. 5, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei dirigenti generali, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e all'art. 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di utilizzazione delle stesse risorse umane anche da parte dei soggetti attuatori delle ordinanze nei settori della protezione civile, dei rifiuti e dell'ambiente, con priorità rispetto all'utilizzazione di personale non dipendente dalla Regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, fino al 31 luglio 2013, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 6.915 migliaia di euro.

3. Nelle ipotesi in cui il personale di cui al comma 1 sia utilizzato per le finalità delle ordinanze richiamate al medesimo comma, le relative risorse sono versate in entrata nel bilancio della Regione.

##### Art. 37.


##### *Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili*

1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, in scadenza nell'anno 2013 ed in essere alla data del 30 novembre 2012, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati dagli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni entro i limiti di cui al comma 400 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e di cui all'art. 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono proseguire fino al 31 luglio 2013. Per le finalità del presente comma è autorizzata l'ulteriore spesa di 10.597 migliaia di euro.

2. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, in essere alla data del 30 novembre 2012, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati dagli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni entro i limiti di cui al comma 400 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e di cui all'articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono proseguire fino al 31 luglio 2013. Per le finalità del presente comma è autorizzata l'ulteriore spesa di 500 migliaia di euro.

3. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre, fino al 31 dicembre 2013, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Per le finalità del presente comma è autorizzata l'ulteriore spesa di 24.747 migliaia di euro comprensiva del costo del servizio.

4. È autorizzata sino al 31 dicembre 2013 la prosecuzione dell'attività relativa ai soggetti utilizzati ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell'art. 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 1.600 migliaia di euro.



## Art. 38.

*Proroghe di contratti relativi a personale del CEFPAS, degli enti parco, delle camere di commercio e delle gestioni separate dei soppressi consorzi ASI presso l'IRSAP*

1. Il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), gli enti parco, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e le gestioni separate dei soppressi consorzi ASI della Regione presso l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), nel rispetto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e di cui all'art. 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono prorogare, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, fino al 31 luglio 2013, i rapporti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012.

2. La somma di 81 migliaia di euro a valere sulle disponibilità della UPB 12.2.1.3.3, capitolo 443305, è trasferita dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente agli enti parco, per le finalità di cui al comma 1.

## Art. 39.

*Meccanizzazione agricola*

1. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA), nelle more del processo di riorganizzazione, è autorizzato ad assicurare anche parzialmente, e comunque nei limiti delle risorse disponibili, fino al 31 dicembre 2013, la campagna di meccanizzazione di cui all'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25.

2. Per le finalità del comma 1 l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato per l'anno 2013 a trasferire all'ESA un ulteriore contributo nella misura massima di 5.400 migliaia di euro.

## Art. 40.

*ConSORZI di bonifica*

1. I consorzi di bonifica sono autorizzati ad assicurare fino al 31 dicembre 2013 le garanzie occupazionali già autorizzate fino al 30 aprile 2013 dall'art. 2 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1, nel rispetto delle disposizioni previste dal medesimo articolo e delle disposizioni di cui all'art. 25 della presente legge.

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Per le finalità del comma 1 è concesso un ulteriore contributo, per l'esercizio finanziario 2013, nella misura massima di 7.200 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.2).

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

5. I consorzi di bonifica, per gli affidamenti legati alla riscossione dei contributi e dei canoni consortili, previsti dall'art. 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, non possono avvalersi di soggetti privati.

## Art. 41.

*Misure a sostegno dei comuni in difficoltà per il ripristino della legalità e la tutela del territorio*

1. A sostegno dei comuni commissariati o già sciolti per mafia nell'ultimo quinquennio che versano in difficoltà e che sono impegnati a ripristinare la legalità in quei territori in cui le infiltrazioni mafiose hanno recato ingenti danni economico-sociali, l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari assicura, su richiesta motivata da parte dei comuni stessi, interventi mirati alla salvaguardia ambientale, alla tutela della salute e dell'incolumità dei cittadini, al fine di rafforzarne la fiducia nelle istituzioni. Per questi interventi e questi servizi, l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari si avvale sul territorio delle sue strutture operative (ESA, consorzi di bonifica, Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali).

Gli stessi interventi possono essere estesi, su richiesta motivata, ai comuni e agli enti territoriali in situazione di dissesto o predissesto finanziario che hanno difficoltà ad assicurare servizi essenziali per la cittadinanza ed il territorio.

2. Al fine di contribuire al miglioramento dell'efficacia degli interventi, in un quadro generale di contenimento dei costi di gestione e di un migliore impiego della manodopera, nelle more della riorganizzazione del servizio di meccanizzazione agricola, la copertura minima del 40 per cento della spesa prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, non si applica, ad eccezione della copertura delle spese vive derivanti dal funzionamento dei mezzi adoperati, agli interventi effettuati presso le strutture dell'amministrazione regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione.

## Art. 42.

*Disposizioni concernenti il personale dell'Ente acquedotti siciliani*

1. In favore dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, è autorizzata, a titolo di compartecipazione destinata esclusivamente agli oneri sostenuti per il personale, l'ulteriore spesa entro i limiti di 9.504 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2013.

2. All'Istituto regionale del vino e dell'olio è concesso un ulteriore contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella misura massima di 138 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2013.

3. All'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) è concesso un ulteriore contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'art. 23 della legge regionale n. 10/1999, entro i limiti di 738 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2013.



4. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia (ERSU) è concesso un ulteriore contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'art. 23 della legge regionale n. 10/1999, entro i limiti di 1.974 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2013.

Art. 43.

*PIP - Emergenza Palermo*

1. Nelle more che siano concordate con il Comune di Palermo misure idonee all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati già destinatari delle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, precedentemente impegnati in progetti promossi dal Comune di Palermo (Emergenza Palermo) in costanza di utilizzazione alla data del 31 dicembre 2009, il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato ad erogare fino al 31 dicembre 2013, mediante stipula di apposita convenzione con l'INPS, un assegno di sostegno al reddito pari al sussidio economico in godimento al 31 dicembre 2009, compresi gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, ai suddetti soggetti svantaggiati che presentino al Centro per l'impiego competente dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale.

2. L'assegno di sostegno al reddito non è erogato nelle ipotesi in cui i soggetti di cui al comma 1 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone.

3. L'art. 52 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è abrogato.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa di 24.000 migliaia di euro, cui si provvede per l'importo di 20.000 migliaia di euro con le risorse destinate ad "Interventi per il sostegno ai piani di inserimento professionali (PIP)" nell'ambito del Piano di Azione e Coesione e per l'importo di 4.000 migliaia di euro a valere su risorse ordinarie del bilancio della Regione.

Art. 44.

*Personale comandato*

1. Al comma 12 dell'art. 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "nella misura di 20 unità" sono sostituite dalle parole "nella misura di 5 unità, di cui un dirigente e quattro funzionari con specifiche competenze nelle materie trattate dal dipartimento".

2. Per le finalità di cui al comma 12 dell'art. 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di 500 migliaia di euro per l'anno 2013 e la spesa di 412 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, come di seguito distinta:

a) per il trattamento economico fondamentale la spesa di 380 migliaia di euro per l'anno 2013 e di 320 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

b) per il trattamento economico accessorio e di risultato per il personale con qualifica dirigenziale la spesa di 50 migliaia di euro per l'anno 2013 e di 32 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

c) per la parte variabile della retribuzione per il personale con qualifica diversa da quella dirigenziale la spesa di 70 migliaia di euro per l'anno 2013 e di 60 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

3. Al comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "numero massimo di 35 unità" sono sostituite dalle parole "numero massimo di 15 unità, con specifiche competenze nelle materie trattate dal dipartimento";

b) dopo la parola "comandato." sono aggiunte le seguenti: "Al personale medico in posizione di comando è fatto divieto di esercitare attività extra di natura professionale."

4. Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 2.609 migliaia di euro per l'anno 2013 e la spesa di 2.250 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

5. Al comma 2 dell'art. 47 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 le parole "nel limite di sei unità di personale" sono sostituite dalle parole "nel limite di 3 unità di personale".

6. Per le finalità dell'art. 47 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 160 migliaia di euro per l'anno 2013 e la spesa di 120 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

*Capo VII*

DISPOSIZIONI DI SPESA. DISPOSIZIONI VARIE

Art. 45.

*Gestione stralcio aziende sanitarie*

1. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per il triennio 2013-2015, la spesa annua di 5.000 migliaia di euro.

Art. 46.

*Dissalatori*

1. Nelle more dell'approvazione della legge organica concernente la disciplina del servizio idrico integrato, di cui alla legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, al fine di garantire nel pubblico interesse l'erogazione dei servizi in favore della collettività è autorizzata a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, la spesa di 31.162 migliaia di euro annui.



2. Per la copertura delle spese relative alla gestione del servizio di dissalazione delle isole minori di Pantelleria, Ustica, Lampedusa, Linosa e Lipari in relazione alle obbligazioni che verranno assunte a seguito dell'espletamento delle nuove gare di appalto da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti è autorizzata l'ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro per l'anno 2013 ed un limite di impegno novennale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, pari a 9.500 migliaia di euro.

3. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

#### Art. 47.

##### *Modifiche delle procedure per l'attivazione di iniziative di microcredito alle famiglie*

1. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 25 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 sono sostituiti dai seguenti:

“2. La Regione promuove iniziative di microcredito al fine di dare sostegno economico-sociale alle famiglie, come individuate dall'art. 1 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, nonché alle imprese familiari residenti nel territorio e contrastare il fenomeno criminale dell'usura.

3. L'Assessore regionale per l'economia è autorizzato alla istituzione di un Fondo etico della Regione siciliana (FERS), avente natura di fondo di garanzia, da affidare in gestione ad una banca o ad un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, scelto tramite procedura selettiva pubblica. Il fondo può, altresì, essere alimentato da contributi volontari degli aderenti o di terzi, da donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali o locali, da altri enti pubblici o privati nonché da iniziative derivanti dall'impiego dei fondi comunitari.

4. All'attuazione delle iniziative sovrintende un Comitato regionale per il microcredito, istituito presso l'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale delle finanze e del credito, alla cui nomina provvede con proprio decreto l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, stabilendone funzioni e compiti specifici. Del Comitato fanno parte l'Assessore regionale per l'economia o un suo delegato, con funzione di presidente, sei rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti sociali (patronati, centri di assistenza fiscale e organizzazioni sindacali) coinvolti nell'attuazione dell'iniziativa, un esperto di microcredito ed il segretario, individuato tra il personale del dipartimento regionale delle finanze e del credito. Il funzionamento del Comitato non comporta alcun onere a carico del bilancio della Regione. I componenti del Comitato non ricevono alcun compenso per le loro attività.

5. L'Assessore regionale per l'economia è autorizzato a stipulare convenzioni con banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 operanti in Sicilia e con istituzioni e organismi non profit, patronati, centri di assistenza fiscale e organizzazioni sindacali, al fine di attivare le iniziative di microcredito di cui al comma 1, il cui schema tipo è sottoposto al parere della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

6. I finanziamenti erogati non possono superare l'importo di 7.000 euro per ogni operazione di microcredito, restando demandato alle convenzioni di cui al comma 5 di stabilire:

- a) l'apporto economico dei firmatari delle convenzioni;
- b) le modalità di accesso al microcredito e le azioni di tutoraggio ed accompagnamento;
- c) la tipologia dei soggetti che possono avere accesso al credito avendo riguardo anche al loro reddito;
- d) i tassi di interesse massimi applicabili;
- e) l'importo massimo dei prestiti;
- f) i criteri di precedenza per l'accesso al credito”.

#### Art. 48.

##### *Edilizia sovvenzionata e agevolata*

1. Per il triennio 2013-2015 gli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata previsti dalle leggi regionali sotto elencate sono finanziati a valere sulle risorse afferenti all'edilizia sovvenzionata ed agevolata originate dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino programmate mediante atti giuridicamente vincolati, nella misura a fianco di ciascuna legge indicata:

a) articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 8.2.2.6.1, capitolo 742802):

– 37.413 migliaia di euro per l'anno 2013, 34.513 migliaia di euro per l'anno 2014 e 33.313 migliaia di euro per l'anno 2015;

b) art. 1 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 8.2.2.6.1, capitolo 673307):

– 2.669 migliaia di euro per l'anno 2013, 2.490 migliaia di euro per l'anno 2014 e 2.317 migliaia di euro per l'anno 2015;

c) articoli 1 e 2 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 8.2.2.6.1, capitolo 672401):

– 12.478 migliaia di euro per l'anno 2013; 12.049 migliaia di euro per l'anno 2014 e 11.912 migliaia di euro per l'anno 2015;

d) art. 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 8.2.2.6.1, capitolo 673315):

– 631 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

2. Le annualità relative alle sopra indicate leggi regionali sono conseguentemente ridotte di pari importo.

3. Le ulteriori risorse afferenti all'edilizia sia sovvenzionata che agevolata originate dalla legge n. 457/1978, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino programmate mediante atti giuridicamente vincolanti, possono essere destinate, compatibilmente con la programmazione di cui all'art. 3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, al finanziamento degli interventi di edilizia previsti dalle medesime leggi regionali di cui al comma 1, previa presentazione di nuova istanza corredata-



ta dalla documentazione probante l'immediato avvio dei cantieri edili nelle aree indicate dall'art. 70 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, in base all'ordine cronologico di inoltro documentale.

4. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità provvede, con apposito decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dichiarare la decadenza al 31 dicembre 2013 delle graduatorie e programmazioni esistenti, riferite alle medesime leggi regionali nonché a disciplinare le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 3, secondo i criteri stabiliti dall'art. 25 della legge n. 457/1978.

#### Art. 49.

*(Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

#### Art. 50.

##### *Informatica*

1. Al fine di garantire l'espletamento delle nuove gare per la gestione dei sistemi informativi e la diffusione dell'innovazione tecnologica in Sicilia di cui all'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro per l'anno 2013 e di 15.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

2. Al fine di garantire l'espletamento delle nuove gare per le spese di investimento dei sistemi informativi e la diffusione dell'innovazione tecnologica in Sicilia di cui all'art. 56 della legge regionale n. 10/1999, è autorizzata l'ulteriore spesa di 10.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

#### Art. 51.

##### *Trasporto isole minori*

1. Per le finalità dell'art. 6 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa complessiva nel limite massimo di 91.497 migliaia di euro. Le somme sono destinate nel limite massimo di 18.497 migliaia di euro all'indizione delle nuove gare per l'approvvigionamento delle isole minori tramite navi ro-ro passeggeri e per i collegamenti con unità veloci, e per 73.000 migliaia di euro per fare fronte alle obbligazioni che maturano nell'anno in corso per effetto della stipulazione dei contratti di servizio negli anni 2008-2009. Per le nuove gare relative all'approvvigionamento delle isole minori tramite navi ro-ro passeggeri e ai collegamenti con unità veloci per gli anni 2014 e 2015, è autorizzata la spesa complessiva nel limite massimo di 86.000 migliaia di euro annui.

#### Art. 52.

##### *Definizione accordo transattivo*

1. Per la definizione da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'accordo transattivo con la Società Italiana Condotte d'Acqua S.p.A. relativo all'intervento per il completamento della diga Furore sul torrente

Burraito, attuato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa di 2.862 migliaia di euro, comprensiva dell'IVA.

#### Art. 53.

##### *Istituzione fondi per eventi calamitosi*

1. È istituito presso il dipartimento regionale della protezione civile un fondo per far fronte ai danni derivanti dall'eruzione del vulcano Etna da destinare al rimborso delle spese sostenute dai comuni che hanno subito danni dagli eventi calamitosi.

2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per l'anno 2013.

3. Le somme di cui al comma 2 sono destinate in favore dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi a far data dall'1 gennaio 2012 e ripartite in quote proporzionali al danno complessivamente accertato dal dipartimento regionale della protezione civile.

4. È, altresì, istituito presso il dipartimento regionale della protezione civile un fondo per far fronte ai danni derivanti dall'inquinamento da diossina proveniente dall'incendio della discarica di Bellolampo, da destinare alle aziende zootecniche ed agricole che hanno subito gravi danni dal predetto evento calamitoso.

5. Per le finalità del comma 4 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2013 la spesa di 300 migliaia di euro.

6. Per far fronte ai disagi dei territori del messinese colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato la provincia di Messina nei mesi di febbraio-marzo ed il giorno 22 novembre 2011 nonché per garantire, a seguito della scadenza dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2011, la necessaria assistenza alla popolazione, i comuni interessati sono autorizzati a corrispondere, nell'ambito delle risorse di cui al successivo comma 8, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari sfollati, fino al rientro nelle proprie abitazioni.

7. Il contributo di autonoma sistemazione è erogato alle famiglie sfollate con le modalità ed entro i limiti previsti dall'art. 3, commi 1 e 4, dell'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 11 del 25 giugno 2012.

8. Per l'anno 2013, per le finalità di cui ai commi 6 e 7 è destinata la somma di 1.000 migliaia di euro, da trasferire in un apposito capitolo nella disponibilità del dipartimento regionale della protezione civile.

#### Art. 54.

##### *Interventi per il miglioramento della zootecnia*

1. Per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad erogare per il triennio 2013-2015 un contributo annuo all'Associazione regionale allevatori siciliani (ARAS) per la realizzazione di programmi destinati al miglioramento ed allo sviluppo della zootecnia siciliana nonché alla prevenzione, alla cura ed al controllo delle malattie diffuse del bestiame.



2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per il triennio 2013-2015, la spesa annua di 2.000 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2, capitolo 144111).

#### Art. 55.

*Norme per la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa. Pubblicazione di informazioni su avvisi e bandi*

1. Per le finalità previste dal comma 4 dell'articolo 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e dagli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa di 2.000 migliaia di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente ad assicurare la massima diffusione dell'informazione istituzionale mediante la pubblicazione su quotidiani regionali aventi maggiore diffusione in numero di copie nella Regione, e su quotidiani nazionali con redazione in Sicilia che pubblichino inserti regionali, oltre che su quotidiani on line, su settimanali a diffusione regionale e sul sito internet istituzionale, di articoli di approfondimento e diffusione per i cittadini e gli operatori del settore di provvedimenti adottati aventi interesse generale.

3. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

4. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

#### Art. 56.

*(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

#### Art. 57.

*Modifiche all'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, in materia di società partecipate*

1. Al comma 6 dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 dopo le parole "effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge" sono aggiunte le seguenti: "e fatte salve le società Terme di Sciacca e Terme di Acireale che svolgono attività stagionali e turistico-stagionali che, per la loro tipologia di attività di impresa, sono autorizzate esclusivamente ad assumere a tempo determinato in funzione dei maggiori fabbisogni legati alla stagionalità.

### Capo VIII

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

#### Art. 58.

*Istituzione di un fondo di microcredito per le microimprese*

1. La Regione promuove iniziative di microcredito a sostegno delle microimprese, come definite al com-

ma 3 dell'art. 2 dell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008, aventi sede legale ed operanti nel territorio della Regione, esistenti o di nuova costituzione, da destinare ad interventi finanziari per l'avvio dell'attività o per l'ammodernamento del ciclo produttivo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso l'Assessorato regionale dell'economia un fondo di garanzia da affidare in gestione tramite convenzione stipulata tra l'Assessorato regionale dell'economia ed una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e scelto tramite procedura selettiva pubblica ovvero a società interamente partecipate dalla Regione aventi per finalità lo sviluppo delle imprese nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea.

3. Al fondo di cui al comma 2 confluiscono annualmente le somme appositamente versate provenienti da contributi volontari degli aderenti, dei deputati regionali, dei deputati e dei senatori della Repubblica o di terzi, da donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali locali e da altri enti pubblici o privati.

4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia previa delibera della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 2.

5. I finanziamenti erogati non possono superare l'importo di 20 migliaia di euro per ogni operazione di microcredito, restando demandato alle convenzioni di cui al comma 2 ed alle modalità di gestione di cui al comma 4, di stabilire ed in ogni caso entro i limiti del "de minimis":

- a) l'apporto economico dei firmatari delle convenzioni;
- b) le modalità di accesso al microcredito e le azioni di tutoraggio ed accompagnamento;
- c) la tipologia dei soggetti che possono avere accesso al credito avendo riguardo anche al loro reddito;
- d) i tassi di interesse massimi applicabili;
- e) l'importo massimo dei prestiti;
- f) i criteri di precedenza per l'accesso al credito.


6. Per la costituzione del fondo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2013.

7. L'eventuale onere di cui al comma 2 è a carico del fondo.

#### Art. 59.

*Accelerazione procedimenti di liquidazione di ESPI ed EMS*

1. Al fine di agevolare la chiusura della liquidazione di ESPI ed EMS la Regione è autorizzata ad intervenire nei giudizi nei quali siano parte ESPI ed EMS in liquidazione, assumendo su di sé la causa e chiedendo l'estromissione degli enti dal giudizio.



2. A seguito della estromissione degli enti dai giudizi, il Commissario liquidatore trasferisce al bilancio della Regione le corrispondenti somme a valere sull'importo dei Fondi rischi, come appostate nei bilanci degli enti, valutate in 21.000 migliaia di euro, destinate alla copertura dei relativi oneri posti a carico dell'amministrazione regionale.

3. Entro i centoventi giorni successivi alla intervenuta estromissione, rispettivamente di ESPI ed EMS da tutti i giudizi di cui siano parte, il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'ente ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

Art. 60.

*(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

Art. 61.

*(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

Art. 62.

*(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

Art. 63.

*(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

Art. 64.

*Modifiche della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8. Norme di interpretazione autentica*

1. Il comma 8 dell'art. 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, si interpreta nel senso che il presidente dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), subentrato ai commissari liquidatori nominati ai sensi del comma 1 del predetto art. 19, è il legale rappresentante, anche ai fini di cui all'art. 7, comma 1, lettera h), della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, dei singoli soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione, transitati nella gestione separata, e che gli stessi mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica sino all'adozione del decreto assessoriale di cui al comma 4, ultimo periodo del citato art. 19 della legge regionale n. 8/2012. I predetti Consorzi aggiungono alla propria denominazione le parole "gestione separata IRSAP". In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione.

2. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 65.

*(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

Art. 66.

*(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE,  
FORMAZIONE E CULTURA. ABROGAZIONI E  
MODIFICHE DI NORME

Art. 67.

*Modifica all'art. 1 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, in materia di laboratori della legalità*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 è inserito il seguente:

‘3 bis. Per l'anno scolastico 2012/2013 il termine di cui al comma 3 è fissato al 30 novembre 2013.’.

Art. 68.

*Modifica all'art. 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in materia di tirocini formativi*

1. Il comma 2 dell'art. 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è sostituito dai seguenti:

“2. Il numero dei tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente è definito nei limiti numerici di seguito indicati:

a) datore di lavoro con non più di cinque dipendenti, a tempo indeterminato e/o determinato, due tirocinanti;

b) datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, a tempo indeterminato e/o determinato, non più di quattro tirocinanti;

c) datore di lavoro con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: tirocinanti in misura non superiore al venti per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all'unità superiore.

2 bis. La durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare”.



## Art. 69.

*(Articolo omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

## Art. 70.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 in materia di dimensionamento di istituti scolastici*

1. Al comma 11 dell'art. 2 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "Nelle isole minori" sono aggiunte le seguenti: "nei comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti";

b) dopo le parole "di ogni ordine e grado" sono aggiunte le seguenti "fermo restando il rispetto dei parametri nazionali in ordine all'autonomia di cui al comma 1.".

## Art. 71.

*Abrogazioni e modifiche di norme*

1. Al comma 4 dell'art. 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dopo le parole "degli uffici di cui al presente articolo" sono aggiunte le seguenti parole "compresi gli oneri accessori relativi agli immobili individuati quali siti presidenziali".

2. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Al comma 2 dell'art. 14, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, la parola "febbraio" è sostituita dalla parola "luglio".

4. In relazione a quanto disposto dalla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, dalla legge regionale 9 maggio 2012, n. 27 e dalla legge regionale 1 giugno 2012, n. 32, al fine del ripristino del formale equilibrio di bilancio per l'anno 2012 l'UPB 4.2.1.4.1, capitolo 214903 è ridotta di 800 migliaia di euro.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione di conciliazione istituita ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, cessa lo svolgimento dei compiti previsti. Le competenze sulle eventuali procedure in corso sono svolte dal competente Dipartimento regionale - Ragioneria generale della Regione.

6. La lettera f) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

'f) del riconoscimento, in misura non inferiore al 75 per cento, al di fuori dell'aggregato complessivo regionale in favore delle strutture che erogano prestazioni certificate in mobilità attiva extraregionale, della tariffa vigente nella Regione siciliana.'

7. Alla lettera m) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "Difesa del suolo." sono aggiunte le parole "Demanio idrico fluviale. Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico fluviale, compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza nonché tutte le attività a valere sui fondi extraregionali, compresi quelli comunitari."

8. Al terzo periodo del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7, le parole "l'Assessore regionale per l'economia" sono sostituite dalle parole "l'Assessorato regionale delle attività produttive".

9. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 23, dopo le parole "handicap auditivo" aggiungere le parole "e delle federazioni di organismi associativi riconosciute con decreto del Presidente della Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.".

## Art. 72.

*Rifinanziamento leggi di spesa*

1. Per le finalità di cui alle norme e loro successive modifiche ed integrazioni riportate nell'Allegato 1, è autorizzata per il triennio 2013-2015 la spesa complessiva di 296.435 migliaia di euro per l'anno 2013, di 53.743 migliaia di euro per l'anno 2014 e di 47.660 migliaia di euro per l'anno 2015.

2. Per l'anno 2013 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, è ridotta dell'importo di 110.000 migliaia di euro, come riportato nella colonna A dell'Allegato 1, nelle more dell'accertamento da parte dei competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione del Programma operativo del risultato di gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2012.

3. Il risparmio di spesa conseguente all'accertamento del risultato di gestione di cui al comma 2, stimato in 110.000 migliaia di euro, è destinato al ripristino della autorizzazione di spesa ridotta ai sensi del comma 2.

4. Qualora dovesse accertarsi un risparmio di spesa di cui al comma 3 per un importo inferiore a 110.000 migliaia di euro, lo stesso sarà destinato al ripristino della autorizzazione di spesa in misura proporzionale alle riduzioni operate ai sensi del comma 2.

5. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del presente articolo.

## Art. 73.

*Ulteriori autorizzazioni di spesa*

1. Al fine di garantire il servizio di manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico è autorizzata, per l'anno 2013, l'ulteriore spesa di 533 migliaia di euro e, per il biennio 2014-2015, la spesa annua di 109 migliaia di euro, da iscrivere nel bilancio all'UPB 5.2.1.3.99, capitolo 243308.

2. Per il funzionamento del nucleo di tutela del patrimonio artistico dell'Arma dei Carabinieri operante in Sicilia, è autorizzata, per l'anno 2013, l'ulteriore spesa di 78 migliaia di euro e, per il biennio 2014-2015, la spesa annua di 16 migliaia di euro, da iscrivere nel bilancio all'UPB 3.2.1.3.3, capitolo 376576.

3. Per l'esecuzione di lavori e opere pubbliche nelle zone colpite da eventi calamitosi nel settore idrico è autorizzata, per l'anno 2013, l'ulteriore spesa di 666 migliaia di euro e, per il biennio 2014-2015, la spesa annua di 136 migliaia di euro, da iscrivere nel bilancio all'UPB 5.2.2.6.2, capitolo 642057.



4. Per l'esecuzione di lavori e opere pubbliche nelle zone colpite da eventi calamitosi nel settore dei rifiuti è autorizzata, per l'anno 2013, l'ulteriore spesa di 666 migliaia di euro e, per il biennio 2014-2015, la spesa annua di 136 migliaia di euro, da iscrivere nel bilancio all'UPB 5.2.2.6.99, capitolo 642058.

5. Per il funzionamento della conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e della commissione regionale dei lavori pubblici è autorizzata, per l'anno 2013, l'ulteriore spesa di 5 migliaia di euro, da iscrivere nel bilancio all'UPB 8.2.1.1.2, capitolo 272523.

6. Per il finanziamento di interventi di pubblica istruzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 nonché per l'erogazione di contributi per il funzionamento di università ed enti di ricerca dipendenti dal CNR, è autorizzata, per l'anno 2013, l'ulteriore spesa di 903 migliaia di euro e per il biennio 2014-2015 la spesa annua di 183 migliaia di euro, da iscrivere in bilancio come di seguito indicato:

		<i>migliaia di euro</i>		
UPB	Capitoli	2013	2014	2015
9.2.1.1.2.	372514			
Beni e servizi	372515	41	8	8
9.2.1.3.1.				
Funzionamento scuole	372520	1	0	0
9.2.1.3.5.	373307			
Università e ricerca	373313	820	167	167
9.2.1.3.4.				
Assistenza scolastica	373704	41	8	8

7. Per la realizzazione degli interventi di competenza del Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali di cui all'art. 68 del regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, e di cui all'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è autorizzata per l'anno 2013 l'ulteriore spesa di 158 migliaia di euro e per il biennio 2014-2015 la spesa annua di 31 migliaia di euro, da iscrivere nel bilancio come di seguito indicato:

		<i>migliaia di euro</i>		
UPB	Capitoli	2013	2014	2015
10.5.1.3.2.	156603			
Boschi, parchi e riserve	156608	122	24	24
	156609			
10.5.2.6.2.				
Interventi infrastrutturali	554208	36	7	7

8. Per le finalità di cui alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 400 migliaia di euro, da iscrivere al bilancio all'UPB 1.2.1.3.2, capitolo 105703.

Art. 74.

*(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*


## TITOLO II

### EFFETTI DELLA MANOVRA E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 75.

#### *Fondi globali e tabelle*

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'art. 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 nelle misure indicate nelle tabelle 'A' e 'B' allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.



2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *c*), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2013, nell'allegata tabella 'C'.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *d*), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell'allegata tabella 'D' sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nella tabella medesima.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *e*), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata tabella 'E' sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2013, 2014 e 2015, nella tabella medesima.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *f*), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate nella allegata tabella 'F' sono abrogate.

6. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *g*), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata tabella 'G'.

7. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *i*), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'art. 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell'allegata tabella 'I'.

8. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *l*), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata tabella 'L'.

9. Ai sensi del comma 10 dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni della presente legge che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata dalle relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti esprese autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

#### Art. 76.

##### *Effetti della manovra e copertura finanziaria*

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2013.

#### Art. 77.

##### *Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 maggio 2013

CROCETTA

*Assessore regionale per l'economia*: BIANCHI

(*Omissis*)

13R00302



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  
Direzione Marketing e Vendite  
Via Salaria, 1027  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 128,06)\*  
(di cui spese di spedizione € 73,81)\*

- annuale € **300,00**  
- semestrale € **165,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,73)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,77)\*

- annuale € **86,00**  
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00  
(€ 0,83+ IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 6 1 5 \*

€ 5,00

